



Osservatorio EPC

Giurisprudenza, esecuzione penale e diritti delle persone detenute

GENNAIO-DICEMBRE 2025

a cura di

Marco Ruotolo e Silvia Talini



FASCICOLO n. 1

Marzo 2026

Osservatorio EPC
Giurisprudenza, esecuzione penale e diritti delle persone detenute

GENNAIO-DICEMBRE 2025

a cura di
Marco Ruotolo e Silvia Talini

Marzo 2026

ISSN: 1971-9892

Editore: Consulta OnLine – C.F. 90078670107
Via Balbi 22 – 16126 Genova

Fondatore: prof. Pasquale Costanzo
Direttrice responsabile: prof.ssa Lara Trucco

info@giurcost.org



SOMMARIO

<u>NASCE L'OSSERVATORIO EPC. UNA RASSEGNA RAGIONATA SULLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ESECUZIONE PENALE E DI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE</u>	<u>IX</u>
<u>MARCO RUOTOLO, LARA TRUCCO</u>	

Osservatorio sulla giurisprudenza costituzionale

<u>STEFANIA DE DOMINICIS</u>	1
La preclusione biennale alla concessione dei permessi premio	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2025</u>	
<u>STEFANIA DE DOMINICIS</u>	5
Il tempo di permanenza all'aperto: restrizioni illegittime per i detenuti in regime di 41- <i>bis</i> ord. penit.	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 30 del 2025</u>	
<u>MICHELA CICINO</u>	9
Detenzione domiciliare speciale e condizioni di accesso per il padre detenuto	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 52 del 2025</u>	
<u>MICHELA CICINO</u>	15
Misura dell'espulsione alternativa alla detenzione e principio rieducativo	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 73 del 2025</u>	
<u>MICHELA CICINO</u>	19
Reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi e compressione del diritto alla difesa	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 78 del 2025</u>	
<u>STEFANIA DE DOMINICIS</u>	23
L'istanza di liberazione anticipata non richiede uno specifico interesse	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 201 del 2025</u>	
<u>MICHELA CICINO, STEFANIA DE DOMINICIS</u>	29
Altre pronunce in materia di esecuzione penale	

Osservatorio sulla giurisprudenza di legittimità

<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	53
I colloqui visivi in condizioni di intimità: diritto soggettivo o mera aspettativa di fatto?	
Cass. pen., Sez. I, sent. 11 dicembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 8	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	57
La sanzione disciplinare e il divieto di <i>bis in idem</i>	
Cass. pen., Sez. II, sent. 4 dicembre 2024 (dep. 21 gennaio 2025), n. 2496	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	59
Il lavoro penitenziario e il diritto del detenuto di percepire la NASpl	
Cass. civ., Sez. L, ord. 14 novembre 2024 (dep. 23 febbraio 2025), n. 4741	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	63
L'impugnabilità del provvedimento che decide sull'istanza di modifica delle prescrizioni per l'esecuzione dell'affidamento in prova	
Cass. pen., Sez. I, sent. 14 gennaio 2025 (dep. 28 febbraio 2025), n. 8411	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	67
La computabilità del letto singolo non fissato al suolo nello spazio individuale disponibile	
Cass. pen., Sez. I, sent. 29 aprile 2025 (dep. 9 giugno 2025), n. 21540	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	69
I colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale: quando sono ammissibili con persona diversa dai familiari?	
Cass. pen., Sez. I, sent. 29 maggio 2025 (dep. 11 luglio 2025), n. 25644	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	71
L'accesso alla semilibertà di un detenuto condannato per un reato ostativo non collaborante che non ha mai adempiuto gli obblighi risarcitori nei confronti delle vittime	
Cass. pen., Sez. I, sent. 17 settembre 2025 (dep. ud. 17 settembre 2025), n. 32133	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	73
Diritto allo svolgimento dei colloqui intimi e reclamo giurisdizionale in caso di violazioni	
Cass. pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2025 (dep. 1° ottobre 2025), n. 32376	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	75
La competenza a decidere sull'istanza di liberazione anticipata per il periodo di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis l. 689/1981	
Cass. pen., Sez. I, sent. 7 ottobre 2025 (dep. 19 novembre 2025), n. 37693	

[SILVIA PIERGIOVANNI](#)

L'irretroattività delle modifiche *in malam partem* apportate dal cd. "D.L. Sicurezza" alla disciplina del rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p.

Cass. pen., Sez. I, sent. 4 dicembre 2025 (dep. 9 dicembre 2025), n. 39550

Osservatorio sulla giurisprudenza di merito

[ANNA MARATEA](#)

Colloqui intimi e organizzazione degli spazi detentivi

[Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ord. 29 gennaio 2025 \(dep. 4 febbraio 2025\), n. 149](#)

[Magistrato di Sorveglianza di Reggio nell'Emilia, ord. 7 febbraio 2025 \(dep. 10 febbraio 2025\), n. 383](#)

[ANNA MARATEA](#)

Il concetto di "convivenza stabile": contributi interpretativi del Magistrato di sorveglianza di Verona

[Magistrato di Sorveglianza di Verona, ord. 14 febbraio 2025 \(dep. 17 febbraio 2025\), n. 377](#)

[ANNA MARATEA](#)

Colloqui intimi e pericolosità sociale del richiedente

[Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ord. 11 marzo 2025 \(dep. 27 marzo 2025\), n. 1202](#)

[ANNA MARATEA](#)

Differimento della pena, detenute madri e "Decreto sicurezza": natura sostanziale della disciplina esecutiva e divieto di retroattività

[Mag. Sorv. di Bologna, ord. 3 giugno 2025, n. 4275](#)

[ANNA MARATEA](#)

Sovraffollamento carcerario e spazio minimo vitale: criteri di computo della superficie calpestabile e incidenza della proiezione dei mobili pensili

[Trib. Sorv. di Roma, ord. 26 maggio 2025 \(dep. 22 luglio 2025\), n. 27041](#)

[ANNA MARATEA](#)

Tutela della salute in carcere e misure alternative: l'incidenza del sovraffollamento nella valutazione del Tribunale di sorveglianza di Torino

[Trib. sorv. di Torino, ord. 5 agosto 2025 \(dep. 7 agosto 2025\), n. 3394](#)

[ANNA MARATEA](#)

La rilevanza temporale delle condotte disciplinari nell'applicazione delle Linee Guida DAP sull'intimità intramuraria

[Mag. Sorv. di Spoleto, ord. 24 settembre 2025 \(dep. 30 settembre 2025\), n. 1309](#)

Osservatorio sulla giurisprudenza delle Corti europee

- LORENZA GROSSI** 109
Niort c. Italia: riconosciuta la violazione dell'art. 3 Cedu per il mantenimento in carcere di un soggetto affetto da malattia mentale
Corte Edu, I sez., 27 marzo 2025, *Niort c. Italia*
- LORENZA GROSSI** 113
Regime detentivo speciale e pericolosità sociale nel tempo dell'Alzheimer: la Corte Edu condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu nell'*affaire* Morabito
Corte Edu, I sez., 16 aprile 2025, *Morabito c. Italia*
- LORENZA GROSSI** 119
In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia si pronuncia sulla non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo
Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C-305/22, C.J.
- LORENZA GROSSI** 123
Violazione dell'art. 3 Cedu sul piano sostanziale e procedurale nei casi di violenze gravi subite da manifestanti illegittimamente privati della libertà personale
Corte Edu, I sez., 5 giugno 2025, *Cioffi c. Italia*
- LORENZA GROSSI** 127
Art. 3 Cedu, salute e art. 41-*bis*, secondo comma, ord. penit.: la decisione con cui la Corte di Strasburgo dichiara inammissibile il ricorso presentato da Cospito
Corte Edu, I sez., Decisione 25 settembre 2025, *Cospito c. Italia*
- LORENZA GROSSI** 129
Salute e carcere. La Corte di Strasburgo riscontra la violazione dell'art. 3 Cedu per l'interruzione delle cure necessarie all'integrità fisica della persona detenuta
Corte Edu, I sez., 9 ottobre 2025, *Crea c. Italia*



NASCE L'OSSERVATORIO EPC. UNA RASSEGNA RAGIONATA SULLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ESECUZIONE PENALE E DI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE

Il Centro “Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center” (EPC) e la [Rivista Consulta OnLine](#) inaugurano con questo fascicolo speciale l'Osservatorio sulla giurisprudenza di interesse per l'esecuzione penale. Questa prima pubblicazione copre l'intero anno 2025 e a essa seguiranno numeri a cadenza semestrale volti a consentire al lettore un'informazione tempestiva e ragionata sulle pronunce che incidono, in modo diretto o indiretto, sui diritti delle persone private della libertà personale.

La conoscenza della giurisprudenza riguardante questo delicato settore ci sembra di fondamentale importanza per consentire la comprensione di una “verità ordinamentale” che difficilmente può essere ingabbiata in formule legislative per lo più risalenti e che da esse può emergere solo per il tramite dell'interpretazione evolutiva. Proprio quest'ultima, affiancata dalla significativa opera di integrazione giurisprudenziale laddove si riscontri una vera e propria lacuna normativa, ha consentito l'evoluzione del diritto penitenziario in una direzione chiaramente orientata al soddisfacimento di bisogni non espressamente contemplati quali diritti nella [legge n. 354 del 1975 \(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà\)](#).

L'Osservatorio nasce dunque con l'ambizione di fornire uno strumento utile alla conoscenza del diritto dell'esecuzione penale nella sua concreta vita giurisprudenziale, avvalendosi, in prevalenza, del contributo qualificato e appassionato di giovani studiose e studiosi di diverse discipline.

Siamo persuasi che forme, modi e contenuti di questa nostra intrapresa avrebbero incontrato la convinta adesione del Prof. Lino Costanzo, fondatore di Consulta OnLine. Lo sentiamo sempre a noi vicino e cercheremo di onorarne la memoria con un impegno che è anzitutto scientifico, ma non privo di valore anche etico e civile.

Marco Ruotolo (Direttore EPC) – Lara Trucco (Direttrice Consulta OnLine)



Contributo pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 13, del regolamento della Rivista, previa valutazione positiva anche dell'Osservatorio.

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE



Stefania De Dominicis*

La preclusione biennale alla concessione dei permessi premio

[Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2025](#)

1. Il caso

La questione trae origine dall'ordinanza di rimessione del 4 luglio 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, ord. penit., il quale prevede un divieto assoluto nella concessione dei permessi premio nei «confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale» per almeno due anni dalla commissione del fatto, per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi 2 e 3 Cost., nonché dell'art. 117 Cost. in rapporto agli articoli 6 Cedu e 48 CDFUE; in via subordinata «questione di legittima costituzionale del medesimo articolo, in relazione ai medesimi parametri, nella sola parte in cui prevede che la concessione dei permessi premio è vietata anche nei confronti di coloro i quali siano imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto».

Più nel dettaglio, il giudice *a quo* era stato chiamato a decidere su un'istanza di permesso premio presentata da un detenuto presso la Casa circondariale di Terni, indagato per un delitto doloso asseritamente commesso durante l'espiazione della pena al rientro da un precedente permesso premio. In base alla normativa censurata, il giudice rimettente non avrebbe potuto svolgere una valutazione di merito circa la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio penitenziario ma avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile.

2. La decisione

La Corte costituzionale, nell'affrontare le questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, si sofferma dapprima sulla possibilità di invocare l'art. 48 CDFUE, quale parametro interposto nel giudizio di legittimità. La Corte si domanda, infatti, se sia possibile ricondurre la controversia nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 51, par. 1, CDFUE e se sussiste un'adeguata motivazione al riguardo da parte del giudice *a quo*. Tale prima questione di rito, seppure non affrontata espressamente dal rimettente, viene risolta dalla Corte richiamando la direttiva 2016/343/UE, menzionata nell'ordinanza di rimessione. Secondo quanto affermato «tale direttiva, basata sull'art. 82, par. 2, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opera quale strumento ad applicazione "orizzontale" nell'ordinamento dei Paesi membri, mirando a fissare standard minimi di tutela di alcuni diritti riconosciuti dagli artt. 47 e 48 CDFUE, tra cui la presunzione di innocenza», oggetto del giudizio *a quo*. Ciò basta per garantire che siano soddisfatti i requisiti richiesti.

Il Giudice delle leggi analizza, poi, i dubbi di legittimità richiamando il proprio precedente, rappresentato dalla [sentenza n. 296 del 1997](#), con la quale, quasi trent'anni prima, aveva dichiarato non fondate analoghe questioni attinenti al contrasto della norma censurata con il principio di non

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Camerino.

colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e con la finalità rieducativa della pena ai sensi degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost.

Più nel dettaglio, il Giudice delle leggi si domanda se, alla luce dell'evoluzione del contesto normativo, giurisprudenziale e fattuale, sia possibile un mutamento del proprio precedente orientamento.

Con riferimento al contrasto dell'art. 30-ter, comma 5, ord. penit., con il principio di non colpevolezza, la Corte rileva che lo stesso ha assunto una connotazione differente e più estesa rispetto a quanto rappresentato nel 1997. Infatti, questo principio non può più ritenersi strettamente legato al fatto di reato rispetto al quale è stata sollevata l'imputazione o al procedimento penale nel quale si controverte della possibile responsabilità penale dell'individuo. Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte Edu, dal diritto dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio in questione deve considerarsi operante in «qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale [avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell'individuo], sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria». Tali considerazioni conducono, dunque, la Corte costituzionale a ritenere che il principio di non colpevolezza si ponga in contrasto con una disposizione che «obbliga un giudice [...] all'adozione di un provvedimento negativo a carico dell'interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del pubblico ministero». In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad «una (...) disposizione [che] vincola il giudice a “presumere colpevole” l'imputato» e «sottrae al magistrato di sorveglianza (...) ogni margine di autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della *notitia criminis* (...) con conseguente indiretto, *vulnus* allo stesso diritto di difesa dell'interessato, legato a doppio filo alla presunzione di innocenza».

Con riguardo, poi, al contrasto dell'art. 30-ter, comma 5, ord. penit., con la finalità rieducativa della pena, la Corte sottolinea che già nel 1997 aveva richiamato l'orientamento giurisprudenziale volto a censurare gli automatismi in materia di esecuzione penale. Ciononostante, in quell'occasione aveva dichiarato la preclusione legittima, inquadrandola «nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che è essenziale per la concedibilità di permessi premio» e aveva invitato il legislatore a circoscrivere meglio le fattispecie e a rivederne la durata indifferenziata. Moniti rimasti disattesi malgrado la presentazione di uno schema di decreto legislativo. Tuttavia, tale sentenza, come confermato dalla Corte, presentava già al momento della sua adozione profili di problematicità rispetto alla giurisprudenza, sviluppatosi prima e dopo il 1997, volta a censurare le preclusioni assolute in materia di benefici penitenziari. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sussiste, infatti, un principio generale e costituzionalmente vincolante che «esclude “rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso” nella materia dei benefici penitenziari ([sentenza n. 436 del 1999](#)), [...] giacché ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti “l'opzione repressiva fini[rebbe] per relegare nell'ombra il profilo rieducativo” ([sentenza n. 257 del 2006](#))».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara, pertanto, illegittima la previsione dell'art. 30-ter, comma 5, ord. penit., in quanto l'esistenza di una preclusione biennale alla concessione di permessi premio prevista in modo assoluto per la persona detenuta che sia stata imputata o condannata per un reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà personale risulta incompatibile con l'art. 27, comma 3, Cost., con conseguente caducazione dell'intera disposizione e assorbimento delle ulteriori censure.



3. Il commento

La sentenza della Corte costituzionale si pone in linea con un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale volta a riattribuire centralità alla valutazione individualizzata del magistrato di sorveglianza e a superare in ambito penitenziario le preclusioni assolute e i rigidi automatismi. La Corte, infatti, pone l'accento sulla necessità che la concessione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari tenga conto del percorso intrapreso dal singolo condannato e della sua residua pericolosità sociale, tramite un giudizio che poggia volta per volta su una completa e complessa valutazione del detenuto e delle azioni da lui compiute. In tale prospettiva la Corte ritiene, invero, che il giudice di sorveglianza, nel rispetto del principio di non colpevolezza, come delineatosi nel diritto europeo e costituzionale, e della finalità rieducativa della pena, pur potendo fondare la sua decisione su «fatti emergenti da informazioni di polizia o rapporti delle autorità penitenziarie, suscettibili di integrare ipotesi di reato», a prescindere da quanto affermato da un pubblico ministero, da una decisione non definitiva o da una condanna definitiva, deve sempre rimanere libero di «valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa».



Stefania De Dominicis*

Il tempo di permanenza all'aperto: restrizioni illegittime per i detenuti in regime di 41-bis ord. penit.

[Sentenza Corte costituzionale n. 30 del 2025](#)

1. Il caso

La questione trae origine dall'ordinanza di rimessione del 18 marzo 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari «ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 'nella parte in cui prevede che la permanenza all'aperto non sia superiore a due ore'». Il giudice *a quo* era stato chiamato a decidere su un'opposizione presentata da un detenuto presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali in regime differenziato avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso presentato, con cui chiedeva di poter godere di almeno quattro ore d'aria al giorno, al pari di quanto previsto per i detenuti in regime ordinario dall'art. 10 ord. penit., a seguito della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 123 del 2018. Secondo il giudice rimettente la limitazione prevista dalla norma censurata e frutto delle «modifiche apportate dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94», non avrebbe alcuna giustificazione in termini di sicurezza, sicché la differenziazione rispetto ai detenuti comuni risulterebbe irragionevole, lesiva della finalità rieducativa della pena e del diritto alla salute.

Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza e l'infondatezza delle stesse, per essere la norma il risultato di un ragionevole bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti dei detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. Si costituiva in giudizio, altresì, il detenuto che chiedeva, in conformità alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), di ampliare a quattro ore al giorno il tempo di permanenza all'aperto per i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. penit., con il proprio gruppo di socialità.

2. La decisione

Nell'analizzare le questioni di legittimità costituzionale, la Corte, dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza mossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dall'Avvocatura generale dello Stato, si sofferma, innanzitutto, brevemente sul quadro normativo della permanenza del detenuto all'aperto nei diversi regimi penitenziari. Dalla ricostruzione operata dal Giudice delle leggi emerge con chiarezza che a fronte di interventi tesi a ampliare e salvaguardare la permanenza del detenuto all'aperto rispettivamente nel regime detentivo ordinario e nel regime di sorveglianza particolare, si è assistito nel regime detentivo speciale ad un irrigidimento delle restrizioni che hanno portato, con la l. n. 94 del 2009 ad una riduzione delle ore d'aria, da un massimo di quattro a due ore al giorno, riducibili a un'ora per motivi

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Camerino.

eccezionali in ragione del rinvio materiale e non dinamico all'art. 10 ord. penit., ossia alla norma precedente la riforma di cui al d.lgs. n. 123 del 2018, nonché a una delimitazione dell'ampiezza dei gruppi di socialità, da non più di cinque a non più di quattro persone.

La Corte si interroga, dunque, sulla legittimità di tali restrizioni alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla *ratio* delle limitazioni di trattamento del regime differenziato. In particolare, la Corte rammenta che le limitazioni alle ordinarie regole trattamentali previste dal regime detentivo speciale hanno quale scopo quello di recidere i legami tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza. Per questa ragione, per essere costituzionalmente legittime devono essere strettamente necessarie e funzionali a tal fine non potendo, al contrario, trasformarsi in «un *surplus* di punizione» o in misure «sproporzionate» o che rischiano di «vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena» o risolversi, «addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità». La Corte richiama, dunque, [le sentenze n. 143 del 2013](#) e [n. 97 del 2020](#), sulla illegittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), circa la previsione di limiti quantitativi ai colloqui difensivi e dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), nella parte in cui vietava lo scambio di oggetti, tra detenuti in regime speciale, all'interno dello stesso gruppo di socialità. Con tali pronunce, la Corte aveva evidenziato, da un lato, il necessario rispetto del principio di congruità del bilanciamento, per cui le restrizioni possono dirsi legittime solo se dalle stesse conseguano un incremento di tutela di un interesse di pari rango e, dall'altro lato, l'importanza dei gruppi formati dall'amministrazione penitenziaria per garantire quel minimo di socialità che può influire positivamente sul percorso di reinclusione del condannato nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza sottese al regime di cui all'art. 41-bis ord. penit.

Sulla base di tali premesse, la Corte sottolinea che la permanenza all'aperto pur avendo un'analoga funzione, ossia quella «di assecondare l'inclinazione di ogni essere umano a godere dell'aria e della luce naturale», si svolge con modalità differenti nel regime ordinario e in quello differenziato. Nel primo, infatti, viene garantita una socialità piena all'aperto, nel secondo, invece, viene limitata in un gruppo ristretto di persone «(non più di quattro, e quindi anche tre o due)», selezionate dall'amministrazione penitenziaria, secondo i rigidi e dettagliati criteri individuati dalla circolare 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 del DAP. Tale situazione, secondo il Giudice delle leggi, si giustifica in quanto con la selezione dei gruppi si cerca di evitare che vi siano, sia al chiuso che all'aperto, contatti tra i detenuti e l'organizzazione criminale di appartenenza, circostanza, inoltre, garantita dall'obiettivo posto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), di assicurare «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Da ciò consegue che una corretta selezione del gruppo è, secondo la Corte, fattore necessario e sufficiente per garantire che la permanenza all'aperto si svolga secondo le esigenze di ordine e sicurezza sottese al regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. Il Giudice delle leggi non considera, invece, ragionevole ritenere che l'ampliamento del tempo di permanenza all'aperto consenta maggiori contatti illeciti tra i detenuti in regime differenziato. Ciò, in quanto la fuga di informazioni utili alla criminalità organizzata potrebbe già avvenire nei casi di una inefficiente formazione del gruppo, atteso che i detenuti attualmente trascorrono «tre ore (due all'aperto e una in saletta)» alla compresenza di altri detenuti. Né la Corte ritiene di poter concordare con la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui «riducendo le ore d'aria, si riducono le probabilità di tali contatti». Tale argomentazione, infatti, se portata alle sue estreme conseguenze, «potrebbe giustificare la radicale eliminazione del diritto dei detenuti medesimi a fruire di un qualunque tempo all'aperto» in aperta violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. che vieta i trattamenti contrari al senso di umanità.

Pertanto, la Corte rileva che, se le ragioni che limitano la socialità in gruppi di persone non superiori a quattro per i detenuti in regime differenziato trovano la loro ragion d'essere nel ridurre al minimo i contatti illeciti, la limitazione temporale della permanenza all'aperto, al contrario, non incidendo in alcun modo, per i ristretti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, sullo scambio



di informazioni che il regime speciale intende impedire, risulta unicamente lesiva della «possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria».

La Corte costituzionale dichiara, dunque, illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il limite massimo delle due ore di permanenza all'aperto previsto per i detenuti in regime differenziato in quanto irragionevolmente repressivo e violativo del principio rieducativo della pena con conseguente riesplorazione della disciplina di cui all'art. 10 ord. penit. sia per la quantità di ore fruibili, pari ad almeno quattro ore al giorno, che per il criterio di riduzione delle stesse, con provvedimento del direttore dell'istituto per giustificati motivi, ferma restando l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, che, avendo natura disciplinare, «può concorrere con quello ex art. 41-*bis* ordin. penit.».

3. *Il commento*

La sentenza della Corte costituzionale si pone in linea di continuità con quanto affermato nelle precedenti pronunce in materia di 41-*bis* ord. penit.

Secondo l'insegnamento della Corte, infatti, le esigenze di sicurezza sottese al regime in esame, che consentono restrizioni più onerose rispetto a quelle previste per i detenuti in regime ordinario, non possono mai comportare l'adozione di provvedimenti meramente afflittivi che incidono ingiustificatamente sul residuo di libertà riconosciuto ai detenuti di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. La pretesa punitiva oltre i termini strettamente necessari a garantire la rottura dei legami con le organizzazioni criminali contrasta, infatti, sia con la previsione secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato nel rispetto della sua dignità sia con il principio di uguaglianza nella misura in cui la differenziazione non si giustifica sulla base degli scopi perseguiti.

La Corte costituzionale, con tale pronuncia sottolinea, dunque, l'irragionevolezza di una previsione che incide sull'equilibrio psicofisico del detenuto senza determinare un incremento di tutela di un interesse di pari rango, quale è quello della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, e contribuisce in questo modo «a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità, in conformità alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)».

Michela Cicino***Detenzione domiciliare speciale e condizioni di accesso per il padre detenuto**Sentenza Corte costituzionale n. 52 del 2025**1. Il caso**

La questione di legittimità costituzionale origina da due distinte ordinanze di rimessione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 10 aprile 2024 (iscritta al n. 174 del reg. ord. 2024) e del Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza 26 settembre 2024 (iscritta al n. 197 del reg. ord. 2024), che la Corte ha riunito ai fini della decisione stante la tendenziale coincidenza delle questioni sollevate.

A mezzo dei parametri individuati negli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, si richiede l'ablazione dell'inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 7, ord. penit. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia lamenta, inoltre, un contrasto rispetto all'art. 27, comma terzo, Cost.

Infine, in via subordinata, il Tribunale di sorveglianza di Bologna solleva identiche questioni sul solo inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., i giudici *a quibus* evidenziano l'impostazione discriminatoria insita nella scelta di improntare una disciplina «più favorevole per le detenute di sesso femminile rispetto ai detenuti di sesso maschile, in cui l'elemento discrezionale è dato esclusivamente dal genere del genitore». Tale scelta si tradurrebbe in una discriminazione irragionevole nell'accesso alla misura della detenzione domiciliare speciale, tenuto conto dello scopo della disposizione censurata, giacché l'interesse costituzionale da questa tutelato non sarebbe da individuarsi nell'esclusiva tutela della maternità, bensì nel «garantire assistenza al soggetto bisognoso di cura in modo da non pregiudicarne lo sviluppo psico-affettivo».

La disciplina censurata si porrebbe, inoltre, in violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost. Il complessivo trattamento di *favor* nei confronti della madre detenuta nell'accesso alla misura, infatti, sarebbe difficilmente giustificabile in ragione delle esigenze di tutela della famiglia, della genitorialità e della parità tra coniugi-genitori. Sintomatiche di tale distonia rispetto ai principi richiamati sarebbero, nelle argomentazioni dei rimettenti, le differenti posizioni in cui, alla luce del quadro normativo censurato, verserebbero rispettivamente la madre-lavoratrice e il padre-lavoratore.

La prima, nel caso di padre detenuto, sarebbe tenuta all'assolvimento dei doveri di cura e mantenimento economico del nucleo familiare, esponendosi al concreto rischio di dover sacrificare la propria capacità lavorativa. Al contrario il secondo, nel caso di madre detenuta, ove ne ricorrano i presupposti, potrebbe contare sulla concessione della misura, non prospettandosi nei suoi confronti una situazione analoga a quella appena descritta per la madre.

Inoltre, come loquacemente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, tale differenziazione si sostanzierebbe in una «duplice discriminazione: ai danni della donna in quanto, come madre, le viene attribuito un ruolo primario ed indispensabile anche a scapito del rispetto del suo essere come donna o in generale come "persona" (pretendendosi di fatto un annullamento in nome della cura ed assistenza alla prole), ma altresì ai danni del padre poiché la norma ne ritaglia un ruolo vicario e suppletivo, anziché paritario ed autonomo».

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Sarebbe altresì violato l'art. 2 Cost., «laddove si considerino gli effetti della disciplina in esame in relazione alle cosiddette famiglie di fatto o omogenitoriali», la cui tutela sarebbe stata ricondotta da questa Corte «nell'alveo di quelle formazioni sociali in cui si esplica la personalità degli individui». In particolare, i figli di una unione civile tra due uomini sarebbero irragionevolmente sottoposti ad una disciplina deteriore di quella riservata ai figli di una unione civile tra due donne, risultando qui «residuale la possibilità per i figli della coppia di avere la presenza di entrambi i genitori».

Per il Tribunale di sorveglianza di Venezia, inoltre, la censura sarebbe prospettabile anche in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., poiché la disciplina limitativa in esame «si porrebbe in termini tutt'altro che rieducativi, perpetrando una concezione oggi non più accettabile (né rispondente alla realtà) dei ruoli sociali e all'interno della famiglia (*lato sensu* intesa)».

Si lamenta, infine, un'incompatibilità rispetto all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, che evocano il divieto di discriminazione fondato sul sesso nel godimento della vita familiare, ritenuto violato dalla disciplina censurata.

In via subordinata, con riferimento agli stessi parametri, il solo Tribunale di sorveglianza di Bologna solleva questione di legittimità costituzionale limitatamente alla previsione «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». L'inciso, infatti, sarebbe foriero di un irragionevole meccanismo di relegazione della figura paterna ad un ruolo di *extrema ratio* nella cura dei figli, ponendosi, peraltro, in distonia rispetto ad altre disposizioni, per le quali la concessione della misura al padre non risulta subordinata alla condizione che, oltre all'impossibilità della figura materna, non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre (in particolare, art. 47-ter, comma primo, lett. b), ord. penit. e art. 275, comma quarto, c.p.p.).

2. La decisione

Anzitutto, la Corte dichiara d'ufficio l'inammissibilità delle questioni sollevate in merito all'art. 2 Cost., stante la ritenuta irrilevanza della censura con riferimento alle coppie omogenitoriali, in quanto nessuno dei procedimenti *a quibus* ha ad oggetto coppie dello stesso sesso, mentre, relativamente alle famiglie di fatto, la questione risulterebbe sfornita di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Per quanto concerne le questioni che ambiscono all'equiparazione delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale, auspicata da entrambi di rimettenti, tramite l'integrale ablazione dell'inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» contenuto nel comma 7 dell'art. 47-quinquies ord. penit, la Corte conclude per la non fondatezza.

Argomentando dalla [sentenza n. 219 del 2023](#) – richiamata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, con la specificazione che la censura ivi sollevata assumeva, come angolo visuale, quello dell'interesse del minore ad una relazione continuativa con ambo i genitori e non già, come nel caso in esame, quello di un'irrazionale differenziazione nei diritti e doveri dei due genitori – nella quale erano state sollevate censure in relazione all'art. 47-ter, comma primo, lett. a) e b), la Corte si pone in continuità con la conclusione, allora formulata, che depone nel senso di una idoneità del quadro normativo censurato ad assolvere all'esigenza di soddisfare il prioritario interesse del minore al mantenimento di un rapporto continuativo con almeno uno dei due genitori. Sotto questo profilo, prosegue la Corte, il bilanciamento operato dal legislatore tra il menzionato interesse e, dall'altro lato, quelli sottesi all'esecuzione della pena, è da ritenersi immune da ogni censura.

Stante, dunque, la concordanza strutturale tra le due disposizioni, la Corte costituzionale ritiene applicabili in questa sede le conclusioni cui è pervenuta nella [sent. n. 219 del 2023](#), giungendo alla non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 30 e 31 Cost.



Parimenti, dichiara la non fondatezza in relazione agli artt. 3, comma primo, all'art. 117, comma primo, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu e all'art. 29, comma secondo, Cost.

La Corte, in particolare, riconosce come la disciplina penitenziaria prediliga attualmente il mantenimento di una continuità nei rapporti tra la madre detenuta e la prole di tenera età, con una tendenza parzialmente divergente rispetto ad altri rami ordinamentali. È riscontrabile, infatti, in settori quali quello giuslavoristico e previdenziale, una tendenziale convergenza verso una concezione paritaria delle figure genitoriali rispetto ai compiti di cura, mantenimento ed educazione della prole.

Una tale divergenza, tuttavia, è giustificata ponendo l'accento sul rilievo per cui, all'interno dell'ordinamento penitenziario, si sia proceduto progressivamente ad un'evoluzione normativa il cui criterio ispiratore è individuato nell'obiettivo di assicurare un rapporto primario con la madre (richiamandosi, in tal senso, alla [sent. n. 239 del 2014](#), punti 4-6 del *Considerato in diritto* e alla [sent. n. 17 del 2017](#), punto 5 del *Considerato in diritto*).

Si prosegue, inoltre, riconoscendo come un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale si ponga in diretto rapporto di funzionalità rispetto al paradigma rieducativo della pena imposto dall'art. 27, comma terzo, Cost. e al principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale di cui all'art. 13 Cost., restituendo un quadro complessivo concretamente idoneo ad assolvere alle funzioni di reinserimento sociale. Con un richiamo alla [sent. n. 219 del 2023](#), in aggiunta, la Corte osserva come la predilezione della concessione della misura nei confronti delle donne detenute possa essere stata un'opzione percorsa dal legislatore – nell'esercizio della propria discrezionalità – anche in ragione della minima erosione che avrebbe operato sulle esigenze di effettiva esecuzione delle pene detentive, stante la minore consistenza della popolazione carceraria femminile rispetto a quella maschile.

Un tale quadro di *favor* nei confronti delle madri detenute, inoltre, non configurerebbe un'illegittima discriminazione nei confronti dei padri condannati né una violazione dei principi di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. A sostegno di tale posizione si evoca l'art. 31, secondo comma, Cost. il quale, nel suo tenore letterale, imporrebbe l'adozione di misure orientate alla protezione e al promovimento della maternità, senza che l'adozione di misure in tal senso vada a discapito della parità morale e giuridica dei coniugi, sancita dall'art. 29 Cost. A suffragare tale conclusione la Corte richiama, inoltre, l'art. 4, par. 2, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in cui si prevede che «[l']adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio».

Parimenti, la disciplina censurata non si assume in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Cedu. La Corte, infatti, tramite il richiamo alla pronuncia della Corte Edu (sentenza *Khamtokhu e Aksenchik contro Russia*) osserva come ad un processo di espansione graduale dei diritti siano connaturate «situazioni di – transitoria – ineguale distribuzione di nuovi benefici, sempre che nessun gruppo sia privato del livello minimo di tutela convenzionalmente garantito».

Si conclude, dunque, che nel caso in esame risulta assolto il livello di tutela costituzionalmente necessario, in quanto la disciplina censurata comunque assicura la presenza di almeno uno dei genitori. L'opzione percorsa dal legislatore «ha innegabilmente dei riflessi sull'omogeneità di trattamento dei genitori, ma non al punto da debordare nella discriminazione ingiustificata, non potendosi ritenere irragionevole la scelta di procedere gradualmente nella direzione di una più piena attuazione dei principi costituzionali menzionati».

In merito, inoltre, all'asserita discriminazione lamentata non già soltanto in relazione ai padri, ma anche a danno delle madri, mogli o compagne dei padri condannati, le quali sarebbero costrette a sacrificare la propria attività lavorativa per occuparsi dei figli, la Corte riconduce tale situazione a

quelle meramente «collaterali a carico di terzi non colpevoli necessariamente connesse all'esecuzione della pena detentiva».

Ugualmente infondata risulta la censura in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost. sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, in quanto ritenuto meramente ancillare al complesso delle censure prospettate.

La Corte riconosce fondate, invece, le censure sollevate con riferimento al solo inciso di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 7, ord. penit.: «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», in relazione agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost.

Secondo la Corte, infatti, coerentemente con una ricostruzione effettuabile a partire da alcune disposizioni assunte a *tertia comparationis*, il legislatore avrebbe accolto il principio secondo cui l'interesse preminente del minore richiede che le esigenze sottese all'esecuzione intramuraria della pena debbano, di regola, cedere di fronte alla necessità di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori. Tale posizione emergerebbe dalle disposizioni evocate dai rimettenti, quali: l'art. 47-*ter*, comma primo, lett. b), ord. penit., che ammette l'accesso, per il padre detenuto, alla detenzione domiciliare ordinaria nei casi di decesso o assoluta impossibilità della madre, senza che tale possibilità sia subordinata all'assenza di altri soggetti a cui possa essere rimessa la cura della prole; l'art. 275, comma 4, c.p.p., che stabilisce tra l'altro il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere a carico del padre del figlio di età non superiore a sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in presenza delle medesime condizioni previste dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettera b), ord. penit.

Stante la forte identità di *ratio* tra la detenzione domiciliare "speciale" e la detenzione domiciliare "ordinaria", disciplinata dall'art. 47-*ter*, con particolare riferimento al comma primo, lett. b), la Corte riconosce che, per effetto della disciplina censurata, i figli si vedono, senza eccezioni, attualmente «privati della possibilità di vivere una relazione continuativa con l'unico genitore ancora in vita, o comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura».

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», la Corte ribadisce comunque l'esigenza che il giudice di sorveglianza, con il supporto dei servizi sociali, accerti l'assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga (per le ipotesi del comma 1-*bis*) e che, per evitare utilizzazioni improprie del beneficio, valuti l'effettiva rispondenza agli interessi del minore del ripristino della convivenza, in alternativa rispetto all'affidamento di costui a terze persone in grado di prendersene cura.

3. Il commento

Alla pronuncia in esame può certamente ascriversi, limitatamente all'epilogo ablativo, il merito di aver effettuato un opportuno riposizionamento della figura – e, con essa, della funzione – paterna nelle possibilità di accesso alla misura della detenzione domiciliare speciale. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», quest'ultimo non si vede più sottoposto, per la concessione della misura, alla condizione – comunque ulteriore rispetto al decesso o all'impossibilità della madre – che la prole non potesse essere affidata a persone terze. Il merito, infatti, sarebbe quello di un affrancamento della figura paterna da una condizione residuale, operazione che, se da un lato gli riconosce una posizione non più chirografaria rispetto a soggetti estranei alla dimensione bigenitoriale, dall'altro non osa elevarlo a prelazionario, analogamente alla madre detenuta, come altrimenti auspicato dalle questioni principali, certamente più ambite, sollevate dai giudici *a quibus*.

Laddove, infatti, la declaratoria di incostituzionalità avesse colpito il più ampio inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» il risultato



sarebbe stato quello di una parificazione delle condizioni di accesso alla misura per la madre detenuta e il padre detenuto. Una soluzione, questa, che per le motivazioni ricostruite non è sembrata percorribile, ritenendo la Corte sufficientemente assolto il dovere di garantire in ogni caso un rapporto continuativo con almeno uno dei genitori, individuato nella figura materna.

A tal proposito, è utile sottolineare due punti. Anzitutto, la valorizzazione del tenore letterale dell'art. 31, comma secondo, Cost., che «impone alla Repubblica di tutelare «la maternità»: e dunque di introdurre specifiche previsioni che favoriscano l'assunzione e il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli. Il che implica necessariamente l'adozione di misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna». In secondo luogo, merita di essere evidenziata la ricostruzione, operata in termini di “verosimiglianza”, delle intenzioni del legislatore nel suo perimetro di discrezionalità. La misura, infatti, così come congegnata – in termini di eccezionalità per il padre detenuto e di ordinarietà, naturalmente ricorrendone i presupposti di cui all'art. 47-*quinquies* ord. penit., per la madre detenuta – è prospettata come soluzione volta ad attuare «una più piena attuazione dei principi costituzionali dell'interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale» e che, al contempo, preservi comunque gli «interessi sottesi all'effettiva esecuzione di pene detentive di consistente entità, irrogate in conseguenza della commissione di reati di gravità significativa (...) anche in considerazione della proporzione particolarmente esigua di donne condannate rispetto alla popolazione totale dei condannati».



Michela Cicino*

Misura dell'espulsione alternativa alla detenzione e principio rieducativo

Sentenza Corte costituzionale n. 73 del 2025

1. Il caso

Il giudizio di legittimità costituzionale trae origine dall'ordinanza di rimessione [n. 192 del 2024](#) del Tribunale di sorveglianza di Palermo, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. dell'art. 16, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «almeno nella parte in cui non prevede che il Magistrato di sorveglianza possa disporre – in assenza del consenso dell'interessato – l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle condizioni indicate dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter del d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a), c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, c.p.».

In sede di giudizio in merito all'opposizione presentata avverso l'ordinanza di espulsione adottata a norma della disposizione cesurata, su impulso del Procuratore generale e della difesa dell'interessato, il Magistrato di sorveglianza di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, in applicazione del quale l'automatismo che ravvisa nell'espulsione precluderebbe ogni valutazione dei risultati del percorso intramurario, comportando una brusca interruzione del trattamento rieducativo. Da qui, la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del percorso, anche alla luce dell'avvenuta fruizione di permessi premio. L'impossibilità, poi, per il Magistrato di sorveglianza di ponderare gli effetti negativi che conseguirebbero all'espulsione, vale a ritenere la questione non manifestamente infondata.

Il giudice *a quo*, infatti, si discosta dal maggioritario e oramai consolidatosi orientamento che individua nella misura censurata una natura sostanzialmente amministrativa, ritenendo che l'assenza di discrezionalità e del consenso dell'interessato comporterebbero conseguenze afflittive tali da determinare una sanzione sostanzialmente penale.

A sostegno di tale posizione, si argomenta circa la natura di diritto soggettivo, insuscettibile di limitazioni, dell'art. 27 Cost., adducendovi quale fondamento normativo l'art. 27 del d.P.R. n. 230 del 2000, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà». Pertanto, il giudice *a quo* conclude per l'impossibilità che il diritto al percorso di risocializzazione possa recedere dinanzi ad esigenze eteronome di contenimento della popolazione carceraria.

Da ultimo, si adduce una violazione dell'art. 27 Cost. nella misura in cui non consente all'autorità giudiziaria procedente di acquisire il consenso dell'interessato all'applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione.

L'Avvocatura dello Stato, a sua volta, ritiene le questioni sollevate al contempo inammissibili e infondate. Nel primo caso, eccepisce un'erronea ricostruzione del quadro normativo, in ragione della costante giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della natura amministrativa, atipica e in *bonam partem* della misura censurata. A ciò si aggiunge un difetto di motivazione delle censure sollevate nell'ordinanza di rimessione, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. sul versante

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

dell'infondatezza, in quanto non sarebbe configurabile un diritto alla prosecuzione della detenzione carceraria in presenza di una misura meno afflittiva che comporta la liberazione definitiva. Nel caso di specie, l'assenza di rischi persecutori, di legami familiari con cittadini italiani e di un titolo di soggiorno esclude ogni potenziale violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

2. La decisione

La Corte costituzionale, con riferimento alla prima eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura di Stato, afferma la relativa infondatezza in quanto la natura della misura censurata non è questione attinente all'ammissibilità ma al merito. In relazione, invece, alla dedotta mancanza di motivazione a sorreggere la censura relativa all'art. 3 Cost., ne rileva la fondatezza, in ragione dell'assenza di un coerente apparato giustificativo a sostegno di argomentazioni che, solo astrattamente, sarebbero riconducibili ad un difetto di ragionevolezza o ad una violazione del principio di eguaglianza; maggiormente circoscritta e opportunamente argomentata è, invece, la censura relativa all'art. 27, comma terzo. Cost.

La Corte, esaminando la questione sottoposta, conclude per una non fondatezza nel merito. L'espulsione alternativa alla detenzione di cui all'art. 16, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, avrebbe una struttura ibrida; da un lato, in ragione dell'effetto sospensivo sull'esecuzione della pena, deve essere adottata dal Magistrato di sorveglianza, mentre dall'altro anticipa l'espulsione amministrativa, che in ogni caso opererebbe al termine dell'esecuzione in ragione dell'irregolarità del soggiorno. Tali rilievi restituiscono il quadro di una fattispecie complessa, nella quale lo Stato sospende temporaneamente la propria pretesa punitiva, disponendo un'estinzione della pena laddove lo straniero non rientri irregolarmente nel territorio italiano entro il termine di dieci anni dall'espulsione. In caso contrario, la pretesa punitiva statale si riespande.

La Corte costituzionale, inoltre, si sofferma sulla natura amministrativa dell'espulsione in luogo della detenzione. Di là dalla competenza riconosciuta al Magistrato di sorveglianza all'adozione del provvedimento, le argomentazioni addotte a favore di tale natura e all'accostamento con altre forme di espulsione amministrativa sono molteplici; anzitutto, ne è testimonianza lo stesso meccanismo di rinvio interno, operato dall'art. 16, comma quinto, all'art. 13, comma secondo, del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamando i presupposti dell'espulsione amministrativa e delle garanzie, con il rimando all'art. 19 per le ipotesi di vulnerabilità dell'interessato. In secondo luogo, si pone enfasi su alcuni elementi sostanziali e formali, quali la forma del provvedimento, cioè il decreto motivato, l'affidamento delle modalità di esecuzione al questore e gli effetti della misura, con la quale si dispone l'allontanamento dal territorio nazionale e l'obbligo di non farvi rientro entro un certo termine. In relazione a tale ultimo profilo, si osserva come la misura censurata, di fatto, anticipi l'esito che si produrrebbe in ogni caso una volta espiata la pena. Ulteriori considerazioni vengono poi svolte circa il sistema di garanzie processuali di cui si correda, consistenti nel rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa tramite la possibilità di presentare opposizione al decreto motivato adottato dal Magistrato di sorveglianza e nella sospensione dell'esecuzione dello stesso fintantoché non siano decorsi i termini per l'impugnazione o non si giunga alla decisione del Tribunale di sorveglianza (art. 16, commi sesto e settimo, del d.lgs. n. 286 del 1998). Anzi, prosegue la Corte, tali garanzie nel corso del tempo risultano essere implementate anche sotto il profilo sostanziale, stante l'obbligo del Magistrato di sorveglianza di acquisire tutte le informazioni necessarie all'accertamento dei presupposti legittimanti l'espulsione e l'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dei divieti di espulsione per particolari condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.



A tali garanzie si connette un processo valutativo che porta la Corte ad escludere la presenza di un automatismo applicativo, dovendo il Magistrato di sorveglianza procedere ad un bilanciamento delle condizioni personali e familiari dell'interessato, nel rispetto del contraddittorio.

3. Il commento

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale torna a pronunciarsi in merito alla misura dell'espulsione alternativa alla detenzione di cui all'art.16 del d.lgs. n. 286 del 1998. Sin dalle ordinanze [n. 226](#) e [422](#) del 2004 era stata attestata, infatti, la sua natura amministrativa, trovando una eco costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Quest'ultima, tuttavia, accompagnava tale riconoscimento con alcune considerazioni circa il carattere atipico della misura «nel senso che costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, ma non una sanzione amministrativa» (Cass., sez. I pen., 24 gennaio 2006, n. 4429), con finalità deflative della popolazione carceraria. Un tentativo di inquadramento dell'espulsione alternativa alla detenzione nel contesto di una misura di carattere penale è stato, invece, operato dalla prima dottrina, enfatizzando l'esigenza di una maggiore valorizzazione del principio rieducativo. Una tale posizione si giustifica in ragione della possibilità di disporre la misura sulla base del *quantum* di pena ancora da espiare – e non a quella, nel complesso, irrogata – e dunque anche a chi sia sottoposto a pene detentive di lunga durata, di fatto vanificando l'eventuale percorso rieducativo già in parte espletato. È proprio questo rilievo a trovare ampio spazio nelle doglianze del giudice *a quo*, il quale pone l'accento sul «percorso rieducativo già intrapreso dal soggetto da anni», del quale si sottolinea un'attiva partecipazione al programma trattamentale e la fruizione di un permesso premio, a testimonianza di un concreto *iter* di reinserimento nel tessuto sociale.

In tale contesto, la Corte costituzionale, pur ribadendo le posizioni circa la natura della misura e non accogliendo la prospettazione di un automatismo sanzionatorio nella disposizione censurata, comunque prende atto del diritto vivente consolidatosi, volto a dilatare i margini di discrezionalità del Magistrato di sorveglianza al momento dell'adozione della misura espulsiva. Ciò si deve ad un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del successivo art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall'art. 16, comma nono, da cui è emersa la natura non tassativa delle ipotesi ostative all'espulsione. La Corte di cassazione, infatti, ha costantemente ritenuto tali ipotesi suscettibili sia di interpretazione estensiva, sia di integrazione analogica, in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, volta al riconoscimento di limiti ulteriori all'esecuzione dell'espulsione, anche prima del loro espresso recepimento normativo, escludendola quando essa comporti un irreparabile pregiudizio al diritto alla salute ovvero esponga l'interessato al rischio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine (si veda, da ultimo, Cass., sez. 1 pen., 7 aprile 2025, n. 13514).



Michela Cicino*

Reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi e compressione del diritto alla difesa

[Sentenza Corte costituzionale n. 78 del 2025](#)

1. Il caso

Con [ordinanza n. 198 del 2024](#), il Tribunale di sorveglianza di Sassari solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma terzo, della legge n. 354 del 1975, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo ai permessi di necessità.

La questione origina in sede di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale si rigettava una richiesta di permesso di necessità. Le ragioni sottostanti al diniego venivano individuate nella persistenza della pericolosità sociale dell'interessato e nell'assenza di un imminente pericolo di vita del familiare, la cui patologia oncologica metastatizzata era posta alla base dell'istanza.

Il provvedimento, depositato il 4 aprile 2024 e notificato all'interessato il successivo 6 aprile, è stato oggetto di reclamo da parte del detenuto il giorno stesso, seppur con «riserva dei motivi a mezzo difensore». Quest'ultimo, ricevuta la notificazione del provvedimento in data 8 aprile, richiede nelle 24 ore successive la documentazione alla base della decisione alla cancelleria del Tribunale. Il 16 aprile, dopo aver ricevuto il materiale richiesto, propone il reclamo corredato dai motivi.

In merito alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice *a quo* ritiene che, stante la natura perentoria del termine di ventiquattro ore contenuto nell'art. 30-*bis* ord. penit. e il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di un'assimilazione del reclamo ad un'impugnazione, senza che sia pertanto possibile fare riserva dei motivi da esplicitare oltre il termine stabilito, la disposizione in esame si ponga in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. Poiché, infatti, il procedimento contempla un contraddittorio di tipo differito, l'interessato e il difensore possono accedere alle risultanze dell'istruttoria solo successivamente al deposito del provvedimento. La nitidezza del dettato legislativo, nell'imporre un termine di ventiquattro ore, comporta una serie di attività funzionali alla redazione del reclamo che risultano, di fatto, inesigibili.

A tali rilievi, inoltre, si aggiunge una censura con riferimento all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, infatti, con [sentenza n. 113 del 2020](#), ha già dichiarato l'illegittimità del termine di ventiquattro ore per il reclamo avverso il diniego del permesso premio di cui all'art. 30-*ter* ord. penit., individuando nel termine di cui all'art. 35-*bis* ord. penit. un idoneo punto di riferimento legislativo. L'urgenza che connota il procedimento previsto dalla disposizione censurata non giustificerebbe, infatti, una disciplina più restrittiva, poiché l'esigenza di tempestività non esclude l'interesse del detenuto a proporre celermente reclamo motivato. L'applicazione del termine ordinario di quindici giorni, individuato dalla citata pronuncia, dunque, non determinerebbe disfunzioni.

Costituitosi a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, ritenendo come la natura perentoria

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

del termine di ventiquattro ore sia giustificata da esigenze di semplicità e celerità sottese alla procedura. Parimenti infondata, inoltre, sarebbe la censura relativa all'art. 3 Cost., in quanto la sostanziale divergenza tra permessi di necessità – fondati su sul principio di umanità della pena e alla sussistenza di presupposti oggettivi ed eccezionali – e permessi premio rende impraticabile addurre una violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza.

2. La decisione

La Corte costituzionale riconosce la fondatezza delle questioni con riferimento all'art. 24 Cost., ritenendo assorbite le censure sollevate in relazione all'art. 3 Cost. L'effettività del diritto alla difesa, infatti, subisce un pregiudizio ingiustificato per un duplice ordine di ragioni: da un lato, per l'oggettiva difficoltà di fruizione dell'assistenza tecnica di un difensore in un lasso di tempo così breve e, dall'altro, per l'impossibilità pratica che il difensore stesso apprenda la documentazione posta alla base dell'istruttoria di un procedimento che si svolge, peraltro, senza contraddittorio.

Richiamando la propria giurisprudenza (analogamente all'ordinanza di rimessione, si veda [sent. n. 113 del 2020](#) e, da ultimo, sentt. [31](#) e [37 del 2025](#)), riconosce nel termine di cui all'art. 35-bis, comma quarto, ord. penit., un referente idoneo a sopperire al *vulnus* in esame. Inoltre, la Corte precisa come, seppure vi sia una diversità di *ratio* tra il permesso di necessità e il permesso premio, nulla osta all'equiparazione dei termini per il reclamo, in quanto sarebbe nell'interesse del detenuto proporre impugnazione nel più breve tempo possibile, consentendo la successiva pronuncia del giudice del reclamo nei dieci giorni previsti dall'art. 30-bis, comma quarto, ord. penit. Poiché, infine, la pronuncia è volta al rafforzamento del diritto di difesa del detenuto, si specifica come un'analogia estensione del termine non si applichi al reclamo del Pubblico ministero di cui all'art. 30-bis, comma terzo, ord. penit.

La Corte costituzionale, dunque, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.

3. Il commento

La decisione in esame si inserisce nel percorso argomentativo già inaugurato dalla [sentenza n. 113 del 2020](#), con la quale condivide la posizione circa lesione del diritto di difesa del detenuto derivante dalla previsione di termini per la proposizione del reclamo eccessivamente contratti. Con riferimento al permesso premio e, oggi, anche al permesso di necessità, si ribadisce come la previsione di un lasso temporale di sole ventiquattro ore per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza si ponga in contrasto con il prisma di attività prodromiche all'esercizio effettivo del diritto di difesa. Queste, nel caso di specie, non si individuano solo nella difficoltà di avvalersi di una difesa tecnica in tempi ragionevoli ma anche nell'impossibilità di accedere tempestivamente al materiale valutato dal magistrato allo scopo di contrastare efficacemente le ragioni del diniego. In continuità con la precedente pronuncia, la Corte costituzionale individua nel meccanismo del reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis ord. penit. un parametro idoneo a garantire un equilibrio più adeguato tra le esigenze di celerità del procedimento e l'effettività delle garanzie difensive dell'interessato.

È da evidenziarsi, inoltre, il superamento del *discrimen* che si operava tra i permessi premio e i permessi di necessità ai fini di una potenziale equiparazione dei termini per il reclamo. Già con la

pronuncia [n. 235 del 1996](#) (e, successivamente, nella citata [sent. n. 113 del 2020](#)), infatti, la Corte si era espressa nel senso di una distinzione funzionale tra i due istituti che avrebbe reso tale parificazione un'opzione «non ragionevole». Con la sentenza in esame, si statuisce come la connotazione urgente del permesso di necessità non può, da sola, giustificare una compressione così radicale del tempo concesso al detenuto per reagire a un provvedimento negativo, potendo l'interessato comunque calibrare l'esercizio del rimedio in modo compatibile con le esigenze di immediatezza. Il superamento della precedente impostazione, interamente imperniata sulla natura della misura, è da ascrivere, dunque, alla centralità attribuita, già dalla stessa ordinanza di remissione, all'art. 24 Cost.



Stefania De Dominicis*

L'istanza di liberazione anticipata non richiede uno specifico interesse

Sentenza Corte costituzionale n. 201 del 2025

1. *Il caso*

La questione trae origine da due ordinanze di rimessione, del 25 marzo 2025 e del 10 marzo 2025, con cui i magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. e, il solo magistrato di Napoli, in riferimento all'art. «111, settimo [recte: sesto] comma», Cost., rispettivamente, del comma terzo e dell'intero disposto dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112». Nel dettaglio, il magistrato di sorveglianza di Spoleto censura la norma «nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo»; il magistrato di sorveglianza di Napoli nella parte in cui «subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori), o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione, ovvero nella parte in cui si impone al detenuto, per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per le quali si richieda il beneficio stesso».

I giudici *a quibus*, chiamati a decidere su differenti istanze di liberazione anticipata da ritenersi inammissibili alla luce dell'attuale disciplina, ritengono che l'intervenuta modifica del procedimento ad opera del d.l. 92 del 2024, trasformando l'istanza per la concessione del beneficio da regola ad opzione residuale, disincentiverebbe il condannato dal procedere nel cammino rieducativo, impendendogli di cogliere in breve tempo i risultati raggiunti e di conseguire un percorso di progressiva maturazione personale e il reinserimento sociale sin dall'inizio dell'esecuzione penale. Ciò, in quanto la persona detenuta non potrebbe più confrontarsi periodicamente, tramite richiesta, con il magistrato di sorveglianza e percepire la sua progressione ovvero «l'eventuale gravità, di comportamenti involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata», né l'organo giurisdizionale sarebbe posto nella condizione di valutare gradualmente tale cammino poiché chiamato a decidere solo in momenti prefissati, con possibili accumuli «di ritardi pregiudizievoli». La nuova disciplina determinerebbe, pertanto, una «sostanziale vanificazione dell'effetto psicologico di rafforzamento dei propositi rieducativi» dell'istituto in contraddizione con la sua stessa *ratio*, e una maggiore afflittività della pena, non consentendo al condannato per lunghi periodi di conoscere l'esito del giudizio sulla concessione del beneficio, facendo assumere alla liberazione condizionale le sembianze di un premio «esibito (ma solo sperato)» e una «funzione servente rispetto alle misure alternative alla detenzione» con conseguente violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.

I magistrati di sorveglianza rilevano, inoltre, l'irragionevolezza di mantenere una valutazione semestrale sulle condotte del condannato in assenza di un diritto dell'interessato a conoscerne l'esito, tanto più evidente per i detenuti che avevano già ottenuto in passato tale riconoscimento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; nonché il solo magistrato di sorveglianza di Napoli la

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Camerino.

complessità di un giudizio realistico ed effettivo intervenuto a distanza di tempo dai periodi di valutazione e la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., risultando in tale contesto complessa una motivazione attendibile del provvedimento giurisdizionale.

È intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiedeva di dichiarare inammissibili le cesure sollevate dal magistrato di sorveglianza di Napoli relative all'art. 111, sesto comma, Cost. e all'art. 3 Cost.; eccepiva, inoltre, la mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata; nonché, in entrambi i giudizi, l'infondatezza delle questioni poiché rientranti nella discrezionalità del legislatore e non contrastanti né con la funzione rieducativa della pena, né con l'art. 3 Cost., né con l'art. 111, sesto comma, Cost.

Nelle more della decisione veniva approvato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 settembre 2025, «uno schema di decreto di modifica del d.P.R. n. 230 del 2000, finalizzato a dare attuazione, tra l'altro, all'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito».

2. La decisione

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i giudizi in larga parte sovrapponibili e circoscritti al terzo comma dell'art. 69-*bis* ord. penit., si sofferma brevemente sul quadro normativo in cui si inserisce la liberazione anticipata (art. 54 ord. penit.). Dalla ricostruzione operata del Giudice delle leggi emerge che l'istituto, nel concedere al detenuto una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione, ha la funzione di consentire un più efficace reinserimento sociale in quanto non solo abbrevia il periodo di detenzione ma anche la durata della pena per accedere ai permessi premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale. L'originario art. 69-*bis* ord. penit. prevedeva l'istanza dell'interessato, quale regola generale, che poteva essere presentata in qualunque momento ritenuto opportuno dopo la conclusione di ciascun semestre. Con la nuova disciplina, improntata ad esigenze di semplificazione e riduzione del carico dell'ufficio di sorveglianza, l'accertamento dei presupposti avviene d'ufficio ai sensi dell'art. 69-*bis*, commi 1 e 2, ord. penit., ossia in presenza di un'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari «rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata»; istanza che deve essere presentata «a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso» alla misura o ai benefici; ovvero, in assenza di tale richiesta, nell'ipotesi in cui manchino novanta giorni al maturarsi del fine pena. L'istanza dell'interessato diviene, dunque, residuale in quanto formulabile solo in presenza di «uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2» da indicare «a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima» e da individuarsi, alla stregua della relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024, nell'ottenimento dello scioglimento del cumolo delle pene. La Corte richiama, inoltre, le ulteriori innovazioni normative avvenute ad opera del richiamato d.l. che ha inserito un nuovo comma 10-*bis* all'art. 656 c.p.p. e del d.P.R. n. 176 del 2025 che, nelle more della decisione, ha introdotto un comma 5-*bis* all'art. 26 reg. ord. penit. e un comma 1-*ter* all'art. 103, reg. ord. penit. Tali innovazioni hanno riguardato, rispettivamente, l'indicazione nell'ordine di esecuzione delle detrazioni spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata in presenza di una condotta partecipativa, la comunicazione della valutazione negativa da parte della direzione circa la partecipazione all'opera di rieducazione e la possibilità di proporre istanza al magistrato di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 69-*bis*, comma 3, ord. penit.; le ultime due introdotte, come risulta dalla relazione illustrativa, per superare l'incertezza circa l'esito del giudizio per il detenuto.



Poste, tali premesse normative, la Corte analizza le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato con riguardo alle censure mosse dal magistrato di sorveglianza di Napoli, dichiarandole infondate e prosegue ritenendo, altresì, non accoglibile l'eccezione relativa alla mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.

Nel merito, le questioni sollevate dai giudici *a quibus* con riguardo a tutti i parametri invocati sono, secondo la Corte costituzionale, fondate. Il Giudice delle leggi rileva, invero che «la pur ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria», non può determinare «un *vulnus* al principio della finalità rieducativa delle pene», espressamente richiamata al terzo comma, dall'art. 27, Cost. Le pene, infatti, devono tendere alla rieducazione del condannato ed è compito di tutte le istituzioni garantire tale finalità, costituzionalmente necessaria, che si esplica anche per il tramite dell'«istituto chiave» della liberazione anticipata. Il Giudice delle leggi precisa, infatti, che, già nel 1983, con la [pronuncia n. 274](#), aveva evidenziato la funzionalità rieducativa della disciplina della liberazione anticipata. Quest'ultima, invero, come rilevato nella [sentenza n. 276 del 1990](#), sollecitava la partecipazione del condannato, consentendoli di cogliere in un breve lasso di tempo il premio derivante dall'adesione all'opera di rieducazione, garantendo allo stesso una detrazione della pena per ogni semestre espiato. Inoltre, la Corte, richiamando quanto affermato nella recente [sentenza n. 17 del 2021](#), sottolinea l'importanza, fin dall'inizio dell'esecuzione, di una valutazione tempestiva del comportamento del condannato per consentire l'insorgere di un'abitudine partecipativa.

L'attuale meccanismo di accertamento d'ufficio, prosegue la Corte, intervenendo in un momento avanzato dell'espiazione della pena, priva il beneficiario di un riscontro periodico circa l'andamento del percorso intrapreso. La valutazione frazionata, tramite l'istanza dell'interessato, rappresentava da un lato, un importante stimolo per il condannato a intraprendere il cammino rieducativo per il suo reinserimento sociale, tramite la prospettazione periodica e concreta dell'anticipazione «del fine pena e del termine per l'accesso ai benefici», coerentemente con i principi di progressività e flessibilità della pena, che coinvolgono contemporaneamente il suo senso di responsabilità e quello del sistema penale, dall'altro lato, l'occasione per modificare il proprio comportamento nelle ipotesi di diniego della liberazione anticipata, «sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale».

L'attuale disciplina, all'opposto, non consente al condannato di percepire la meritevolezza o, al contrario, l'«inadeguatezza rispetto alle aspettative dell'ordinamento», del cammino di revisione critica intrapreso, né eventualmente di modificare, in tempo ed efficacemente, il proprio comportamento per ottenere il beneficio né, altresì, di fare affidamento su un diritto certo alla riduzione di pena di cui fruire in futuro, sussistendone il riconoscimento solo in presenza di un'effettiva rilevanza del beneficio sulla vita del detenuto.

Pertanto, secondo la Corte, la disciplina censurata risulterebbe illegittima per contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto «distonica rispetto alla stessa finalità dell'istituto della liberazione anticipata» quale «strumento atto a favorire» la finalità rieducativa «integrandosi altresì con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale», con l'art. 3 Cost. per «irrazionalità *intra legem*» e con l'art. 111, sesto comma, Cost., «rendendo arduo per il giudice l'adempimento del suo dovere costituzionale di motivare il provvedimento» a distanza di tempo dai semestri oggetto di valutazione sulla base di documenti rispetto ai quali risulta difficile chiedere chiarimenti all'amministrazione e al detenuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Il Giudice delle leggi si sofferma, dunque, sugli ulteriori interventi normativi al fine di verificare la loro capacità «di elidere i vizi di illegittimità costituzionale» rilevati. L'introduzione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., nell'ordine di esecuzione dell'indicazione delle detrazioni fruibili a titolo di liberazione anticipata in caso di partecipazione all'opera di rieducazione non viene ritenuto dalla Corte sufficiente in quanto da un lato, era un'informazione già desumibile dalla sola lettura del dato

normativo e, dall'altro lato, è un elemento incapace di compensare il venir meno della verifica periodica e individualizzata effettuata dalla magistratura di sorveglianza sull'andamento del percorso trattamentale nonché inidoneo «a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre, e a consentire allo stesso condannato – anche grazie ai colloqui con il magistrato e con l'amministrazione penitenziaria – di superare tali criticità». Altresì, le modifiche apportate al regolamento penitenziario, ai sensi dei nuovi commi 5-*bis* dell'art. 26 e 1-*ter* dell'art. 103, pur attenuando, secondo la Corte, i «profili di frizione con la finalità rieducativa della pena, di irragionevolezza intrinseca e di contrasto con i principi del “giusto processo” nella fase esecutiva della pena», non sono atte a superarli. Non appare, infatti, alla Corte sufficiente la possibilità di esperire un reclamo a fronte di una valutazione negativa della direzione.

Ciò, in quanto, il giudizio sui presupposti della liberazione anticipata spetta unicamente al magistrato di sorveglianza, che ben potrebbe, a fronte di un giudizio non univoco dell'amministrazione, valorizzare elementi ulteriori rispetto alle relazioni della direzione, e addivenire ad una diversa conclusione rispetto a quella prospettata con conseguente incertezza per il detenuto, sino al momento in cui i potenziali premi diventino in concreto fruibili, circa il proprio fine pena.

Di conseguenza rimane di assoluta importanza, «nell'ottica dell'efficacia del complessivo percorso rieducativo», la possibilità per il detenuto di richiedere la liberazione anticipata semestre per semestre.

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, illegittimo l'art. 69-*bis*, comma terzo, ord. penit. nella parte in cui condiziona la possibilità per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse. Permane, invece, l'obbligo, introdotto dal d.l. n. 92 del 2024, di valutare *ex officio* i presupposti per la liberazione anticipata ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, che non viene ritenuto dalla Corte oggetto di censura da parte dei rimettenti.

3. Il commento

Con la presente pronuncia la Corte costituzionale si sofferma sui principi di recupero, reinserimento e rieducazione discendenti dal comma terzo dell'art. 27 Cost. e sul centrale ruolo svolto dalla liberazione anticipata per consentire al detenuto di intraprendere un effettivo percorso «di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile».

La liberazione anticipata non si configura, infatti, come uno strumento meramente algebrico di riduzione della pena ma quale istituto funzionale ad accompagnare il detenuto nel cammino intrapreso, incoraggiandolo progressivamente a «ritrovare in se stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l'art. 27, terzo comma, Cost.».

Ciò, tramite la possibile instaurazione di un dialogo periodico con il magistrato di sorveglianza e con l'Amministrazione penitenziaria che gli consente di avere un'effettiva percezione sulla propria condotta e, altresì, di scandire il tempo della detenzione nella prospettiva del progressivo avvicinarsi del fine pena e, dunque, del suo effettivo reinserimento sociale.

La Corte costituzionale ritiene, pertanto, illegittime le modifiche apportate dal d.l. n. 92 del 2024 e dal d.P.R. n. 176 del 2025 le quali, nonostante fossero volte a ridurre il carico giudiziario in materia penitenziaria, pongono non pochi problemi in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., e privano l'istituto della liberazione anticipata della sua importante funzione rieducativa.

Tale finalità, primaria e inderogabile, non sacrificabile, da perseguire attraverso la disciplina di un percorso trattamentale volto a promuovere l'autodeterminazione del condannato, impone agli



organi dello Stato di garantire all'interno degli istituti penitenziari, quali «formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, (...) forme di realizzazione della personalità paritarie rispetto alle persone libere» nel rispetto della dignità e dei diritti inviolabili dell'uomo per una successiva re-inclusione sociale.

Michela Cicino, Stefania De Dominicis
Altre pronunce in materia di esecuzione penale

Sentenza Corte costituzionale n. 2 del 2025

Questione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di assise di Cassino ha ad oggetto l'art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della l. 12 aprile 2019, n. 33, che esclude il giudizio abbreviato per i delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Il giudice *a quo*, chiamato a decidere in sede di giudizio immediato, sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata da un imputato per il delitto di omicidio aggravato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, ha ritenuto che la norma fosse lesiva del principio di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena in quanto prevede una preclusione assoluta all'accesso al rito alternativo senza distinguere le ipotesi in cui la sanzione dell'ergastolo sia conseguenza di una circostanza aggravante o dipenda da fattispecie autonome di reato. Oltretutto, secondo il giudice rimettente, la disposizione, a seguito dell'introduzione con il d.l. n. 150 del 2022, dell'art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p., che prevede la riduzione di un sesto di pena per mancata impugnazione della sentenza di condanna di un procedimento definito con rito abbreviato, darebbe origine ad una forbice edittale irragionevole. Il delitto di omicidio sarebbe, invero, sanzionato con la pena dell'ergastolo, nei casi di contestazione di una singola circostanza aggravante, e nelle ipotesi di delitto base sarebbe sanzionato, nel minimo, con la pena di sette anni, nove mesi e dieci giorni. Da ultimo, la Corte rileva che, nel giudizio immediato, la contestazione dell'aggravante preclusiva della richiesta del rito alternativo, poiché operata dal pubblico ministero senza una valutazione da parte di un giudice terzo e imparziale e in assenza di contraddittorio con le parti, sarebbe lesiva del diritto di difesa dell'imputato.

Esito

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di assise di Cassino. Il Giudice delle leggi evidenzia che non può ritenersi irragionevole precludere l'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo quanto, piuttosto, attribuire la medesima pena perpetua a fatti che si assumono abbiano un disvalore differente, circostanza, tuttavia, non oggetto di censura. Inoltre, la Corte sottolinea come la graduazione del trattamento sanzionatorio risponda al principio di proporzionalità per cui la pena deve essere adeguata all'offensività del fatto di reato e al disvalore soggettivo del fatto, determinato dal contenuto e grado della volontà criminosa (dolosa o colposa) «ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile» ([sentenza n. 73 del 2020](#); nello stesso senso, sentenze [n. 94 del 2023](#) e [n. 55 del 2021](#)). Considerazioni che sono da ritenersi accentuate nei casi di omicidio, caratterizzati in concreto da molteplici livelli di gravità. Infine, la Corte ribadisce che impedire l'accesso ai riti alternativi per determinate categorie di reati non comporta una lesione del diritto di difesa in quanto la valutazione viene, in ogni caso, sottoposta al controllo successivo del giudice e, nei casi di ingiustificata negazione, viene applicato il vantaggio sanzionatorio connesso alla scelta del rito.

Sentenza Corte costituzionale n. 7 del 2025**Questione**

Con sentenza n. 7 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato. In via consequenziale, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte di Cassazione in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 2641 c.c., ha dichiarato l'illegittimità della previsione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni utilizzati per la commissione dei reati previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile, ritenendola incompatibile con il principio di proporzionalità delle pene. Siffatta misura, infatti, stante la sua natura autenticamente punitiva e patrimoniale, deve necessariamente essere assoggettata alle garanzie proprie del sistema penalistico, ivi compresa, dunque, la proporzionalità tra la sanzione e la gravità del fatto, nonché con la situazione economica del condannato. Tale doverosa impostazione, invece, risulta disattesa dalla previsione che il giudice sia chiamato alla applicazione automatica della confisca in assenza di qualsiasi valutazione concreta del caso, rendendo la misura idonea a determinare degli effetti sanzionatori manifestamente sproporzionati e irragionevoli. In ragione di tali considerazioni, la Corte conclude per la fondatezza della questione con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE. Al contempo, riconosce l'opportunità che il legislatore appronti una disciplina in sintonia con il principio di proporzionalità, ferma restando la possibilità per il giudice di disporre, nel rispetto di tale principio, la confisca diretta ai sensi dell'art. 240 c.p.

Sentenza Corte costituzionale n. 8 del 2025**Questione**

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per minorenni di Bari, con due ordinanze del 25 marzo 2024, ha ad oggetto l'«art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera *c-bis*), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, [con modificazioni, dalla l. n. 159 del 13 novembre 2023], nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-*octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* del medesimo codice (reg. ord. n. 76 del 2024), ovvero al delitto di cui all'art. 609-*bis* c.p. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p. (reg. ord. n. 104 del 2024)», per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost.

Più nel dettaglio, secondo il giudice *a quo*, la modifica legislativa, intervenuta nelle more del processo nei confronti di due minorenni imputati rispettivamente per delitti aggravati di violenza sessuale di gruppo e di violenza sessuale, impedirebbe, sulla base di un rigido automatismo, la concessione del beneficio, con conseguente grave pregiudizio per le esigenze di rieducazione e di reinserimento sociale del minore «ma anche di quelle di protezione della collettività contro il rischio della recidiva». Il rimettente ritiene, infatti, di dover applicare il comma 5-*bis* dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, nonostante i fatti di reato siano antecedenti all'introduzione della normativa, sulla base del principio *tempus regit actum*, in quanto l'istituto della sospensione con messa alla prova, «pur avendo effetti sostanziali», sarebbe «intrinsecamente caratterizzato da una dimensione processuale».

Esito

La Corte costituzionale, dopo aver sinteticamente ricostruito la normativa in materia di sospensione del processo con messa alla prova nel processo minorile, dichiara le questioni inammissibili per difetto di rilevanza.

Secondo il Giudice delle leggi la norma censurata, poiché limita per determinate categorie di reato l'accesso al beneficio, «incide direttamente sulla disciplina sostanziale di quelle fattispecie di reato» con la conseguenza che l'istituto della messa alla prova, seppure processuale, produce effetti sostanziali tali da incidere sulla punibilità della persona. Pertanto, lo stesso deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. e, per orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte Edu, dell'art. 7 Cedu, con conseguente applicazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

Alla luce di tali considerazioni la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per minorenni di Bari in quanto l'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, non può essere applicato ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Sentenza Corte costituzionale n. 9 del 2025**Questione**

Con sentenza n. 9 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 605, comma sesto, c.p., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Esito

In merito alla censura sollevata con riferimento all'art. 76, la Corte non condivide la prospettazione del giudice rimettente, secondo cui il legislatore delegato – nell'escludere la procedibilità a querela in caso di sequestro di persona aggravato ai sensi dell'art. 605, secondo comma, numero 1), c.p. – avrebbe violato il principio direttivo di cui all'art. 1, comma 15, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che orientava l'estensione del regime di perseguibilità a querela al limite costituito dalla pena detentiva non superiore nel minimo a due anni e alla previsione che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tenesse conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio in caso di incapacità della persona offesa, per età o infermità. Ad avviso della Corte, il frammento «non si tenga conto delle circostanze» deve essere inteso nel senso di «consentire al legislatore delegato di prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela anche rispetto a ipotesi aggravate di reato la cui pena minima superi il limite di due anni fissato nella prima parte della lettera b), purché tale limite sia rispettato con riferimento alla fattispecie base [...] salvo l'ulteriore limite (indicato dall'ultima parte della disposizione) rappresentato dall'obbligo di tener ferma la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità». Si conclude, dunque, per la conformità ai principi di delega della scelta del legislatore delegato di circoscrivere l'estensione del regime di procedibilità a querela ai soli fatti previsti dal primo comma e di mantenere, invece, la procedibilità d'ufficio, anche quando sussista «una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela».

Parimenti infondata è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la necessità di avere riguardo di particolari esigenze di tutela della vittima, relativamente ai contesti familiari, risponde a specifiche esigenze avvertite anche dal legislatore sovranazionale (Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica), che giustificano la scelta di non estendere la procedibilità a querela alla specifica ipotesi aggravata del sequestro di persona commesso nei confronti del coniuge. La Corte ha quindi affermato che l'interesse alla salvaguardia dell'unità del nucleo familiare non può prevalere sulla necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali dei singoli componenti dello stesso. Inoltre, la dedotta disparità di trattamento in relazione al regime di procedibilità applicabile al coniuge e al convivente *more uxorio*, osserva ancora la Corte, laddove ritenuta fondata, potrebbe essere superata unicamente mediante l'estensione del regime di procedibilità d'ufficio anche al convivente *more uxorio*, in considerazione della medesima *ratio* sottesa alla protezione della condizione di vulnerabilità della persona offesa. Tuttavia, tale opzione estensiva non risulta percorribile, poiché determinerebbe un intervento in *malam partem*.

Sentenza Corte costituzionale n. 23 del 2025**Questione**

Con la sentenza n. 23 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma I, lettera b), del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella l. 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)».

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento con riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.

Esito

La Corte, nell'accogliere la censura prospettata, ribadisce come l'istituto della messa alla prova, la cui funzione è rispondente alle finalità di protezione della gioventù ai sensi dell'art. 31, comma secondo, Cost., non possa porsi quale strumento deflattivo, dal quale discenderebbe, si aggiunge, un'eterogenesi dei fini nel senso di un potenziale ricorso all'istituto per calcoli opportunistici dell'indagato minorenne. Al contrario, in ragione dello scopo primario di facilitare il reinserimento del minore al di fuori del sistema penale, la struttura dell'organo giudicante, composta in modo da garantire competenze pedagogiche adeguate, unitamente al costante supporto dei servizi minorili, assume un ruolo essenziale e direttamente funzionale al conseguimento delle finalità costituzionali che sorreggono l'istituto. In assenza di tali requisiti, infatti, l'applicazione della normativa rischierebbe di conformarsi a una logica del tutto differente, quella tipica dell'istituto per gli adulti.

Pertanto, conformemente all'art. 31, secondo comma, Cost., la Corte conclude che nella disposizione censurata la dizione – «giudice per le indagini preliminari» – deve essere sostituita con quella «giudice dell'udienza preliminare», con riferimento, cioè, all'organo che, a norma del comma 2 dello stesso art. 50-bis, si compone del magistrato e di due giudici onorari esperti e tale sostituzione deve operare all'interno dell'art. 27-bis nella sua interezza.

La Corte ha dichiarato infondate le ulteriori questioni, chiarendo che la norma può essere interpretata conformemente al principio di tutela del minore, atteso il ruolo dei servizi minorili in sede di predisposizione del programma rieducativo, i quali accompagnano il minore durante la prova e riferiscono al giudice. Inoltre, la proposta del pubblico ministero per la prova "semplificata" presuppone che sia stata espletata un'indagine circa il fatto-reato e le reali condizioni esistenziali del minore. Parimenti, può interpretarsi in modo conforme il termine di sessanta giorni per il deposito del programma, poiché non avrebbe carattere perentorio, potendo anzi essere prorogato per motivi giustificati su richiesta della difesa. Anche nell'ambito della prova "semplificata", il giudice mantiene la possibilità di integrare o modificare il programma rieducativo, previa consultazione con le parti e con i servizi minorili, e le attività previste possono includere interventi di tipo socio-relazionale, sempreché non pregiudichino quelli di natura scolastica o educativa.

Sentenza Corte costituzionale n. 27 del 2025**Questione**

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., «nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, e non invece trattamenti sanzionatori differenziati, non prevedendo in particolare che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall'art. 489 c.p.».

Esito

La Corte, con la sentenza n. 27 del 2025, ha ritenuto non fondate le censure prospettate, in quanto la disposizione in esame racchiude sotto un'unica cornice edittale – da uno a sei anni di reclusione – tre differenti condotte: la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso, la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso e l'utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle due categorie predette. La Corte ritiene che le prime due fattispecie non presentino un disvalore superiore rispetto alla semplice utilizzazione del documento falsificato. Ciò perché quest'ultima, nella maggior parte dei casi, implica comunque la partecipazione, seppur solo morale, del soggetto che ne fa uso. Infatti, si osserva che le informazioni contenute in quest'ultimo sono costituite da dati che solo l'interessato è in grado di fornire a chi compie la condotta materiale della falsificazione.

Infine, non è configurabile la violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento con riferimento all'art. 489 c.p. che, per le ipotesi di mero uso dell'atto falso, prevede una riduzione di un terzo della pena prevista. La Corte, infatti, muovendo dalle ragioni che hanno ispirato il legislatore del 1930 a prevedere una generale riduzione di pena per chi abbia semplicemente usato l'atto falso, senza aver concorso nella sua falsità, non ritiene tali ragioni sussistenti anche rispetto agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata. In relazione a questi, infatti, afferma che «non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione, con la conseguenza che è proprio il momento dell'utilizzazione a creare un immediato pericolo per l'interesse che il legislatore intende tutelare». La Corte conclude, dunque, per la non fondatezza delle censure sollevate rispetto al principio di uguaglianza e alla funzione rieducativa della pena.

Ordinanza Corte costituzionale n. 41 del 2025**Questione**

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'art. 656, comma 5, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sospenda l'esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal comma 6 dell'art. 656 cod. proc. pen. nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione» e gli artt. 47, commi 1 e 3-*bis*, e 47-*ter* e seguenti ord. penit. «nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare anche quando – ferma restando la valutazione degli altri presupposti – il superamento del residuo di pena di quattro anni, tre anni o due anni sia dovuto» alla medesima causa, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 Cedu.

Esito

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Bergamo in quando il giudice *a quo* ha già esaurito la propria *potestas iudicandi* rigettando l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione presentata dal pubblico ministero, facendo venire meno «l'indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate».

Sentenza Corte costituzionale n. 55 del 2025**Questione**

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Siena ha ad oggetto l'art. 34, secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di condanna per delitti commessi con abuso della stessa anziché la possibilità per il giudice di disporla, nonché nella parte in cui prevede che la durata della misura sia pari al doppio della pena inflitta anziché uguale a quest'ultima, per violazione degli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost. e dell'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Più nel dettaglio il giudice rimettente, dopo aver riconosciuto la responsabilità penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi degli artt. 81 e 572, secondo comma, c.p., ritiene che, alla luce di quanto emerso durante il processo, l'automatica applicazione della pena accessoria, nella misura stabilita dalla legge, produrrebbe effetti dannosi per l'interesse del minore; sarebbe, altresì, sproporzionata per eccesso rispetto ai fatti commessi e non risponderebbe al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Esito

La Corte costituzionale, dopo aver richiamato i propri precedenti relativi alla illegittimità delle norme che, «in ragione della condanna del genitore per specifici reati richiamati dalle medesime norme», imponevano «pene accessorie analoghe o identiche» a quella censurata (in particolare, la [sentenza n. 102 del 2020](#)), dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'automatica applicazione della pena accessoria in quanto non consente al giudice una valutazione discrezionale del caso concreto nel preminente interesse del minore, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 30, Cost.

La Corte dichiara, invece, inammissibili le questioni sollevate con riferimento all'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, in quanto evocato non già come norma interposta in rapporto all'art. 117, primo comma, Cost., ma quale parametro diretto, nonché le censure sollevate con riferimento alla durata della sospensione della responsabilità genitoriale in quanto, per un verso, contraddittorie nell'individuazione dei vizi di legittimità, prima, nella previsione di una pena fissa e poi nel *quantum* stabilito; per un altro verso, carenti di motivazione sia in ordine alla richiesta di rimodulazione della durata della pena sia con riguardo alla irragionevolezza dell'attuale previsione pari al doppio della pena inflitta.

Sentenza Corte costituzionale n. 56 del 2025**Questione**

Con la sentenza n. 56 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-*bis* c.p. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Esito

La Corte costituzionale, nel riconoscere la fondatezza della questione, ripercorre la propria giurisprudenza in merito all'art. 69, comma quarto, c.p., ribadendo come «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze (...) sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove "trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio" non potendo però giungere in alcun caso "a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale"».

Il successivo *iter* argomentativo si richiama alle sentenze [n. 74 del 2016](#) – con cui è stata dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 – e [n. 201 del 2023](#) – con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 – nelle quali la Corte ha affermato che la previsione di un divieto assoluto alla diminuzione di pena mediante l'attenuante, in presenza di recidiva reiterata, comporta una ingiustificata alterazione dell'efficacia dell'istituto premiale. Pur potendo la scelta collaborativa derivare da calcoli opportunistici e non necessariamente da un autentico ravvedimento morale, questa implica comunque un distacco reale dell'autore dall'ambiente criminale in cui l'azione delittuosa si svolge, contribuendo così a ridurre il rischio sociale connesso alla sua attività illecita. Queste considerazioni, prosegue la Corte, possono ritenersi applicabili anche alla questione in esame, per la quale si ravvisa il medesimo vizio di ragionevolezza in ragione dell'effetto di "neutralizzazione" di tale attenuante nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia recidivo.

La mancata considerazione di quest'ultimo elemento determina il contrasto del divieto di prevalenza dell'attenuante relativa al ravvedimento *post delictum* anche con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto fa sì che la pena irrogata sia percepita come ingiusta, privandola dell'idoneità ad assolvere alla sua finalità rieducativa.

Sentenza Corte costituzionale n. 74 del 2025**Questione**

Con ordinanza [n. 131 del 2024](#), il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, c.p. «nella parte in cui non prevede che – quando la recidiva di cui all'art. 99 co. 1 c.p. concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale – si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla» in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Il giudice *a quo* procede nei confronti di un soggetto imputato dei reati di cui agli artt. 612, secondo comma, c.p. in relazione all'art. 339 c.p., nonché all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per minacce aggravate dall'uso di armi e dal porto ingiustificato di strumenti atti a offendere; sulla base di precedenti condanne, inoltre, è da applicarsi la contestata recidiva semplice. A norma dell'art. 63, terzo comma, c.p., il giudice dovrebbe applicare prima l'aggravante autonoma e poi l'aumento di un terzo per la recidiva, come previsto dall'art. 99, comma primo, c.p.

Il Tribunale di Firenze osserva che, nelle ipotesi di concorso tra la circostanza aggravante ad effetto comune della recidiva semplice e una circostanza aggravante ad effetto speciale ovvero autonoma, il giudice sarebbe privato della possibilità di ricorrere al meccanismo di temperamento previsto dall'art. 63, quarto comma, c.p. Questo, infatti, consentirebbe, in presenza di più circostanze ad effetto speciale, che la determinazione della pena non avvenga mediante cumulo materiale, bensì attraverso l'applicazione della sanzione prevista per la circostanza più grave, con un incremento contenuto entro il limite di un terzo.

Dunque, l'assetto applicativo che ne deriva risulterebbe incompatibile con i canoni costituzionali di proporzionalità della pena e di eguaglianza-ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Tale incongruenza emergerebbe con particolare evidenza se si considerasse l'ipotesi di concorso tra una circostanza autonoma o ad effetto speciale e una delle forme di recidiva “qualificata” – aggravata, reiterata o pluriaggravata – disciplinate dai successivi commi dell'art. 99 c.p. La disposizione censurata determinerebbe, in concreto, un vincolo all'applicazione dell'aumento di pena nella misura fissa di un terzo previsto per la recidiva semplice che, in modo non coerente con la maggiore gravità del disvalore, non troverebbe applicazione qualora l'imputato versasse in una delle ipotesi di recidiva qualificata.

A ciò si aggiunga, a sostegno della censura relativa all'art. 27, comma terzo, Cost., come la pena risultante da siffatto meccanismo «non potrebbe mai essere percepita dal condannato come giusta ed esplicitare quindi la propria funzione rieducativa».

Esito

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, c.p., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»



In particolare, è stata rilevata l'incompatibilità con i principi di proporzionalità, individualizzazione della pena e ragionevolezza dell'assetto normativo che, nel concorso tra la recidiva semplice e una circostanza aggravante autonoma o ad effetto speciale, impone l'applicazione del cumulo materiale degli aumenti. Tale soluzione non trova adeguata giustificazione nella distinzione strutturale tra circostanze comuni e circostanze ad effetto speciale, né può ritenersi compensata dal limite massimo di pena previsto dall'art. 66 c.p.

La rigidità derivante dal dato letterale dell'art. 63 c.p. preclude, infatti, l'utilizzo del criterio moderatore di cui al quarto comma, determinando il rischio di una risposta sanzionatoria eccessiva e non proporzionata rispetto al disvalore concreto del fatto. Ne risulta un'irrazionale inversione della progressione punitiva, poiché la recidiva semplice può comportare un aggravamento più incisivo rispetto a quello previsto per la sua corrispondente forma qualificata.

In tale prospettiva, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, c.p., nella parte in cui non consente, in presenza del concorso tra una circostanza ad effetto speciale o autonoma e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, c.p., l'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità di aumento rimessa alla discrezionalità del giudice.

Sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2025**Questione**

Con le ordinanze nn. [128](#) e [227](#) del 2024 e [14](#) del 2025 i Giudici delle indagini preliminari dei Tribunali di Trento, Bergamo e Catania hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 583-*quiquies* c.p., rubricato «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», introdotto dall'art. 12, comma primo, della legge 19 luglio 2019, n. 59 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. I soli giudici dell'udienza preliminare di Bergamo e Catania hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale anche della previsione di cui al comma secondo, il quale impone l'applicazione dell'interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno quale pena accessoria, senza che sia consentita alcuna graduazione applicativa.

In particolare, la pena principale stabilita dall'art. 583-*quiquies* c.p. è ritenuta irragionevole e sproporzionata sia sotto il profilo della mancata distinzione tra le ipotesi di sfregio permanente e deformazione del viso, sia con riferimento ad altri fatti reato sanzionati con pene inferiori (quali le lesioni gravissime di cui all'articolo 583, secondo comma, c.p. e la mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis*, comma primo, c.p.). A ciò si aggiunge come, trattandosi di un reato a forma libera, il prisma di condotte sussumibili al suo interno può presentare una diversa gradazione di gravità in concreto.

Un ulteriore profilo di irrigidimento deriverebbe, inoltre, dalla inclusione della fattispecie in esame nel catalogo di cui all'art. 4-*bis* ord penit. e di come, venendo alla seconda delle censure, la pena accessoria prevista dal comma secondo dell'art. 583-*quiquies*, comportando l'interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, non consenta alcuna modulazione. Ad avviso del Tribunale di Bergamo, una tale disciplina risulta incongrua in quanto soggetta ad un'applicazione automatica anche laddove il reato non sia stato commesso all'interno di una dimensione familiare e affettiva.

Esito

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quiquies*, primo comma, c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Dichiara, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quiquies*, secondo comma, c.p. nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua» anziché «può comportare l'interdizione».

In particolare, riconosce nell'articolo 583-*quiquies* c.p. una violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena in quanto, a fronte di un minimo edittale particolarmente elevato e della possibilità che le condotte punibili a norma della disposizione censurata possono realizzarsi secondo modalità eterogenee, si determina il rischio di irrogazione di una sanzione eccessiva in concreto. Richiamando la propria giurisprudenza (in particolare, sentt. n. [68 del 2012](#), n. [244 del 2022](#), n. [120 del 2023](#) e n. [91 del 2024](#)), la Corte riconosce l'esigenza costituzionale di una "valvola di sicurezza" avente funzione di consentire al giudice di calibrare l'applicazione di pene edittali particolarmente aspre, con lo scopo di evitare che risultino sproporzionate rispetto al caso concreto. In merito alla disposizione censurata, si riconosce come l'evento dello sfregio, connotato da una minore gravità, può riferirsi anche a lesioni particolarmente modeste, sovente cagionate in contesti di minore aggressività e, peraltro, prive di dolo intenzionale.



La Corte costituzionale, tuttavia, differentemente rispetto alle precedenti pronunce evocate, non individua una grandezza di riferimento alla quale ancorare l'introduzione di una circostanza attenuante relativamente al *quantum*. Pertanto, individua il temperamento costituzionalmente imposto nell'attenuante ad effetto comune, fino a un terzo della pena.

Ritiene parimenti fondate le questioni relative alla pena accessoria, contenuta all'interno del comma secondo della disposizione censurata. La fondatezza, tuttavia, non è da rinvenirsi sulla base dell'assenza di correlazione tra il reato e gli uffici per i quali è prevista l'interdizione, come prospettato dai rimettenti, bensì nella sussistenza di un vizio rispetto all'automatismo della sanzione, alla sua fissità e perpetuità. Dunque, la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno può – e non deve – essere irrogata dal giudice, avvalendosi dei criteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., entro il limite massimo di dieci anni, stabilito dall'art. 79, comma primo, n. 1), c.p.

Sentenza Corte costituzionale n. 90 del 2025**Questione**

Con le ordinanze nn. [149](#) e [194](#) del 2024, i Tribunali di Padova e Bolzano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto tra l'articolo 168-*bis*, comma primo, c.p., l'art. 550, comma secondo, c.p.p., l'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art. 4, comma terzo, del d.l. n. 123 del 2023 con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost.

I giudici *a quibus* evidenziano come le norme censurate precludano l'accesso all'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168-*bis* c.p. per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 (di seguito, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope»). In seguito alla modifica operata dall'art. 4, comma terzo, del d.l. n. 123 del 2023, la fattispecie in esame stabilisce una risposta sanzionatoria che va da un minimo edittale di sei mesi (di cui diciotto nei casi di «fatto lieve non occasionale») a cinque anni di reclusione. Ne consegue che il quadro sanzionatorio impedisce l'accesso all'istituto della messa alla prova, poiché l'attuale massimo edittale risulta eccedente il requisito di pena detentiva sancito dall'art. 168-*bis*, comma 1, c.p.

Tale possibilità risulta, tuttavia, concessa per le ipotesi di cui all'art. 82 del «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope», rubricato «Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore», lesiva del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma censurata, generando un'evidente disparità di trattamento tra le fattispecie. Ad avviso del Tribunale di Bolzano, l'esclusione della disposizione censurata dall'ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova è, verosimilmente, un effetto non previsto e non voluto dal legislatore. La differenza di trattamento tra le due fattispecie sarebbe priva di una giustificazione e, pertanto, irragionevole. Sia la disposizione censurata di cui all'art. 82 del citato Testo unico sono accomunati dallo scopo di tutelare la salute pubblica e privata; tuttavia, è da riconoscersi come, nella fattispecie di cui all'art. 82, il bene giuridico sia esposto a un maggior pericolo, in quanto la condotta di diffusione dell'assunzione di stupefacenti coinvolge evidentemente non assuntori o, comunque, soggetti che non sarebbero autonomamente portati al consumo. Al contrario, lo spaccio di lieve entità presupporrebbe un rapporto paritario di compravendita, in cui il consumatore si approvvigiona dal reo per la soddisfazione di un desiderio di consumo maturato personalmente.

Con riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., l'esclusione della possibilità di messa alla prova contrasta con il finalismo rieducativo della pena, impedendo di riparare alla propria condotta tramite un programma appositamente elaborato e, quindi, personalizzato.

Esito

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, primo comma, del c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Anzitutto, circoscrive l'oggetto delle questioni. I *petiti*, infatti, propendevano per una pronuncia additiva che accostasse il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, considerato di lieve entità, al reato di istigazione all'uso illecito di sostanze, già previsto dall'art. 550, comma secondo, lett. c), c.p.p.

Tuttavia, ad avviso della Corte, stante il riferimento che l'art. 168-*bis* opera nei confronti all'art. 550 comma secondo, c.p.p., l'accoglimento delle questioni così come prospettate renderebbe applicabile alla fattispecie censurata l'intera disciplina prevista, da un punto di vista processuale,



del rito semplificato della citazione diretta in giudizio. Per tale ragione, a seguito di una perimetrazione del *petitum*, la questione relativa all'art. 550 c.p.p. è dichiarata inammissibile.

Risulta fondata, invece, la questione con riferimento all'articolo 3 Cost. Tra le fattispecie censurate e il *tertium comparationis* individuato nell'art. 82 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope è possibile rinvenire, seppur con diversa tipizzazione della fattispecie, un'omogeneità. Questa, infatti, è individuabile sia relativamente al bene giuridico tutelato dalle fattispecie, sia relativamente alla struttura delle fattispecie criminose, entrambe costituenti reati di pericolo presunto. A ciò si aggiunge il rilievo dirimente secondo cui all'art. 82 è riconosciuto un disvalore maggiore, riscontrabile nella più elevata risposta sanzionatoria approntata dal legislatore, pur tuttavia concedendo la possibilità di accedere all'istituto della messa alla prova. Si profila, dunque, un trattamento più incisivo per l'ipotesi dotata di minor disvalore, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Parimenti fondata risulta la censura relativa all'art. 27 Cost., in ragione della rispondenza a finalità simultaneamente premiali e risocializzanti che la giurisprudenza costituzionale riconosce all'istituto della messa alla prova.

Sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2025**Questione**

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise di Teramo ha ad oggetto, in via principale, l'art. 630, primo comma, c.p., come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 59 del 1978, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 1978 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent'anni anziché, come nella precedente disciplina, da dodici a venticinque anni, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); in via subordinata la medesima disposizione con riguardo agli stessi paramenti costituzionali, «nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione».

Il giudice *a quo*, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di tre imputati per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione rispetto al quale considera problematico applicare la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, ritiene che la forbice edittale del delitto di cui all'art. 630 c.p. sia insufficientemente ampia ed eccessivamente severa, non consentendo di commisurare la pena all'effettivo disvalore del fatto. Secondo il rimettente, l'attuale rigore punitivo della norma, frutto di un intervento legislativo emergenziale attuato in risposta all'aumento dei sequestri verificatosi negli anni Settanta, non risulterebbe più ragionevole «sotto il profilo della proporzionalità e delle finalità rieducative». A riprova di ciò, richiama i minimi edittali previsti per le fattispecie di cui agli artt. 575 (omicidio) e 289-*bis* (sequestro di persona per finalità terroristiche o di eversione) c.p. per evidenziare l'eccessivo rigore della sanzione di cui all'art. 630 c.p. nonché le pene previste agli artt. 605 (sequestro di persona) e 629 (estorsione) c.p. al fine di rilevarne l'«asimmetria sanzionatoria».

Esito

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di assise di Teramo e inammissibili le censure riferite agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3 CDFUE in quanto il giudice *a quo* non ha motivato circa la riconducibilità della controversia nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. Secondo il Giudice delle leggi il principio di proporzionalità della pena non rappresenta unicamente un criterio per valutare la legittimità delle leggi ma, altresì, un criterio per guidare l'attività ermeneutica e di applicazione delle leggi al fine di «assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto». In materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, la Corte era già intervenuta, con [sentenza n. 68 del 2012](#), al fine di mitigare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, estendendo l'attenuante della lieve entità del fatto al delitto in esame. Tale sentenza, evidenzia la Corte, fornisce preziose indicazioni sull'applicazione dell'art. 311 c.p. al fine di evitare l'irrogazione di pene sproporzionate. Tuttavia, precisa, qualora, nonostante l'applicazione dell'attenuante, persista uno squilibrio rispetto alla gravità concreta del fatto, il giudice dovrà interpretare restrittivamente la norma alla luce del principio costituzionale di proporzionalità della pena e verificare se il fatto sia effettivamente sussumibile nel reato di cui all'art. 630 c.p. Tale interpretazione restrittiva non si pone, infatti, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., qualora risponda al corretto significato della norma in rapporto alla pena prevista.

Tali criteri ermeneutici, conclude la Corte, consentono di evitare che la disposizione censurata si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Sentenza Corte costituzionale n. 117 del 2025**Questione**

La questione di legittimità costituzionale trae origine da tre distinte ordinanze di rimessione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Sassari (23 ottobre 2024), del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari (5 dicembre 2024) e della Corte di cassazione, prima sezione penale (17 marzo 2025), aventi ad oggetto l'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude la prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla [sentenza n. 86 del 2024](#) della Corte costituzionale, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. I rimettenti dubitano della compatibilità dell'art. 69, quarto comma, c.p., con riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost. per «sproporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e per la sua inidoneità alla rieducazione del condannato». Il GUP di Sassari e la Corte di cassazione ritengono, inoltre, sussistente un contrasto con l'art. 27, primo comma, Cost., poiché non sarebbe possibile individualizzare il trattamento sanzionatorio, e la Corte di cassazione e il GUP di Cagliari rilevano, altresì, un contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., atteso che l'automatismo impedirebbe la determinazione di una pena proporzionale rispetto all'offensività del fatto. I giudici *a quibus* richiamano i precedenti della Corte costituzionale sulla norma censurata e, in particolare la *ratio* della [sentenza n. 143 del 2021](#), con cui il Giudice delle leggi ha rimosso il divieto di prevalenza dell'attenuante di lieve entità del fatto rispetto al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Esito

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i giudizi ai fini della decisione in quanto analoghi, dichiara fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. e assorbe la censura relativa all'art. 25, secondo comma, Cost. Segnatamente, il Giudice delle leggi rileva che l'ampia discrezionalità del legislatore non può prescindere dal rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena. Sulla base di tali criteri la Corte ha, invero, in diverse occasioni, dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 69, quarto comma, c.p. ove vietava la prevalenza di varie circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, ossia nelle ipotesi in cui le stesse esprimevano una ridotta dimensione offensiva del fatto, un minor grado di rimproverabilità soggettiva ovvero riguardavano la collaborazione del reo a seguito del delitto. La Corte sottolinea che la censura oggetto di giudizio attiene al divieto di prevalenza di un attenuante rientrante nella prima categoria, introdotta dalla Corte, con [sentenza n. 86 del 2024](#), quale «valvola di sicurezza rispetto» al reato di rapina, connotato da un minimo edittale particolarmente elevato e da un'«ampia latitudine oggettiva» idonea a ricomprendere condotte eterogenee sotto il profilo del disvalore. La Corte richiama, dunque, le precedenti declaratorie di illegittimità relative al divieto di prevalenza di attenuanti che attengono alla dimensione offensiva del fatto, al fine di porre l'accento sulla *ratio* delle stesse ossia sulla «centralità [nel processo di individualizzazione della pena] del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole». La Corte ritiene, pertanto, sulla base di quanto rilevato nella [sentenza n. 143 del 2021](#), illegittimo l'art. 69, quarto comma c.p. nella parte in cui non consente una prevalenza dell'attenuante della lieve entità, inerente al piano dell'offensività, sull'aggravante della recidiva reiterata, che «riflettendo i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità (...) [opera] su un piano strettamente soggettivo». Ciò in quanto, la norma censurata non permetterebbe all'attenuante di funzionare quale valvola di riequilibrio sanzionatorio e al giudice di applicare una pena differenziata a fronte di condotte eterogenee nonché conforme ai principi di individualizzazione, proporzionalità e della finalità rieducativa della pena con conseguente violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

Sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2025

Questione

Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le ordinanze di rimessione della Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e della Corte di appello di Firenze, hanno ad oggetto l'art. 59 della l. n. 689 del 1981, laddove impedisce al magistrato l'applicazione di una pena sostitutiva alla detenzione rispettivamente nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all'art. 609-*bis* c.p. e di imputati per i reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. «salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-*bis*, secondo comma, c.p.», per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. e, per la sola Corte di appello di Firenze, con l'art. 76 Cost. Entrambi i rimettenti, chiamati a decidere su un'istanza di applicazione di una pena sostitutiva, ritengono la norma irragionevole e contraria alla finalità rieducativa, in quanto limitativa della discrezionalità del giudice sulla base del solo titolo astratto di reato. Inoltre, la Corte di appello di Firenze rileva che la norma, come sostituita dall'art. 71, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 150 del 2022, risulterebbe contraria alle *rationes* della l. n. 134 del 2021 che intendeva consentire al magistrato di applicare sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi laddove fosse salvaguardato il pericolo di recidiva «in coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale, sia con la necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.».

In entrambi i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza delle questioni. Si costituivano gli imputati per chiedere l'accoglimento delle questioni. L'Unione camere penali italiane depositava un'opinione scritta in qualità di *amicus curiae*, ai sensi dell'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla Corte d'appello di Firenze. Interveneva *ad adiuvandum* nel giudizio della GUP di Firenze un imputato in un procedimento penale diverso, sostenendo di avere «un interesse diretto, concreto e qualificato all'esito del giudizio».

Esito

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i giudizi ai fini della decisione in quanto concernenti questioni in larga parte analoghe, aver ribadito l'inammissibilità dell'intervento dell'imputato in un procedimento penale distinto e l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, dichiara le questioni non fondate. Il Giudice delle leggi esclude, innanzitutto, che il legislatore abbia ecceduto la delega legislativa, in violazione dell'art. 76 Cost., in quanto, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di appello di Firenze, dall'*amicus curiae* e dai difensori degli imputati, la riforma intendeva coordinare l'accesso alle pene sostitutive con le preclusioni previste per le misure alternative alla detenzione quali la semilibertà e la detenzione domiciliare. La Corte non ritiene neppure sussistente un contrasto con l'art. 3 Cost. La riforma del 2022 ha inteso, invero, introdurre accanto alla pena detentiva ulteriori strumenti sanzionatori in coerenza con la previsione di cui all'art. 27, terzo comma Cost., che parla di pene al plurale, da applicare a tipologie di reato individuate dal legislatore secondo la sua discrezionalità, non sindacabile se non manifestamente irragionevole o sproporzionata. Secondo la Corte la scelta compiuta dal legislatore, di non consentire l'applicazione di pene sostitutive per i reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., non risulta arbitraria poiché riguarda titoli di reato accomunati dalla presunta pericolosità del condannato rispetto ai quali, oltretutto, non sussiste un dovere di disciplina differente per gli infraventunenni. La Corte esclude, infine, che una sanzione detentiva per i reati maggiormente



offensivi, purché funzionale alla rieducazione e al reinserimento sociale, possa essere lesiva dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena persegue diverse finalità e osserva, altresì, che l'ampliamento del novero delle pene per i reati meno gravi costituisce un primo passo per l'inveramento graduale «dei principi costituzionali in materia di pena».

Sentenza Corte costituzionale n. 151 del 2025

Questione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Assise di Roma, sezione prima, ha ad oggetto l'art. 69, comma quattro c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per il reato di cui all'art. 630 c.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27 commi primo e terzo, Cost. La Corte rimettente, chiamata a decidere sulle accuse mosse nei confronti di due imputati relative ai reati di cui agli artt. 630, 582, 585, 628, primo e terzo comma, numero 1, 493-ter c.p., rispetto ai quali a uno degli imputati è contestata «la recidiva specifica e reiterata» ma gli sono, altresì, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rileva che, a causa della «deroga al regime ordinario di bilanciamento delle circostanze», il trattamento sanzionatorio, in caso di condanna, sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto alla condotta contestata. Ciò, in ragione della previsione di un minimo edittale particolarmente elevato ai sensi dell'art. 630 c.p. e dell'aumento di pena previsto dall'art. 81, quarto comma, c.p., che non potrebbe escludersi in assenza di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. In punto di non manifesta infondatezza il Giudice rimettente argomenta richiamando la giurisprudenza costituzionale relativa all'illegittimità del divieto di prevalenza di molteplici circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata e gli interventi concernenti l'art. 630 c.p.

Esito

La Corte costituzionale dichiara fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte d'Assise di Roma. Più in particolare, dopo aver ritenuto rilevanti le questioni, si sofferma sul ruolo svolto dal giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e sull'importanza di rispettare gli «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» nel determinare i seppur legittimi trattamenti sanzionatori differenziati per il recidivo. Ripercorre, dunque, i casi in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., con riferimento al giudizio di prevalenza di circostanze attenuanti espressione di un minor disvalore oggettivo, soggettivo o relativo alla collaborazione del reo e sulle argomentazioni utilizzate riconducibili all'ampia divaricazione sanzionatoria nei reati base e circostanziati, caratterizzati da un minimo edittale particolarmente elevato, all'estensione della fattispecie, idonea a ricomprendere condotte eterogenee sul piano dell'offensività e alla necessaria differenziazione a fronte di una rimproverabilità soggettiva minore a parità di disvalore oggettivo del fatto. La Corte sottolinea, poi, di essere intervenuta più volte sul reato di cui all'art. 630 c.p. per mitigare l'aspro rigore sanzionatorio e di aver introdotto a tal fine, con [sentenza n. 68 del 2012](#), l'attenuante della lieve entità del fatto e, con [sentenza n. 143 del 2021](#), dichiarato l'illegittimità del divieto di prevalenza di tale attenuante sull'aggravante della recidiva reiterata. Tuttavia, rileva il Giudice delle leggi, la peculiarità della pena prevista dalla norma in esame e la sua estensione impongono di moderare la sanzione non solo in rapporto ai profili oggettivi ma anche soggettivi o atipici, cui le circostanze attenuanti generiche fanno riferimento, al fine di adeguare la misura della pena all'effettiva gravità soggettiva e oggettiva del fatto di reato, anche in relazione a elementi sopravvenuti. La Corte dichiara, pertanto, illegittimo, per il reato di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata per contrasto con il principio di proporzionalità, presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. che impone una risposta sanzionatoria corrispondente non solo all'offensività del fatto di reato, «ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo» e, dunque,



conforme al principio della finalità rieducativa della pena; per contrasto con il principio di individualizzazione della pena di cui all'art. 27, primo comma, Cost., con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost. e con l'art. 25, secondo comma, Cost., il quale «esige che la pena sia sempre (...) concepita come risposta a un singolo "fatto" di reato».

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Silvia Piergiovanni*

I colloqui visivi in condizioni di intimità: diritto soggettivo o mera aspettativa di fatto?

Cass. pen., Sez. I, sent. 11 dicembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 8

Pres. Mogini – Rel. Masi

1. Il caso

A.S., detenuto presso la casa di reclusione di Asti, richiede di svolgere un colloquio in intimità con la propria moglie ma la Direzione dell'istituto penitenziario nega l'autorizzazione, adducendo come motivazione la carenza, all'interno della struttura, di spazi idonei allo svolgimento di colloqui di tal fatta. Il detenuto censura il diniego dinanzi al competente Ufficio di Sorveglianza di Torino che, con ordinanza emessa in data 5 settembre 2024, dichiara inammissibile l'impugnazione, ritenendo che la richiesta del detenuto non integri un vero e proprio diritto, ma una mera aspettativa, non tutelabile in via giurisdizionale.

A.S. impugna allora l'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino, proponendo ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, al fine di censurare la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

In particolare, dopo aver richiamato l'art. 666, comma 2, c.p.p., in punto di legittimazione ad adire la Suprema Corte avverso il provvedimento di inammissibilità emesso *de plano*, il ricorrente invoca il contenuto della [pronuncia n. 10/2024](#), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 ord. penit., per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 Cedu, «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie». Secondo il ricorrente, infatti, alla luce della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, lo svolgimento dei colloqui intimi integra un vero e proprio diritto, limitabile solo per ragioni attinenti alla condotta del richiedente.

Se ne fa discendere l'onere, gravante sull'istituto penitenziario, di provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire l'effettivo godimento di tale diritto. Tra l'altro, anche rispetto all'adempimento di tale onere, non può negarsi che il singolo è titolare di una situazione giuridica soggettiva, potendo al più ammettersi che il diritto soggettivo degradi ad interesse legittimo, ma mai ad una mera aspettativa.

Il Magistrato di Sorveglianza adito avrebbe, quindi, dovuto ordinare all'Amministrazione penitenziaria di attivarsi, entro un termine prestabilito, al fine di rendere fruibili i colloqui in condizioni di intimità, riconoscendo che, diversamente, si sarebbe protratto un grave ed attuale pregiudizio ai diritti del detenuto, rilevante ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.

Il ricorrente si duole, infine, delle motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, in quanto la stessa giustifica il diniego in virtù di situazioni del tutto indipendenti dalla condotta da lui tenuta all'interno dell'istituto. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio all'Ufficio di Sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio.

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

2. La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 10/2024](#), infatti, «la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali del detenuto e delle sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona».

Stante la rilevanza costituzionale del bene giuridico tutelato, una sua compressione è ammessa solo se giustificata da ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'istituto penitenziario o, ancora, dalla pericolosità sociale dell'interessato o da ragioni giudiziarie.

Affermazioni che ostano in radice alla possibilità di qualificare la richiesta di svolgere colloqui con il coniuge, in condizioni di intimità, come una mera aspettativa, insuscettibile di tutela giurisdizionale.

Conseguentemente, l'impugnazione promossa da A.S. avverso il diniego opposto dall'Amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto essere qualificata come reclamo giurisdizionale ex art. 35-*bis* ord. penit., essendo stata azionata dal ricorrente per lamentare un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.

La qualificazione dell'impugnazione quale reclamo giurisdizionale comporta l'applicazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., con ricorribilità in cassazione del provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità.

Muovendo da tali presupposti, la Suprema Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia all'Ufficio di Sorveglianza di Torino, affinché provveda sul reclamo proposto.

3. Il commento

La vicenda da cui prende le mosse il ricorso manifesta con evidenza le perduranti difficoltà che si registrano, in via di prassi, nell'attuazione della decisione [n. 10/2024](#) della Corte costituzionale. Non solo in conseguenza delle pur innegabili carenze strutturali, che affliggono gli istituti penitenziari, ma anche per effetto di una certa ritrosia ad includere il diritto all'affettività, declinato anche come diritto alla sessualità, nell'alveo di quel residuo di libertà individuali incompressibili, che devono riconoscersi anche (o forse sarebbe meglio dire soprattutto, ricordando l'insegnamento contenuto nella sentenza [n. 349/1993](#) del Giudice delle leggi) a chi è già sottoposto ad un regime tanto afflittivo come la detenzione.

D'altronde, la stessa Corte costituzionale aveva invocato, ancora una volta nella sentenza [n. 10/2024](#), l'importanza di una «azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'Amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», al fine di realizzare «una tappa importante del percorso di invero del volto costituzionale della pena».

In tale prospettiva, la recente sentenza della Corte di Cassazione segna indubbiamente un passaggio importante.

A seguito dell'introduzione del reclamo giurisdizionale ex art. 35-*bis* ord. penit., infatti, l'inclusione di una posizione soggettiva tra i diritti, anziché tra le mere aspettative, garantisce al



detenuto la possibilità di censurare dinanzi al magistrato di sorveglianza l'azione amministrativa che abbia cagionato un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio dei propri diritti, ricorrendo, se del caso, anche al giudizio di ottemperanza.



Silvia Piergiovanni*

La sanzione disciplinare e il divieto di *bis in idem*

Cass. pen., Sez. II, sent. 4 dicembre 2024 (dep. 21 gennaio 2025), n. 2496

Pres. Petruzzellis – Rel. Florit

1. Il caso

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia presenta ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo dichiara improcedibile il reato di danneggiamento, contestato all'imputato H.M.I., per le condotte tenute sugli arredi presenti all'interno della camera di pernottamento in cui era detenuto nella Casa Circondariale di Bergamo. In particolare, il giudice di primo grado ravvisa le ragioni dell'improcedibilità nel divieto di *bis in idem*, trattandosi di un fatto che ha già formato oggetto di un procedimento disciplinare a carico dell'imputato, conclusosi con l'irrogazione delle sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attività in comune.

In disaccordo con la decisione del Tribunale, il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento all'art. 649 c.p.p., ritenendo escluso il rischio di doppio giudizio, alla luce delle diverse finalità perseguite dai due procedimenti e della complessiva integrazione delle sanzioni con gli stessi irrogate.

2. La decisione

La Suprema Corte accoglie il ricorso.

Sebbene la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nell'applicare il *ne bis in idem* alle ipotesi di concorrenza tra procedimento penale e procedimento amministrativo, secondo la Corte ciò non comporta l'automatica estensione del divieto anche ai casi in cui le infrazioni disciplinari, rilevanti per l'ordinamento penitenziario, integrino al contempo condotte penalmente perseguibili.

Sul tema si sono formati orientamenti contrapposti.

Da un lato, parte della giurisprudenza (in particolare, la Suprema Corte richiama Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016 (dep. 2017), n. 9184, in *CED Cass.*, rv. 269237 e Cass., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 21348, *ivi*, rv. 281227) riconosce la possibilità che la concorrenza tra i due procedimenti integri, in concreto, una violazione del divieto di *bis in idem* e, in applicazione dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso A. e B. contro Norvegia, impone una verifica, caso per caso, della sussistenza di uno stretto legame temporale e materiale tra le due procedure, nonché della proporzionalità della sanzione complessivamente irrogata rispetto al disvalore del fatto.

Tale conclusione è osteggiata dall'indirizzo, che la Suprema Corte qualifica come ormai consolidato ed assolutamente prevalente (nello specifico, vengono menzionate Cass., Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 28112, non massimata; Cass., Sez. VI, 12 novembre 2019 (dep. 2020), n. 1645 in *CED Cass.*, rv. 278099; Cass., Sez. VI, 9 maggio 2017, n. 31873, *ivi*, rv. 270852), secondo il quale deve escludersi in radice la possibilità di considerare come sostanzialmente penali le sanzioni disciplinari, previste dall'art. 39 ord. penit. Ciò non solo in virtù del diverso *nomen iuris* delle due sanzioni, ma anche perché le sanzioni disciplinari «consistono in una mera diversità esecutiva della restrizione carceraria, con modesto aggravamento di afflittività dello *status detentionis* per durata limitata (al

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

più 15 giorni) e grado di inasprimento (che non comporta mai l'isolamento totale dell'individuo né la perdita definitiva di una facoltà)».

Aderendo a quest'ultima interpretazione, la Suprema Corte ritiene fondate le doglianze formulate con il ricorso dal Procuratore Generale e, conseguentemente, annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per un nuovo giudizio. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, il giudice *a quo* ha acriticamente aderito all'indirizzo interpretativo più favorevole all'imputato, omettendo qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti cui la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo subordina la violazione del divieto di *bis in idem*.

3. Il commento

La sentenza in commento si iscrive nel solco di un pericoloso arretramento delle tutele, garantite alla persona detenuta a fronte dell'irrogazione di una sanzione disciplinare. A dispetto di quanto affermato da quello che la Suprema Corte qualifica come orientamento maggioritario, infatti, sanzioni disciplinari come l'esclusione dalle attività in comune, lungi dal rappresentare una mera modalità esecutiva della pena, si connotano per un grado di afflittività tale da esporre a serio pericolo la salute psicofisica dell'interessato. D'altronde, proprio tale consapevolezza ha indotto il legislatore ad imporre che l'applicazione della sanzione *de qua* sia accompagnata da uno stringente controllo sanitario, non solo in via preventiva, ma anche durante tutta la durata della sua esecuzione. Ma vi è di più. Come noto, proprio a fronte dell'irrogazione delle sanzioni più gravi dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e dell'esclusione dalle attività in comune, l'art. 69, comma 6, lett. a), ord. penit. estende anche al merito il sindacato del magistrato di sorveglianza, adito mediante reclamo giurisdizionale. Previsione che risulterebbe del tutto priva di *ratio* qualora si negasse la potenzialità lesiva intrinsecamente connaturata alle sanzioni disciplinari più gravi.

Non resta che auspicare una rimeditazione di questa netta esclusione delle sanzioni disciplinari dalle ipotesi sanzionatorie di natura sostanzialmente penale, aderendo alla più garantista concezione della *matière pénale* di stampo convenzionale. Inoltre, deve considerarsi che, seppur con specifico riferimento al doppio binario sanzionatorio operante in materia di tutela del diritto d'autore, la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 149/2022](#), ha riferito la garanzia del *ne bis in idem*, «declinata quale diritto fondamentale della persona», non solo al rischio che lo stesso fatto sia fonte di una pluralità di sanzioni, ma, ancor prima, alla necessità di «evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata». Potenzialità lesiva che risulta ancora più accentuata a fronte di una procedura, come quella di irrogazione delle sanzioni disciplinari in ambito penitenziario, priva di garanzie quali l'imparzialità dell'organo giudicante, l'assistenza tecnica e la possibilità di fornire prove a discarico, imprescindibili per l'effettività del diritto di difesa astrattamente riconosciuto al detenuto.



Silvia Piergiovanni*

Il lavoro penitenziario e il diritto del detenuto di percepire la NASpl

Cass. civ., Sez. L, ord. 14 novembre 2024 (dep. 23 febbraio 2025), n. 4741

Pres. Esposito – Rel. Orio

1. Il caso

L'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Torino conferma la pronuncia di primo grado, che ha condannato l'ente previdenziale al pagamento della prestazione NASpl in favore di A.B., detenuto presso la Casa Circondariale di Ivrea, per la cessazione dell'attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione. Prestazione la cui spettanza era stata, invece, originariamente negata dall'I.N.P.S., in sede amministrativa.

L'ente previdenziale adduce, quale unico motivo di ricorso dinanzi alla Suprema Corte, la violazione degli artt. 1, 3, comma 1, e 7 del d.lgs. n. 22/2015 in relazione all'art. 20 ord. penit.

Anzitutto, ad avviso del ricorrente, neppure per effetto delle pronunce della Corte costituzionale è possibile ravvisare una totale equiparazione del lavoro, svolto da soggetti detenuti, a quello proprio della società libera.

Non solo per le inevitabili influenze dei profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, caratteristici dell'ambiente ristretto, ma anche in considerazione di alcune peculiarità del rapporto di lavoro instaurato nel corso della detenzione. In particolare, ci si riferisce alla circostanza che il detenuto, anziché sottoscrivere un vero e proprio contratto, viene assegnato al lavoro secondo criteri predeterminati di rotazione e avvicendamento; all'ammontare del corrispettivo, non integrante una vera e propria retribuzione ma una mercede inferiore ai limiti della contrattazione collettiva; e, infine, alla funzione rieducativa e riabilitativa che caratterizza il lavoro penitenziario.

Ancora, secondo l'I.N.P.S., rispetto al lavoro penitenziario non potrebbe ravvisarsi il requisito della involontarietà della perdita dell'occupazione, cui la legge subordina la titolarità del diritto alla NASpl. Invero, secondo il ricorrente, può riconoscersi il carattere dell'involontarietà solo ad eventi che discendono dall'iniziativa del datore di lavoro e dalle sue prerogative imprenditoriali, carenti nel lavoro penitenziario dove la cessazione della prestazione lavorativa non è riconducibile ad un provvedimento datoriale, bensì alla scadenza del contratto in conseguenza del venir meno del progetto per il quale si era proceduto all'assegnazione al lavoro. Si evidenzia inoltre che, proprio in conseguenza della sua inclusione tra gli elementi del trattamento rieducativo, il lavoro carcerario esula dalle logiche imprenditoriali e di mercato ed è regolato da criteri oggettivi di assegnazione, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Da ultimo, il ricorrente rammenta che la disoccupazione involontaria, cui è subordinata la fruibilità della NASpl, presuppone anche la disponibilità ad un nuovo collocamento, secondo eventuali proposte formulate dai centri per l'impiego, condizione che non sarebbe invece compatibile con lo *status* del lavoratore detenuto.

Muovendo da tali presupposti, l'I.N.P.S. chiede quindi l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata.

Il lavoratore detenuto, in veste di controricorrente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà e difetto di tassatività, specificità e precisione dei motivi con esso formulati, deducendone l'infondatezza. In particolare, A.B. ritiene integrati i requisiti per l'ottenimento della NASpl, non solo in quanto il suo stato di disoccupazione deve considerarsi involontario, essendo frutto dello scadere del contratto di lavoro a termine e non di una sua manifestazione di volontà, ma

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

anche perché non risulta che l'attività da lui prestata sia stata affidata ad altri per rotazione. Inoltre, il detenuto riafferma la necessità che, in ottica costituzionale, sia ribadita l'equiparazione del lavoro carcerario a quello libero, affinché lo stato di detenzione non pregiudichi diritti e libertà personali.

2. La decisione

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell'I.N.P.S., così confermando il diritto del lavoratore detenuto a percepire la NASpl, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro intramurario. In via preliminare, i giudici di legittimità ricordano che, superato il regio decreto del 1931, che lo concepiva come un obbligo, il lavoro penitenziario non è più funzionale a rafforzare la portata afflittiva della pena, ma è uno degli elementi cui l'ordinamento affida il compito di favorire il reinserimento sociale del condannato. Proprio tale cambio di paradigma ha portato ad estendere anche al lavoratore detenuto la titolarità di alcuni diritti soggettivi, indubitabilmente spettanti ai lavoratori liberi. In particolare, il testo attualmente vigente dell'art. 20 ord. penit. prevede che la durata delle prestazioni lavorative non possa superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, che siano garantiti il riposo festivo, quello annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Il comma 3 della disposizione *de qua* stabilisce, inoltre, che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario debbano riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di agevolare il reinserimento sociale attraverso l'acquisizione di una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative. Ancora, l'art. 4, n. 9, del d.P.R. n. 1124 del 1965 include espressamente i lavoratori detenuti tra i beneficiari dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Suprema Corte rammenta poi che l'estensione della tutela spettante ai lavoratori detenuti deriva, altresì, dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, vengono in rilievo le sentenze n. [1087/1988](#) e n. [158/2001](#), con le quali il Giudice delle leggi è intervenuto, rispettivamente, in tema di entità della remunerazione dovuta per il lavoro penitenziario e di titolarità del diritto al riposo annuale retribuito.

Muovendo da tali premesse, i giudici di legittimità riconoscono l'equiparazione tra il lavoro penitenziario e quello svolto nella società libera, anche con riferimento al regime previdenziale. La progressiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha infatti eroso le peculiarità che connotavano in origine il lavoro penitenziario, estendendo al lavoratore detenuto «i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale, inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo. Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, ed anzi, può ben affermarsi che “il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi”».

La Suprema Corte ha dunque ritenuto di aderire all'orientamento, già precedentemente espresso con la sentenza n. 396/2024, con la quale, includendo nel concetto di involontarietà della disoccupazione tutti i casi in cui la perdita del lavoro sia riconducibile alla sfera di iniziativa o all'influenza del datore di lavoro o alle sue prerogative imprenditoriali, era stata affermata la compatibilità della prestazione NASpl con la condizione in cui versa il detenuto in stato di disoccupazione involontaria. In quel caso, l'involontarietà era stata riconosciuta a fronte dell'estinzione del rapporto di lavoro intramurario, dovuta alla liberazione del condannato per fine pena, essendo in presenza di un evento non riconducibile alla volontà del lavoratore, né dallo stesso rifiutabile in vista della conservazione del rapporto di lavoro.



Nel caso che ci occupa, l'involontarietà della perdita dell'occupazione deve ravvisarsi nella scelta del datore di lavoro di non procedere ad una nuova assegnazione del detenuto, alla scadenza dell'originario contratto a tempo determinato, secondo gli ordinari criteri di "rotazione" applicati in ambito penitenziario. Né, secondo la Suprema Corte, può assumere rilievo determinante la circostanza che lo stato di detenzione osterebbe alla possibilità per l'interessato di rendersi disponibile ad un nuovo collocamento, secondo eventuali proposte del Centro dell'impiego, condizione cui pure è subordinata la fruibilità della NASpl. Da un lato, infatti, è previsto che il detenuto disponibile al lavoro sia inserito nelle graduatorie formate, all'interno di ciascun istituto, dalla commissione costituita ai sensi dell'art. 20, comma 4, ord. penit.; dall'altro, la L. n. 56/1987 prevede, all'art. 19, comma 2, che anche detenuti ed internati possano iscriversi nelle liste di collocamento, con esonero dalla conferma dello stato di disoccupazione per tutta la durata della privazione della libertà personale.

Perciò, pur con le peculiarità dovute alla condizione in cui versa il detenuto, anche a seguito della cessazione del lavoro penitenziario devono ritenersi integrate tutte le condizioni cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla NASpl.

3. Il commento

Sebbene il lavoro penitenziario abbia ormai dismesso da tempo la valenza punitiva, che lo connotava nella vigenza del regio decreto del 1931, il cammino verso un'effettiva equiparazione al lavoro libero, in punto di diritti e di tutele, è ancora in corso. Eppure, solo un rafforzamento delle garanzie spettanti ai lavoratori detenuti è in grado di valorizzare pienamente la funzione che il lavoro svolge nell'ambito del trattamento rieducativo. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, «il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi».

Deve allora salutarsi con favore l'orientamento, che si sta via via consolidando nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale spetta anche al lavoratore detenuto il diritto a percepire la NASpl, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intramurario. Le innegabili peculiarità che contraddistinguono il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria non possono, infatti, giustificare il diniego dell'indennità, sul presupposto della carenza di involontarietà della disoccupazione. Anche quando interviene a seguito della scadenza del progetto cui il detenuto era stato originariamente assegnato e della mancata collocazione in una nuova posizione lavorativa, la disoccupazione deve ritenersi involontaria, dipendendo da cause estranee alla sfera di signoria del singolo.



Silvia Piergiovanni*

L'impugnabilità del provvedimento che decide sull'istanza di modifica delle prescrizioni per l'esecuzione dell'affidamento in prova

Cass. pen., Sez. I, sent. 14 gennaio 2025 (dep. 28 febbraio 2025), n. 8411

Pres. Casa – Rel. Russo

1. Il caso

Il giudizio dinanzi alla Suprema Corte si instaura a seguito del ricorso proposto da R.V., condannato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza di inammissibilità, pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Genova.

In particolare, R.V. ha formulato istanza di modifica delle prescrizioni impartite per l'esecuzione della misura ex art. 47 ord. penit., chiedendo di essere autorizzato a proseguire l'espiazione della pena in Romania. Il Magistrato di Sorveglianza di Massa ha, però, rigettato la richiesta, adducendo quale motivazione l'impossibilità, per le autorità rumene, di istituire un controllo sulla condotta del condannato, in virtù della tipologia di lavoro dallo stesso svolto.

Il condannato impugna, allora, con reclamo il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza, ottenendo però una declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale di Sorveglianza, in quanto mezzo di impugnazione non previsto dalla legge.

R.V. formula un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta di avere azionato un mezzo di impugnazione tipico, giacché il reclamo è previsto dall'art. 35 ord. penit. Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe, in ogni caso, dovuto convertirlo in ricorso per cassazione, conformandosi a quanto previsto dall'art. 568, comma 5, c.p.p. in tema di regole generali in materia di impugnazione. Anche rispetto ai profili di merito, il ricorso sarebbe fondato, poiché la normativa europea, recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, ammette la possibilità che la misura alternativa sia eseguita nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il Procuratore Generale chiede che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio e che, previa riqualificazione del reclamo in ricorso, lo stesso sia dichiarato inammissibile.

2. La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

In via preliminare, la Suprema Corte si sofferma sulla impugnabilità o meno del decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di modifica delle prescrizioni, impartite per l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. Sul punto, vengono in rilievo l'art. 47, comma 8, ord. penit., che attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di modificare le prescrizioni nel corso dell'affidamento in prova, e l'art. 97, comma 7, d.P.R. n. 230/2000, a norma del quale «se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale».

In entrambi i casi, non è fatta alcuna menzione del mezzo di impugnazione azionabile avverso il provvedimento del magistrato che decide sull'istanza di modifica, né la questione è stata finora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.

Anzitutto, la Suprema Corte esclude che possa venire in rilievo a tal fine il reclamo *ex art. 35 ord. penit.*, come invece prospettato dal ricorrente. L'art. 35 ord. penit. disciplina, infatti, il cd. reclamo generico, privo dei caratteri di giurisdizionalità. Al più, avrebbe potuto essere invocato il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-*bis* ord. penit., che tuttavia non avrebbe potuto comunque trovare applicazione nel caso di specie, essendo destinato alle doglianze di detenuti ed internati avverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria.

Allo stesso modo, secondo la Suprema Corte deve escludersi la permanenza di un generale potere di ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71-*ter* ord. penit., secondo il quale «avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-*ter* e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento». Invero, quest'ultima disposizione, pur non essendo stata oggetto di un'abrogazione formale, è divenuta inapplicabile a norma dell'art. 236, comma 2, disp. att. c.p.p. Conseguentemente, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la possibilità di sottoporre le decisioni del magistrato di sorveglianza al controllo di un giudice superiore è oggi subordinata alla sussistenza di una previsione espressa di legge, derivante dalla lettura congiunta dell'art. 678 con gli artt. 666 e 667, comma 4, c.p.p., ovvero da una norma speciale.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità era già giunta in passato ad analoghe conclusioni, escludendo la perdurante operatività dell'art. 71-*ter* ord. penit., dapprima, con riferimento alle materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 31461, in *CED Cass.*, rv. 234147) e, successivamente, anche rispetto ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2017, n. 30638, *ivi*, rv. 270960).

La negazione di un potere generale di ricorso avverso questi ultimi provvedimenti pone, però, nel caso di specie alcune criticità, dal momento che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza oggetto di censure non è espressione di un potere disciplinato dall'art. 678, comma 1-*bis*, c.p.p., bensì dagli artt. 47, comma 8, ord. penit. e 97, comma 7, d.P.R. 230/2000. Disposizioni che, come già rilevato, non prevedono alcun potere di ricorso per cassazione avverso le decisioni dell'organo monocratico.

La Suprema Corte ritiene però che la decisione sulla richiesta di modifica delle prescrizioni, cui deve conformarsi il condannato nell'esecuzione dell'affidamento in prova, sia comunque ricorribile per cassazione in virtù della regola generale contenuta nell'art. 111, comma 7, Cost.

Con riferimento alla diversa misura della detenzione domiciliare si è, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che ammette l'esperibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i provvedimenti, adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richiesta di modifica delle prescrizioni (i giudici di legittimità menzionano, in particolare, Cass., Sez. I, 7 novembre 2019, n. 52134, in *CED Cass.*, rv. 277884; Cass., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 47268, non massimata; Cass., Sez. I, 11 dicembre 2024 (dep. 2025), n. 1944, non massimata).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene che la natura della modifica richiesta da R.V., incidente sul luogo in cui proseguire l'espiazione della misura e, dunque, in grado di determinare «un completo cambiamento di vita dell'interessato», sia tale da qualificare la decisione del Magistrato di Sorveglianza come provvedimento che attiene alla libertà personale del condannato, con conseguente applicazione dell'art. 111, settimo comma, Cost. «Non è stata, infatti, richiesta la



modifica di una mera modalità del trattamento del soggetto sottoposto a misura alternativa, ma di una prescrizione che conforma in modo sostanziale lo *status libertatis* dell'interessato». Muovendo da tale premessa, i giudici di legittimità ritengono quindi di dovere annullare senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova che ha dichiarato il reclamo inammissibile, anziché disporre la conversione in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

Pronunciandosi poi sul merito del ricorso, la Suprema Corte ne dichiara la fondatezza. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che sia ammissibile l'esecuzione dell'affidamento in prova in uno Stato membro dell'Unione Europea, ove il condannato abbia la residenza legale ed abituale (sul punto, la pronuncia menziona in particolare Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 20977, in *CED Cass.*, rv. 279338).

In particolare, il Magistrato di Sorveglianza di Massa ha fondato il proprio rigetto sul presupposto che le caratteristiche del lavoro svolto dal condannato, implicante spostamenti sul territorio rumeno, non consentirebbero alle autorità dello Stato estero di monitorare sul rispetto delle prescrizioni impartite per una corretta esecuzione della misura. Ma, rifacendosi ancora una volta alla propria giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte rammenta che il compito di adempiere tale funzione di vigilanza grava sullo Stato di esecuzione e l'autorità italiana non può in alcun modo sostituirsi ad esso in via preventiva. Inoltre, la comune adesione all'Unione Europea garantisce che gli Stati adempiano i compiti discendenti dal principio di collaborazione secondo standard di adeguatezza reciproca.

La Corte di Cassazione annulla, quindi, senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità, pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza, e, previa riqualificazione in ricorso per cassazione del reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Massa, annulla il decreto *de quo* con rinvio all'organo monocratico per un nuovo giudizio.

3. Il commento

Con la pronuncia annotata la Suprema Corte è intervenuta a colmare un vuoto normativo in grado di incidere sull'effettività della tutela garantita ai soggetti condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione. Stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, infatti, l'assenza di un rimedio azionabile avverso le decisioni sulle istanze di modifica delle prescrizioni, cui il condannato deve conformarsi nell'esecuzione della misura, esponeva l'interessato al rischio di non poter in alcun modo censurare provvedimenti atti ad incidere, in modo più o meno permeante, sul grado di afflittività della misura. Riconducendo tali decisioni nell'alveo dei «provvedimenti sulla libertà personale», suscettibili di ricorso per cassazione per violazione di legge, la Suprema Corte ha, invece, risanato tale *vulnus*, confermando il ruolo fondamentale, svolto dall'art. 111, settimo comma, Cost., nel garantire la coerenza dell'intero sistema processuale.



Silvia Piergiovanni*

La computabilità del letto singolo non fissato al suolo nello spazio individuale disponibile

Cass. pen., Sez. I, sent. 29 aprile 2025 (dep. 9 giugno 2025), n. 21540

Pres. Boni – Rel. Russo

1. Il caso

N. P. aziona i rimedi risarcitori *ex art. 35-ter* ord. penit., al fine di denunciare le condizioni di detenzione subite. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo rigetta l'istanza, non ravvisando una situazione tale da integrare un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu. La persona detenuta presenta allora reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, contestando le modalità con cui è stato calcolato lo spazio libero calpestabile e sostenendo la necessità di detrarre anche quello occupato dai letti singoli. Il giudice di secondo grado respinge il reclamo e conferma la decisione del Magistrato di Sorveglianza, ritenendola conforme alla giurisprudenza di legittimità ed evidenziando come l'istanza sia stata motivata esclusivamente sulla base del parametro dello spazio calpestabile. Il detenuto, per mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo, censurandone il silenzio in punto di computabilità o meno del letto singolo nello spazio libero, ed aggiunge che le condizioni detentive sono state rese ancora più gravose dalla mancanza di beni di prima necessità, quali l'acqua calda e il riscaldamento nei mesi invernali.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiede l'accoglimento parziale del ricorso, in riferimento alla possibilità di calcolare o meno il letto singolo nel computo dello spazio disponibile, sostenendo l'inammissibilità per il resto.

2. La decisione

La Corte reputa il ricorso fondato.

Conformandosi all'orientamento già espresso in precedenza dalla stessa Sezione I, la Corte conferma che nel calcolo dello spazio disponibile non deve tenersi conto dell'ingombro del letto singolo, trattandosi di arredo che, quand'anche amovibile, è comunque in grado di limitare la libertà di movimento all'interno della camera di pernottamento, non potendo essere agevolmente spostato. Secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 6551/2021, infatti, nel computo dello spazio individuale disponibile si deve avere riguardo, in via esclusiva, alla porzione di superficie effettivamente calpestabile. Soltanto la superficie libera è, quindi, idonea ad integrare quello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, la cui mancanza rappresenta un indice fortemente sintomatico di violazione dell'art. 3 Cedu.

Sotto tale profilo, l'ingombro del letto singolo deve essere equiparato a quello proprio del letto a castello, giacché in entrambi i casi ne risulta irrimediabilmente compromessa la possibilità per il detenuto di muoversi agevolmente nello spazio.

Né assume rilievo la possibilità di utilizzare il letto singolo per lo svolgimento di ulteriori attività sedentarie, quale è il riposo, poiché al fine di valutare la sussistenza di un trattamento inumano e degradante è indicativo soltanto il parametro della libertà di movimento.

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

Pertanto, qualora la superficie disponibile, calcolata al netto dell'ingombro del letto singolo, ancorché non fissato a terra, risulti inferiore ai tre metri quadrati per detenuto, sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu, superabile unicamente invocando la sussistenza di fattori compensativi.

Muovendo da tali conclusioni, la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio.

3. Il commento

La pronuncia si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6551/2021, ha ritenuto di escludere l'ingombro del letto singolo dal computo dello spazio individuale disponibile. Pur non avendo esaminato nel merito la questione, in quell'occasione la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, ai fini del rispetto dell'art. 3 Cedu, viene in rilievo esclusivamente la superficie funzionale a consentire al detenuto di muoversi agevolmente nello spazio, dunque quella calpestabile.

Le dimensioni e il peso del letto singolo, anche quando non fissato al suolo, ne limitano fortemente lo spostamento, ostacolando così la libertà di movimento nella camera di pernottamento. Né vale a mitigare tale conclusione la circostanza che il letto possa essere utilizzato per svolgere ulteriori attività, quali il riposo o la lettura, trattandosi in ogni caso di opzioni che non possono ritenersi fungibili con la possibilità di muoversi liberamente nello spazio.

Di segno contrario l'orientamento interpretativo che valorizza, invece, proprio la possibilità di spostare, anche temporaneamente, il letto, ovvero di utilizzarlo per compiere ulteriori attività, al fine di giustificare il computo nello spazio individuale minimo di tre metri quadrati.

In assenza di un criterio di calcolo uniforme e unanimemente condiviso, non può che auspicarsi che il vaglio sui singoli casi muova sempre dalla consapevolezza del ruolo assunto dallo spazio, unitamente alla presenza di fattori compensativi, nella valutazione di umanità della pena.

Silvia Piergiovanni*

I colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale: quando sono ammissibili con persona diversa dai familiari?

Cass. pen., Sez. I, sent. 29 maggio 2025 (dep. 11 luglio 2025), n. 25644

Pres. Centofanti – Rel. Galati

1. Il caso

D. E., sottoposto al regime *ex art. 41-bis* ord. penit., chiede alla Direzione della Casa circondariale di Sassari, in cui è detenuto, l'autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con persona con la quale intrattiene da molti anni una corrispondenza epistolare ed una relazione sentimentale. Vedendosi opporre un diniego, il detenuto interpella il Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente, che però, a sua volta, respinge l'impugnazione. Il detenuto presenta allora reclamo al Tribunale di Sorveglianza ed ottiene, all'esito, un'ordinanza di accoglimento. Il giudice di seconde cure ritiene che, alla luce delle specificità del singolo caso, sia irragionevole il diniego opposto dalla Direzione, non condividendo la necessità di attribuire preminenza alle esigenze di sicurezza.

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza viene impugnata con ricorso per cassazione dalla Casa circondariale presso cui il detenuto si trova recluso, dal D.A.P. e dal Ministero della Giustizia.

In particolare, si contesta la violazione dell'art. 5 l. 2248/1865 all. E, per avere il giudice esteso il proprio sindacato a decisioni che sono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e tecnica e che possono, perciò, essere valutate nel merito solo a fronte di una manifesta illogicità, non ravvisabile nel caso di specie.

Si censura, inoltre, la violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 230/2000 e dell'art. 41-*bis* ord. penit., dovendo ritenersi giusta la valutazione operata dal Direttore dell'istituto, rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza ha invece omesso di considerare elementi rilevanti: da un lato, la sussistenza di rapporti epistolari attuali tra la persona con cui avrebbe dovuto essere effettuato il colloquio visivo ed altri condannati sottoposti al regime di "carcere duro"; dall'altro, il ruolo ricoperto dal richiedente e dai suoi familiari all'interno di organizzazioni di elevatissima caratura criminale.

Il Procuratore Generale richiede il rigetto del ricorso.

2. La decisione

La Corte rigetta il ricorso, ritenendo i motivi infondati.

Anzitutto, la Corte ribadisce che anche i colloqui visivi di detenuti sottoposti al regime *ex art. 41-bis* ord. penit. con persone diverse dai familiari, pur subendo forti limitazioni nei presupposti che ne legittimano l'autorizzazione, devono ricondursi al diritto soggettivo all'affettività. Conseguentemente, il giudice può valutare nel merito il bilanciamento operato dall'amministrazione tra i diversi interessi contrapposti, al fine di individuare eventuali lesioni dei diritti soggettivi coinvolti, potendosi spingere ben oltre il mero vaglio di manifesta illogicità della motivazione. Deve, quindi, escludersi che il giudice possa vedersi interdetta la cognizione sulle limitazioni a tale diritto soggettivo, per effetto della natura discrezionale del provvedimento che nega o concede l'autorizzazione.

La Corte esclude altresì che il provvedimento impugnato sia affetto da mancanza di motivazione, dal momento che il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

decisione, dimostrando di avere considerato anche l'eventuale sussistenza di esigenze di sicurezza. Esigenze che sono state, però, ritenute non configurabili nel caso di specie, in considerazione del contenuto del parere della DDA, che ha escluso la riconducibilità della donna a contesti di criminalità organizzata e non ha ravvisato ragioni di allarme nei suoi rapporti con il detenuto.

3. *Il commento*

Emerge distintamente, dalla lettura della pronuncia, il ruolo di garanzia attribuito alla Magistratura di Sorveglianza in funzione di tutela dei diritti degli individui ristretti. La Suprema Corte riafferma, infatti, con chiarezza i confini del vaglio giudiziale sulle valutazioni operate dall'amministrazione e, in particolare, dalla direzione dell'istituto, ammettendo il potere di sindacarne il merito ogniqualvolta sussistano potenziali profili di lesione dei diritti. Non fa eccezione neppure il caso dei detenuti sottoposti al regime *ex art. 41-bis* ord. penit., rispetto ai quali sono evidentemente più stringenti le esigenze di sicurezza da tenere in considerazione. Anche in tali ipotesi, resta fermo il potere del Magistrato di Sorveglianza di verificare in concreto il bilanciamento tra interessi contrapposti, operato dall'amministrazione.

Anzi, forse sono proprio queste le ipotesi in cui è ancora più necessario garantire che la Magistratura di Sorveglianza possa esplicare pienamente la propria funzione di giudice di prossimità, attesi i maggiori rischi di compressione delle libertà dei singoli per la soddisfazione di istanze di sicurezza.

La pronuncia merita attenzione anche sotto lo specifico profilo della tutela del diritto all'affettività, in quanto ne espande la portata fino a ricomprendere la possibilità di coltivare rapporti con soggetti diversi dai familiari, attraverso la fruizione di colloqui visivi.



Silvia Piergiovanni*

L'accesso alla semilibertà di un detenuto condannato per un reato ostativo non collaborante che non ha mai adempiuto gli obblighi risarcitori nei confronti delle vittime

Cass. pen., Sez. I, sent. 17 settembre 2025 (dep. 26 settembre 2025), n. 32133

Pres. Rocchi – Rel. Russo

1. Il caso

A seguito del rigetto dell'istanza di semilibertà presentata al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, V. R., detenuto in espiatione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, propone ricorso per cassazione. In particolare, nel motivare il rigetto, il Tribunale di Sorveglianza evidenzia il ruolo ricoperto dal detenuto all'interno dell'associazione mafiosa di appartenenza, nonché il già intervenuto rigetto dell'istanza volta all'accertamento della collaborazione impossibile. Ma, soprattutto, il Tribunale di Sorveglianza valorizza il perdurante inadempimento degli obblighi risarcitori, gravanti sul condannato nei confronti delle vittime dei reati commessi, considerato indice del mancato compimento del percorso di revisione critica della propria condotta, necessario per accedere alla misura alternativa. Omissione che non può neppure giustificarsi alla luce di un'eventuale condizione di indigenza economica del detenuto, essendo stato lo stesso ammesso a fruire del lavoro all'esterno, con conseguente retribuzione.

Il condannato censura l'ordinanza di rigetto, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla parte in cui il Tribunale di Sorveglianza rimarca il mancato riconoscimento della natura impossibile della collaborazione, giacché il condannato, nel corso di uno dei processi a suo carico, ha reso dichiarazioni eteroindizianti, sebbene relative a soggetto ormai deceduto.

Parimenti, il ricorrente si duole della circostanza che non sia stato dato alcun rilievo alla assenza di segnalazioni su eventuali collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Anche in merito alle obbligazioni civili derivanti dal reato, il condannato sottolinea che la fruizione del lavoro all'esterno non ha comunque consentito di superare la condizione di precarietà economica che ne aveva già giustificato l'ammissione al gratuito patrocinio, anche considerato che la retribuzione percepita, di per sé esigua, viene regolarmente inviata alla famiglia.

Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione riconducibili alla totale indifferenza del Tribunale di Sorveglianza rispetto al contenuto positivo della relazione di sintesi, emessa solo un anno prima, nella quale sono stati evidenziati i progressi trattamentali compiuti dal condannato.

Il Procuratore Generale richiede il rigetto del ricorso.

2. La decisione

La Corte rigetta il ricorso.

Anzitutto, sotto il profilo della mancata collaborazione con la giustizia, la Corte esclude qualsiasi illogicità nella scelta del Tribunale di Sorveglianza di valorizzare il mancato riconoscimento della collaborazione impossibile. Proprio le dichiarazioni eteroindizianti, rese dal condannato nei confronti di soggetto già deceduto, consentono, infatti, di ritenere che lo stesso fosse a conoscenza

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

di informazioni sui fatti oggetto di condanna e, ciononostante, abbia volontariamente omesso di riferirle.

Quanto all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, la Corte rammenta che, anche a seguito della novella legislativa del 2022, si tratta di elemento inidoneo a determinare, di per sé, l'automatico accesso alle misure alternative. Anche in tempi recenti (viene richiamata, in particolare, Sez. I, sent. 24 gennaio 2025, n. 18399), i giudici di legittimità hanno ribadito la necessità che il superamento dell'ostatività sia ancorato ad una valutazione globale degli indici che consentono di ritenere definitivamente interrotto il legame con la criminalità organizzata, anche in assenza di collaborazione con la giustizia.

Tra questi, svolge un ruolo centrale l'intervenuto adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria derivanti dal reato, fatta eccezione per i casi in cui l'interessato versi in una situazione di assoluta impossibilità. Secondo la Suprema Corte «la mera mancanza di notizie di collegamenti attuali con la criminalità organizzata non è, pertanto, sufficiente, in presenza della mancata dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, per fargli ottenere il beneficio».

3. Il commento

Tra gli indici di revisione critica, valutabili ai fini del superamento dell'ostatività in mancanza di collaborazione con la giustizia, la Suprema Corte considera particolarmente rilevante l'intervenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, che conseguono alla condanna. L'impegno economico del condannato, nella misura in cui provoca per il singolo un pregiudizio immediato e tangibile, viene considerato addirittura più affidabile della partecipazione alle attività trattamentali e della regolare condotta penitenziaria. Secondo la Corte, infatti, queste ultime, «non costando nulla all'interessato, non sono un indice decisivo dell'effettuazione di un percorso di revisione critica che consenta di ritenere sicuramente abbandonate logiche criminali, a differenza dell'adempimento degli obblighi civili, che, invece, costa all'interessato, e che, quindi, non illogicamente è stato valorizzato nella previsione di legge come elemento che rassicura di più, nel giudizio complessivo sul percorso critico di un condannato, sulla decisione di non ricorrere mai più al crimine».

Sebbene sia innegabile la necessità di garantire che i soggetti danneggiati da reati tanto efferati possano trovare almeno ristoro economico, considerare l'inadempimento delle obbligazioni civili un indice sintomatico del mancato reinserimento sociale rischia di sovrapporre piani che sarebbe invece preferibile mantenere nettamente separati.

Silvia Piergiovanni***Diritto allo svolgimento dei colloqui intimi e reclamo giurisdizionale in caso di violazioni**

Cass. pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2025 (dep. 1° ottobre 2025), n. 32376

Pres. Casa – Rel. Poscia

1. Il caso

A.I. chiede alla direzione dell'istituto penitenziario in cui è detenuto l'autorizzazione a svolgere colloqui intimi con la moglie, in attuazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 10/2024](#). Ottenuto un diniego, il detenuto presenta reclamo al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia per mezzo del suo difensore. Il Magistrato di Sorveglianza, accogliendo il reclamo, pone in capo alla Direzione dell'istituto l'onere di individuare gli spazi idonei a consentire al richiedente di esercitare il proprio diritto all'affettività e fissa a tal fine un termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Pubblico Ministero e il D.A.P. impugnano l'ordinanza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Poiché anche il giudice dell'impugnazione si esprime in senso favorevole per il detenuto, il Ministero della Giustizia presenta ricorso per cassazione.

In particolare, il ricorrente denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 35-*bis* ord. penit., avuto riguardo a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza [n. 10/2024](#). Secondo il Ministero, infatti, poiché gli istituti penitenziari risultano per lo più carenti, allo stato, di spazi utili a consentire lo svolgimento di colloqui visivi intimi, il loro eventuale diniego da parte dell'Amministrazione non potrebbe integrare un'inosservanza rilevante ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.

Inoltre, rispetto alle peculiarità del caso di specie, il Ministero ricorrente evidenzia che permangono in capo al detenuto indici di pericolosità, ostativi alla concessione di quanto richiesto. Si tratta, infatti, di detenuto in espiazione di pena per un reato di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., per il quale sono giunte conferme dell'appartenenza ad un sodalizio criminale di stampo mafioso. Da ultimo, si invocano quali elementi ostativi le condizioni materiali in cui versa la struttura in cui il detenuto è ristretto, difficilmente modificabili nel termine di 60 giorni, fissato dal Magistrato di Sorveglianza.

Il Procuratore Generale chiede il rigetto del ricorso.

2. La decisione

La Corte rigetta il ricorso, ritenendolo infondato.

Con la sentenza [n. 10 del 2024](#) la Corte costituzionale ha riconosciuto alla libertà di coltivare le relazioni affettive la natura di diritto di rango costituzionale, che l'individuo deve sempre poter esercitare, quand'anche privato della libertà personale. Solo la presenza di ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina interni, ovvero, ancora, di esigenze processuali, in caso di imputato detenuto, può giustificare limitazioni alle modalità di esercizio di tale diritto, senza poterne mai causare una compressione assoluta e insuperabile.

La possibilità di svolgere colloqui in condizioni di intimità con il partner costituisce quindi un vero e proprio diritto soggettivo, tutelabile, a differenza delle mere aspettative, mediante il reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-*bis* ord. penit.

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

Così, nel caso di specie, si ritiene pienamente ammissibile il reclamo giurisdizionale, presentato dal detenuto avverso il diniego dell'Amministrazione, al pari dell'ordine di provvedere rivolto a quest'ultima dal Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 ord. penit.

Allo stesso modo, non si ravvisano vizi nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, avendo fatto corretta applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi nella sentenza [n. 10 del 2024](#). L'accoglimento del reclamo è, infatti, motivato dalla regolare condotta tenuta dal detenuto, impegnato in attività di lavoro penitenziario e di sostegno finanziario in favore di associazioni dedicate alle vittime di mafia, nonché dalla mancanza di indici concreti di attuale pericolosità del richiedente. Né può ritenersi dirimente il riferimento alle difficoltà strutturali che connotano gli istituti penitenziari, in quanto il Ministero non ha fornito alcun dettaglio in merito alle condizioni in cui versa la casa di reclusione che ospita il detenuto.

3. Il commento

Essendo ormai incontestabile la riconducibilità del diritto allo svolgimento dei colloqui visivi intimi nell'alveo dei diritti soggettivi spettanti al detenuto, nel caso di specie l'Amministrazione tenta di sottrarsi alla reclamabilità del provvedimento di diniego, trincerandosi dietro la dedotta carenza di spazi disponibili.

Nella visione dell'Amministrazione, infatti, non potrebbero annoverarsi tra le inosservanze rilevanti ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit. quelle decisioni amministrative rese necessarie dalla mancanza strutturale di spazi, che notoriamente affligge il sistema penitenziario. Una sorta di esonero da responsabilità per inesigibilità della condotta doverosa rimasta inadempita.

La Suprema Corte contrasta tali argomentazioni, riaffermando con fermezza il diritto del detenuto ad esprimere la propria affettività e a coltivare i rapporti familiari. Solo ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina possono giustificare limiti all'esercizio di tali diritti, secondo la scrupolosa logica del bilanciamento, che deve essere in ogni caso suscettibile di verifica giudiziale.

Proprio a tal fine, è sempre ammissibile il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, così come la possibilità per quest'ultimo di adottare ordini di provvedere, rivolti all'Amministrazione.

Silvia Piergiovanni*

La competenza a decidere sull'istanza di liberazione anticipata per il periodo di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis l. 689/1981

Cass. pen., Sez. I, sent. 7 ottobre 2025 (dep. 19 novembre 2025), n. 37693

Pres. Mogini – Rel. Curami

1. Il caso

La pronuncia affronta il tema della individuazione del giudice competente a concedere il beneficio della liberazione anticipata per il caso in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 56-bis l. 689/1981.

Avendo ricevuto dalla condannata istanza di liberazione anticipata per il periodo di pena detentiva sostituito *ut supra*, il Giudice per le indagini preliminari di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiara la propria incompetenza a decidere sul merito della questione, identificando il giudice competente nel Magistrato di Sorveglianza, in ossequio a quanto affermato da Cass., Sez. I, sent. 10 gennaio 2025, n. 10302.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in qualità di esercente le funzioni di magistrato di sorveglianza, solleva conflitto negativo di competenza, evidenziando i motivi di dissenso rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la citata sentenza di legittimità. In particolare, secondo il giudice rimettente, l'applicazione della liberazione anticipata al periodo di pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità deve ritenersi di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione.

Il Procuratore Generale e la difesa dell'interessata chiedono che sia dichiarata la competenza del Magistrato di Sorveglianza.

2. La decisione

Preliminarmente, la Corte riconosce la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, atto a determinare una stasi processuale ove non risolto prontamente.

Aderendo poi all'orientamento già espresso dai giudici di legittimità (vengono richiamate in particolare Cass., Sez. I, sent. 10 gennaio 2025, n. 10302 in CED Cass., rv. 287687 – 01 e Cass., Sez. I, sent. 20 marzo 2025, n. 18955, non massimata), la Corte conferma che la liberazione anticipata è applicabile ai periodi di pena detentiva sostituiti con i lavori di pubblica utilità.

Il giudice competente a decidere sulla relativa richiesta deve identificarsi nel Magistrato di Sorveglianza, dal momento che l'art. 69-bis, comma 4, ord. penit. non lascia dubbi circa l'attribuzione a quest'ultimo del potere di adottare il provvedimento che concede o nega il beneficio. Circostanza ulteriormente avvalorata anche dal comma 5 della medesima disposizione, a norma del quale l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione del beneficio è impugnabile dall'interessato, dal suo difensore e dal Pubblico Ministero con reclamo al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente.

Nel caso di specie, pertanto, la competenza a decidere sull'istanza di concessione della liberazione anticipata per il periodo di pena detentiva, oggetto di sostituzione con i lavori di pubblica utilità, deve attribuirsi al Magistrato di Sorveglianza di Firenze.

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

3. Il commento

La possibilità di fruire della liberazione anticipata anche per i periodi di pena eseguiti nella forma dei lavori di pubblica utilità sostitutivi rappresenta un innegabile incentivo ai fini della diffusione delle pene sostitutive, in luogo delle pene detentive brevi.

Oltre a realizzare indubbi vantaggi sotto il profilo deflattivo, le pene sostitutive hanno il pregio di anticipare, già al termine della fase di cognizione, l'attuazione della funzione costituzionale della pena, scongiurando gli effetti desocializzanti del carcere, più volte posti in luce anche dalla giurisprudenza costituzionale (v., tra le molte, Corte cost., [sent. n. 3 del 2023](#)).

In punto di competenza, la loro concessione è rimessa al vaglio del giudice funzionalmente competente al momento dell'applicazione, da identificarsi nel giudice della cognizione, ovvero, nella Magistratura di Sorveglianza, in fase esecutiva.

Tale riparto di competenze non influisce però sulla titolarità del potere di concedere la liberazione anticipata, che resta appannaggio esclusivo del giudice collocato dall'ordinamento in posizione di prossimità rispetto ai soggetti ristretti. È, infatti, rimesso alla Magistratura di Sorveglianza il compito di valutare l'effettiva partecipazione attiva del condannato al percorso rieducativo, elemento che rappresenta la funzione stessa della liberazione anticipata nell'impianto costituzionale.



Silvia Piergiovanni*

L'irretroattività delle modifiche *in malam partem* apportate dal cd. "D.L. Sicurezza" alla disciplina del rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p.

Cass. pen., Sez. I, sent. 4 dicembre 2025 (dep. 9 dicembre 2025), n. 39550

Pres. De Marzo – Rel. Calaselice

1. Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso promosso dalla condannata - detenuta presso la Casa di reclusione di Bollate per momentanea indisponibilità dell'ICAM - avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ne ha rigettato la richiesta volta ad ottenere il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o madre di un minore fino ad un anno di età, ai sensi dell'art. 146, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., ovvero il suo rinvio facoltativo per grave infermità, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., o ancora, in subordine, l'applicazione della detenzione domiciliare cd. umanitaria, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit.

In particolare, il ricorso presentato dalla difesa della condannata si articola in due motivi.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 146 c.p. e 684 c.p.p. Secondo la ricorrente, infatti, l'intervenuta abrogazione dell'art. 146, comma 1, nn. 1 e 2, c.p. ad opera del c.d. Decreto Sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in l. 9 giugno 2025, n. 80) non potrebbe produrre effetti nel caso di specie, trattandosi di modifica *in malam partem*, dunque da applicare solo per il futuro, ai sensi degli artt. 11 Preleggi e 25, comma secondo, Cost. In proposito, viene richiamata la pronuncia della Corte costituzionale [n. 32/2020](#), che ha esteso anche alle norme che disciplinano l'esecuzione penale l'operatività del principio di irretroattività *in malam partem*, in luogo di quello del *tempus regit actum*, ogniqualvolta si tratti di disposizioni in grado di incidere sostanzialmente sulla natura della pena.

Nel caso di specie, poiché l'ultimo titolo posto in esecuzione riguarda una condanna divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del Decreto Sicurezza, deve trovare applicazione la normativa previgente più favorevole, con conseguente concessione del differimento obbligatorio dell'esecuzione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia, invece, la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 c.p. e 684 c.p.p., in riferimento alla richiesta di rinvio facoltativo per motivi di salute. Precisamente, si contesta la decisione del Tribunale di Sorveglianza di non concedere il differimento dell'esecuzione, né la detenzione domiciliare cd. umanitaria, in quanto la detenzione inframuraria non consentirebbe di assicurare alla richiedente livelli di cura adeguati alle sue condizioni di salute. Inoltre, la presenza di due minori, uno di età inferiore ai dieci anni e l'altro addirittura inferiore ai tre, renderebbe inopportuna la permanenza della donna in carcere, soprattutto considerata la disponibilità di un domicilio, dove è stata regolarmente reperita in sede di notifica.

Il Sostituto Procuratore Generale chiede il rigetto del ricorso.

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

2. La decisione

La Corte dichiara il ricorso infondato.

Con riferimento al primo motivo, la Corte chiarisce in via preliminare di aderire alle indicazioni fornite dal Giudice delle leggi con la sentenza [n. 32/2020](#).

Ove la modifica normativa, nelle more intervenuta, sia in grado di trasformare l'essenza della pena da eseguire, rispetto a quanto previsto al momento del fatto, si rende necessario applicare presidi di tutela analoghi a quelli che operano in presenza di modifiche che aggravano il trattamento sanzionatorio. In tal caso, infatti, la disciplina sopravvenuta non si limita ad apportare modifiche alle modalità esecutive della pena prevista dalla legge fin dal momento in cui il reato è stato commesso, ma determina l'applicazione di una pena che, nella sostanza, è altro rispetto a quanto il singolo era in grado di prevedere al tempo della condotta. Ne sono un chiaro esempio le ipotesi in cui la modifica normativa restringe l'ambito di operatività dei benefici e delle misure che consentono di eseguire la pena al di fuori delle mura carcerarie, determinando, a parità di *nomen iuris*, un diverso e più gravoso livello di privazione della libertà personale.

Secondo i giudici di legittimità, tali principi devono essere applicati anche alle misure alternative alla detenzione introdotte per tutelare il superiore interesse del minore a coltivare una relazione affettiva con almeno uno dei due genitori. Infatti, benché preordinate a perseguire tale specifico fine, le stesse devono ugualmente annoverarsi tra le modalità di trattamento più favorevoli per il condannato, che ne resta il titolare.

Ciononostante, ad avviso della Corte, le peculiarità del caso di specie non consentono di ammettere la ricorrente al differimento dell'esecuzione della pena richiesto, né alla detenzione domiciliare *ex art. 47-ter*, comma 1-*ter*, ord. penit. La condannata ha, infatti, evidenziato la disponibilità di un domicilio che non può reputarsi idoneo ai fini della custodia, circostanza che, anche nelle more della vigenza dell'art. 146 c.p., sarebbe risultata ostativa alla concessione di quanto richiesto.

Invero, secondo un indirizzo di legittimità formatosi già prima della riforma dell'art. 146 c.p., solo in presenza di un domicilio idoneo la condannata, ritenuta socialmente pericolosa, può essere ammessa a fruire della detenzione domiciliare *cd. umanitaria*, al verificarsi dei presupposti per il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione. Diversamente, qualora tale condizione non sia integrata, deve farsi ricorso alla detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47-*quinqies*, comma 1-*bis*, ord. penit., da eseguire in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Nel caso di specie, dovendo condividersi la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità del domicilio indicato e l'estrema pericolosità della condannata, deve rilevarsi che l'intervenuta modifica legislativa non ha determinato per la ricorrente alcun trattamento deteriore. Anche nella vigenza del precedente assetto normativo, la condannata avrebbe potuto esclusivamente essere collocata in ICAM, come è in effetti accaduto, sebbene la decisione non abbia potuto trovare tempestiva esecuzione per la temporanea indisponibilità della struttura.

Secondo la Corte, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso. Il rinvio dell'esecuzione per grave infermità fisica è, infatti, subordinato a due presupposti. Da un lato, deve sussistere una malattia oggettivamente in grado di esporre l'individuo ad un serio pericolo per la vita, ovvero al rischio di subire altre conseguenze dannose per il proprio stato di salute. Dall'altro, la detenzione inframuraria deve incidere negativamente sulla possibilità di accedere a trattamenti sanitari più efficaci di quelli fruibili in stato di privazione della libertà personale. È, dunque, necessario che le condizioni di salute in cui l'individuo versa siano tali da aggravare l'afflittività della detenzione, al punto da farla risultare contraria al senso di umanità.

Nel caso di specie, ad avviso dei giudici di legittimità, tali presupposti non risultano integrati, in quanto è possibile garantire adeguati livelli di cura attraverso l'apposita traduzione della condannata in ospedale, ai fini della somministrazione della terapia.

3. Il commento

Non può che essere valutata favorevolmente la decisione della Corte di conformarsi ai principi affermati dal Giudice delle leggi con la sentenza [n. 32/2020](#).

È, infatti, innegabile la necessità di riservare particolare attenzione alle modifiche normative che incidono sulle disposizioni in materia di esecuzione della pena, ogniquale volta queste dischiudono per il condannato la prospettiva di un recupero di spazi di libertà. Non tutte le disposizioni di legge sono equivalenti, così come non lo è l'impatto che ciascuna di esse può produrre sulla vita dei singoli. La possibilità di accedere a benefici penitenziari e misure alternative condiziona a tal punto la qualità dell'esecuzione della pena, da far emergere con forza l'esigenza di assicurarne la massima tutela attraverso l'estensione del principio di irretroattività in *malam partem*. Esigenza che non può che rafforzarsi ulteriormente quando la possibilità di eseguire la pena al di fuori del carcere si ripercuote sulla vita di ulteriori individui, a propria volta titolari di interessi meritevoli di protezione, tanto più se si tratta di minori.

Sembra, invece, essere passato inosservato un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Benché formalmente collocata in ICAM ai sensi dell'art. 47-*quinquies* ord. penit., la condannata si trova ristretta in carcere per indisponibilità della struttura di destinazione. Così, la detenuta finisce ugualmente per essere assoggettata ad un trattamento diverso e peggiore rispetto a quello cui avrebbe diritto, con grave pregiudizio alla possibilità di coltivare il rapporto con i minori

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO



Anna Maratea*

Colloqui intimi e organizzazione degli spazi detentivi

Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ord. 29 gennaio 2025, n. 149

1. Il caso

Nel caso in esame, l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto è stato investito della valutazione circa la legittimità di un diniego, espresso da parte della direzione della Casa circondariale di Terni, in riferimento alla richiesta di concessione, da parte di un detenuto, di un colloquio intimo (senza controllo a vista) con la compagna convivente, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024 (v., in questo documento, sezione *Giurisprudenza costituzionale*).

La direzione, nel provvedimento di diniego, dichiara di aver tempestivamente avviato le attività propedeutiche all'attuazione della pronuncia, con particolare riferimento all'individuazione di spazi idonei allo svolgimento dei colloqui riservati. Contestualmente, tuttavia, pone in luce le criticità di natura economica e infrastrutturale nonché la necessità di attendere indicazioni operative da parte degli Uffici superiori, pur confermando l'intenzione di procedere all'attuazione entro termini ragionevolmente brevi.

Avverso il diniego la persona detenuta presenta reclamo giurisdizionale, deducendo l'inadeguatezza delle attività poste in essere dall'amministrazione a dieci mesi di distanza dalla sentenza n. 10 del 2024. Il reclamante, inoltre, pone in luce l'assenza di preclusioni assolute, per i condannati c.d. ostativi, all'esercizio del diritto all'intimità intramuraria.

Su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, l'istituto penitenziario ha trasmesso una breve relazione di sintesi dalla quale emerge che il detenuto: è attualmente inserito, in ragione della natura dei reati commessi, nel circuito di Alta Sicurezza; ha una condotta regolare; lavora, con dedizione, presso la cucina (attività per la quale ha ricevuto un encomio nel dicembre 2024). Sono inoltre documentati rapporti familiari costanti e autorizzati, inclusi quelli con l'attuale compagna.

All'interno della medesima comunicazione, la direzione dell'istituto, pur ribadendo le ragioni del diniego, indica un luogo potenzialmente idoneo alla realizzazione di due moduli abitativi prefabbricati, specificando che il progetto è stato sottoposto alla valutazione di una ditta specializzata.

2. La decisione

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale, ha ritenuto il reclamo fondato.

Il Magistrato rileva che il provvedimento di diniego adottato dalla direzione risulta privo della necessaria motivazione individualizzata, fondandosi esclusivamente su criticità di natura organizzativa e gestionale.

Rileva, inoltre, che il reclamante, pur essendo collocato nel circuito di Alta Sicurezza, non è sottoposto né al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., né alla sorveglianza particolare (art. 14-*bis* ord. penit.) espressamente esclusi, nella sentenza n. 10, dall'applicazione dei colloqui riservati. Si pone in luce, inoltre, che il detenuto: «serba una condotta in tutto regolare, senza che si evidenzino comportamenti disciplinarmente rilevanti», non fruisce di permessi premio ed è già

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università degli Studi Roma Tre.

ammesso a svolgere colloqui visivi ordinari con la propria compagna. Tali elementi escludono, secondo il magistrato, che possano sussistere «concrete ragioni di sicurezza o di altro tipo, per come indicate dalla sentenza della Corte Cost. [10/2024](#)», che impediscano la concessione dei colloqui riservati.

Il Magistrato, ancora, osserva come, a distanza di un anno dalla pronuncia del Giudice delle leggi, la direzione dell'istituto non abbia avviato alcuna concreta attività di allestimento o predisposizione di locali idonei. Si pone dunque in luce l'urgenza di intraprendere misure attuative efficaci, anche in assenza di specifici interventi normativi.

Alla luce di quanto emerso, il magistrato ritiene che il reclamo debba essere accolto «poiché dal rigetto della direzione della casa circondariale di Terni deriva un grave ed attuale pregiudizio all'esercizio del diritto all'affettività del condannato», inteso come possibilità di svolgere colloqui intimi in condizioni di riservatezza. Conseguentemente, ordina alla direzione «di provvedere con la massima urgenza» all'approntamento di luoghi idonei alla garanzia del diritto specificando che «dovrà darsi certa attuazione potendo anche individuarsi spazi idonei da adattare all'interno della struttura penitenziaria», purché tali da garantire, fin da subito, l'assenza di controllo da parte del personale di polizia penitenziaria, secondo un modello di attuazione «progressiva ma immediatamente effettiva».

Magistrato di Sorveglianza di Reggio nell'Emilia, ord. 7 febbraio 2025 (dep. 10 febbraio 2025), n. 383

1. Il caso

Il reclamante, detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma, ha proposto reclamo giurisdizionale, lamentando l'illegittimità del diniego opposto dalla direzione dell'istituto alla richiesta, avanzata in data 4 marzo 2024, di essere autorizzato a svolgere colloqui intimi con la coniuge in esecuzione della [sent. n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale.

La direzione ha rigettato la richiesta (9 aprile 2024), motivando il provvedimento con l'assenza di istruzioni da parte degli Uffici superiori circa le modalità operative di attuazione della [pronuncia](#) del Giudice delle leggi. In una successiva comunicazione, del 25 maggio 2024, la direzione ha ribadito che «è indispensabile creare degli spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa effettivamente legata», specificando che tali ambienti risultano al momento assenti e che un gruppo di lavoro, istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è incaricato di elaborare linee guida al riguardo. Nei provvedimenti di cui sopra nulla è specificato in ordine alle tempistiche e ad eventuali iniziative per la garanzia dei colloqui riservati.

2. La decisione

Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto il reclamo fondato.

Nella decisione si pone in primo luogo in luce che il diniego opposto dalla direzione «non è in alcun modo individualizzato, nulla dice sulla specifica posizione e richiesta del detenuto e non individua alcun elemento soggettivo che potrebbe essere di ostacolo alla concessione dei richiesti colloqui intimi al reclamante». Anche in sede di integrazione istruttoria, l'Amministrazione si è limitata a ribadire l'assenza di spazi idonei e l'attesa di direttive da parte degli Uffici superiori. In tal



senso, il Magistrato ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale, si fonda sulla «preminente necessità di garantire anche alle persone detenute di poter esprimere una normale affettività in ambito familiare» imponendo, in questo modo, «un intervento dell'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un'ordinata attuazione alla decisione», incluse le Direzioni penitenziarie.

In relazione alla specifica posizione del reclamante, il giudice ha constatato che esso non risulta sottoposto né al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., né a quello della sorveglianza particolare (art. 14-*bis* ord. penit.). Esso, inoltre, svolge regolarmente colloqui visivi con la moglie e ha una condotta conforme alle norme disciplinari. Si rileva, infine, che, allo stato attuale, il detenuto non usufruisce di permessi premio, fattore che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, assume rilevanza ai fini della priorità nell'utilizzo degli spazi dedicati ai colloqui riservati.

Alla luce di tali elementi, il Magistrato ha ritenuto che: «il reclamo debba essere accolto, poiché dal rigetto della direzione della casa di reclusione di Parma deriva al detenuto un grave e attuale pregiudizio all'esercizio del diritto all'affettività, nella sua espressione attraverso colloqui intimi con la propria moglie, da riconoscergli in assenza di concrete ragioni di sicurezza o di altro tipo». Per tali motivi, ordina alla direzione dell'istituto di provvedere, con urgenza, all'allestimento di locali idonei allo svolgimento dei colloqui intimi, in conformità ai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale, prevedendo anche soluzioni provvisorie in attesa di interventi strutturali.

3. Il commento alle decisioni

Le pronunce si collocano all'interno di quel processo di «costituzionalizzazione del volto della pena» che la Corte costituzionale ha voluto imprimere al sistema di esecuzione penale, valorizzando in chiave evolutiva il principio di umanità delle pene e il finalismo rieducativo (art. 27, terzo comma, Cost.) con particolare riferimento al diritto all'affettività e al mantenimento delle relazioni familiari in ambito intramurario.

In entrambe le decisioni particolarmente rilevante appare il richiamo all'obbligo di immediata attuazione della [pronuncia](#) del Giudice costituzionale, anche *nelle more* di un intervento legislativo, grazie alla diretta interlocuzione con le autorità amministrative, centrali e periferiche: la garanzia del diritto, pertanto, seppur graduale, non può essere sacrificata in regione di perpetue difficoltà organizzative o gestionali. Le Direzioni penitenziarie devono procedere – con urgenza – all'individuazione di soluzioni organizzative, anche provvisorie, idonee a garantire la riservatezza dell'incontro.

Ciò che le ordinanze pongono in luce è, dunque, una forte criticità sotto il profilo attuativo della sentenza [n. 10 del 2024](#): la persistente inerzia dell'Amministrazione penitenziaria. In effetti, sebbene le Direzioni degli Istituti di Terni e Parma, riconoscano, formalmente, l'obbligo derivante dalla decisione, nei provvedimenti di diniego si limitano a rinviare a generiche difficoltà organizzative, all'assenza di spazi idonei e alla mancanza di direttive da parte degli uffici superiori.

Particolarmente significativo appare, inoltre, il rilievo mosso da entrambi i giudici all'estrema genericità delle motivazioni contenute nei provvedimenti di diniego: essi non contengono alcun riferimento alla concreta situazione del richiedente. Indirettamente, dunque, la magistratura pone in luce come non possano ritenersi legittimi i dinieghi dell'amministrazione fondati, in termini generici e astratti, esclusivamente su difficoltà di natura organizzativa o gestionale richiedendosi, sempre, una motivazione dettagliata, individualizzata e calibrata sul caso concreto.



Anna Maratea*

Il concetto di “convivenza stabile”: contributi interpretativi del Magistrato di sorveglianza di Verona

Magistrato di Sorveglianza di Verona, ord. 14 febbraio 2025 (dep. 17 febbraio 2025), n. 377

1. Il caso

Il ricorrente, attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Vicenza, è un collaboratore di giustizia e, in quanto tale, destinatario di un programma speciale di protezione, cui risulta parimenti sottoposta la donna con la quale intrattiene una stabile e documentata relazione sentimentale.

Il legame, caratterizzato da comunanza progettuale e affettiva, è documentato sin dal dicembre 2022, epoca a partire dalla quale il ricorrente ha iniziato ad effettuare colloqui visivi in presenza o in videoconferenza con la compagna, indicata come “fidanzata” nelle relative autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione penitenziaria.

A partire dal settembre 2023, tali interazioni sono divenute più frequenti a seguito dell’autorizzazione a svolgere colloqui telefonici.

Il rapporto affettivo si è progressivamente rafforzato anche in considerazione della volontà, espressa da entrambi i *partner*, di dare avvio a un comune progetto genitoriale.

Il detenuto ha dunque presentato istanza alla direzione della Casa circondariale di Vicenza al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere colloqui riservati in attuazione della [sent. n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale.

La direzione ha rigettato l’istanza, motivando il diniego con la mancata adozione, da parte degli organi competenti, di misure idonee a offrire concreta attuazione alla pronuncia dei giudici costituzionali. Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto reclamo giurisdizionale in vista di una garanzia, effettiva, del diritto all’affettività nella duplice veste di sessualità e genitorialità.

2. La decisione

Il Magistrato di Sorveglianza, prendendo le mosse dalla sentenza [n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale, accoglie il ricorso ponendo in luce come il diritto all’affettività si articola in due distinte ma interconnesse aree: il diritto alla sessualità e il diritto alla genitorialità. Quest’ultimo, nella sua declinazione relazionale, implica il riconoscimento del diritto a progettare e avviare una famiglia, anche in costanza di detenzione, purché non ostino ragioni di sicurezza, ordine pubblico o disciplina interna. Negare al detenuto la possibilità concreta di esercitare tale diritto, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rappresenta una compressione irragionevole e sproporzionata della sua dignità nonché un’ingiustificata frustrazione del finalismo rieducativo (art. 27, terzo comma, Cost.).

Nel caso di specie, il giudice riconosce la solidità del legame affettivo tra il detenuto e la compagna attestato non solo dalla costanza dei contatti (colloqui visivi, telefonici e telematici) ma, altresì, dalla comune inclusione nel programma di protezione e dalla volontà di costruire un progetto genitoriale (reso di fatto irrealizzabile a causa della mancata garanzia dell’intimità intramuraria).

Inoltre, la collaborazione del ricorrente con l’autorità giudiziaria consente di escludere la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’istituto. Rileva, inoltre, la regolarità della condotta carceraria (assenza di procedimenti disciplinari recenti) e la mancata fruizione di

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l’Università degli Studi Roma Tre.

permessi premio che rafforza la necessità di garantire i colloqui intimi all'interno delle mura penitenziarie.

Nell'accogliere il reclamo il Magistrato di Sorveglianza ordina dunque alla Casa circondariale di Vicenza di predisporre con urgenza spazi idonei allo svolgimento dei colloqui intimi tra il ricorrente e la compagna, in condizioni di riservatezza e senza controllo visivo del personale penitenziario, anche mediante soluzioni temporanee, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale.

3. *Il commento*

Anche l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Verona si inserisce nelle decisioni adottate dalla magistratura di sorveglianza nel solco del mancato seguito amministrativo alla sentenza [n. 10 del 2024](#).

Tuttavia, rispetto alle decisioni che di cui sopra, la peculiarità risiede nel criterio adottato dal giudice per riconoscere la sussistenza di una "convivenza stabile" tra il detenuto e la compagna, individuata dalla Corte costituzionale quale presupposto imprescindibile per l'accesso ai colloqui intimi all'interno dell'istituto penitenziario.

In assenza di coabitazione fisica, il giudice ha ritenuto che la comune inclusione dei *partner* all'interno del medesimo programma di protezione costituisca indice sufficiente di stabilità e serietà del legame. Nel caso concreto, infatti, la donna è stata ammessa al programma di protezione in quanto parte affettivamente coinvolta nella vita del collaboratore di giustizia, e dunque potenzialmente esposta a ritorsioni da parte dell'organizzazione criminale di provenienza.

La valutazione fattuale della nozione di "convivenza stabile", secondo l'interpretazione fornita nella pronuncia in commento consente di estendere l'applicabilità della medesima a tutti i casi in cui la natura affettiva del rapporto, sebbene non corrispondente a una coabitazione effettiva, sia caratterizzata da elementi di continuità e rilevanza nell'adozione dei comuni scelte di vita.



Anna Maratea*

Colloqui intimi e pericolosità sociale del richiedente

Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ord. 11 marzo 2025 (dep. 27 marzo 2025), n. 1202

1. Il caso

La persona detenuta è ristretta dal novembre 2011 presso la Casa di Reclusione di Parma in esecuzione di una pena per reati c.d. ostativi.

Il 4 marzo 2024 il detenuto ha presentato domanda alla direzione dell'istituto per poter effettuare colloqui intimi con la moglie, in attuazione della sentenza [n. 10/2024](#) della Corte costituzionale.

La richiesta, in attesa di ricevere indicazioni dai superiori uffici dipartimentali sulle modalità operative in relazione allo svolgimento dei colloqui intimi, è stata respinta il 9 aprile 2024.

Avverso tale decisione, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha accolto il reclamo presentato dal difensore dell'interessato (21 aprile 2024) disponendo che al detenuto fosse consentito, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione, di svolgere un colloquio visivo intimo con la moglie negli spazi da individuare da parte della direzione dell'istituto secondo le modalità indicate dalla Corte costituzionale. Rileva, per l'adozione di tale decisione, la positiva relazione di sintesi elaborata dall'Equipe trattamentale secondo cui il detenuto «è consapevole del disvalore delle azioni commesse, prende le distanze dal contesto criminale di provenienza, si è affrancato dall'uso di sostanze stupefacenti, ha pienamente aderito alle attività trattamentali, ha prestato attività lavorativa con cui si mantiene, effettua periodici versamenti sul fondo per le vittime dei reati di mafia».

Avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, hanno presentato reclamo il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Pubblico Ministero di Reggio Emilia.

Il primo ritiene che, trattandosi di detenuto condannato per reati di cui all'articolo 4-bis, 1° comma, secondo periodo, ord. pen., il Magistrato, ai fini della decisione, avrebbe dovuto valutare non soltanto la regolarità della condotta ma compiere una più approfondita valutazione circa la sua pericolosità sociale. A tale scopo, vengono riportate alcune informazioni risalenti al 2022 della Direzione Distrettuale Antimafia e della Questura attestati, secondo l'Amministrazione, l'attuale legame con l'organizzazione criminale: tali elementi sarebbero sufficienti a ritenere comprovata la sussistenza di concrete ed evidenti ragioni di sicurezza ostative all'accesso dei colloqui intimi.

In secondo luogo, il DAP pone in luce l'esiguità del termine di 60 giorni concesso dal Magistrato di Sorveglianza ritenendolo un'indebita ingerenza nella sfera discrezionale dell'Amministrazione.

Anche il Pubblico Ministero propone reclamo sulla base della perdurante pericolosità sociale del soggetto attestata da una nota della Direzione Distrettuale Antimafia, del febbraio 2025: essa sarebbe desunta dalle plurime condanne a carico del detenuto nonché dalla perdurante operatività dell'organizzazione criminale cui egli risulterebbe ancora legato tramite il cognato (fratello della moglie), anch'egli pluricondannato. Quest'ultimo, avrebbe potuto servirsi dei colloqui intimi per comunicare con il detenuto senza alcun controllo da parte della polizia penitenziaria.

2. La decisione

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigetta entrambi i reclami.

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università degli Studi Roma Tre.

In primo luogo, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato che ai detenuti condannati per reati ostativi non sussistono divieti normativi di carattere generale all'esercizio dell'affettività *intra moenia*. L'ostatività derivante dal titolo di reato commesso inerisce esclusivamente alla concessione dei benefici penitenziari, non alle modalità di svolgimento dei colloqui affettivi.

Nel caso di specie, pertanto, non sussiste un'automatica esclusione all'accesso ai colloqui riservati, richiedendosi soltanto una più stringente verifica circa i presupposti di ammissione con riguardo al comportamento del detenuto, alle ragioni di sicurezza, alle esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina interna. A tal fine, il Tribunale opera una distinzione tra la pericolosità sociale "interna" – rilevante ai fini della tutela dell'ordine carcerario e della prevenzione di condotte pregiudizievoli all'interno dell'istituto – e la pericolosità "esterna", quest'ultima da considerare unicamente nella misura in cui possa incidere negativamente sull'esercizio del diritto alla relazione affettiva nel contesto detentivo. Il Tribunale precisa come solo la pericolosità interna rilevi ai fini dell'ammissione ai colloqui riservati al fine di «scongiurare comportamenti negativi all'interno dell'istituto e non tanto fino a considerare la "pericolosità esterna", ovvero quella che può riflettersi al di fuori dell'istituto di pena, non trattandosi - come detto - di accesso ai benefici penitenziari all'esterno, ma di modalità di esercizio di un diritto all'interno delle mura del carcere».

Il Tribunale, inoltre, pone in luce come il detenuto usufruisca già da tempo di colloqui visivi con la persona convivente, privi di controllo auditivo, circostanza che attenua le preoccupazioni relative a possibili scambi illeciti di informazioni.

Ancora sul piano della valutazione della pericolosità sociale, il Tribunale osserva come le argomentazioni addotte dal DAP risultino generiche e non supportate da elementi concreti di attuale pericolosità, fondandosi esclusivamente su reati pregressi e legami parentali. Pone altresì in luce come la personalità del detenuto non possa essere rigidamente identificata con il reato commesso, essendo necessaria un'analisi attualizzata e dinamica, che tenga conto del percorso di rieducazione e del mutamento comportamentale.

Particolare rilievo viene attribuito, in questo senso, agli esiti dell'osservazione trattamentale, la cui funzione è centrale al fine di una valutazione aggiornata e circostanziata della pericolosità sociale del detenuto. Nel caso concreto, la relazione di sintesi risulta essere particolarmente positiva, ponendo in luce una piena consapevolezza del disvalore degli illeciti commessi, un autentico ravvedimento e un percorso di crescita, anche attraverso un avvicinamento alla dimensione religiosa, maturato in oltre tredici anni di detenzione.

Ciò posto in luce il Tribunale rigetta i reclami del DAP e del Pubblico Ministero rilevando il «non più sopportabile ritardo dell'amministrazione nel dare esecuzione ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale».

3. Il commento

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna rileva in relazione all'attuazione dei principi contenuti nella sentenza [n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale anche in riferimento ai detenuti condannati per reati c.d. ostativi.

Di particolare interesse, dunque, appare la ricostruzione dell'ambito valutativo cui è tenuto il giudice ai fini della concessione del colloquio riservato, con riferimento alla nozione di pericolosità sociale. In adesione all'impostazione del Giudice delle leggi, il Tribunale ribadisce che il titolo di reato ostativo non integra *ex se* un limite all'accesso al diritto restando sempre necessaria una valutazione casistica basata sulle caratteristiche del caso concreto.



In tale quadro, viene operata una netta distinzione tra la pericolosità “interna”, rilevante ai fini dell’ordine e della sicurezza intramuraria, e la pericolosità “esterna”, che può assumere rilievo unicamente ove incida – concretamente e attualmente – sull’idoneità del colloquio a veicolare, ad esempio, comunicazioni illecite. La pericolosità esterna, dunque, non può essere valutata in termini astratti ma alla luce di elementi specifici e attuali riferiti al caso concreto e in relazione al godimento dello specifico diritto all’intimità intramuraria.

Il Tribunale valorizza, altresì, il contributo dell’osservazione penitenziaria, che, nel caso di specie, ha documentato un’evoluzione significativa della personalità del detenuto, quale indice sintomatico di rivasitazione critica delle condotte criminose pregresse. Ne discende il riconoscimento della funzione centrale del trattamento rieducativo e della sua capacità di incidere sulla valutazione di pericolosità.

L’ordinanza, infine, riafferma il ruolo del giudice della sorveglianza quale garante dell’effettività dei diritti delle persone detenute, chiarendo che la mancata tempestiva predisposizione delle misure organizzative da parte dell’amministrazione non può giustificare la compressione di diritti fondamentali, né impedire l’adozione di provvedimenti giurisdizionali volti a garantirne l’esercizio.

Postilla

In relazione all’attuazione delle decisioni in commento, si segnala l’adozione, in data 11 aprile 2025, della circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria avente ad oggetto [Sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale e l’affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, Direttori e Comandanti di Reparto.](#)



Anna Maratea*

Differimento della pena, detenute madri e “Decreto sicurezza”: natura sostanziale della disciplina esecutiva e divieto di retroattività

Mag. Sorv. di Bologna, ord. 3 giugno 2025, n. 4275

1. Il caso

La vicenda trae origine da un’istanza di proroga della misura alternativa prevista dall’art. 47 *ter* comma 1 *ter* ord. penit. presentata da una donna a cui, l’11 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva già concesso il differimento della pena in quanto in stato di gravidanza. In prossimità della scadenza della misura – fissata al 10 giugno 2025 – e a seguito della nascita del figlio nel dicembre 2024, l’interessata si è rivolta al Magistrato di sorveglianza per chiedere la proroga della misura in quanto, allo stato, madre di prole di età inferiore ad un anno.

In proposito, il caso ha richiesto un vaglio sulla disciplina applicabile a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. “Decreto Sicurezza”), il quale ha modificato la disciplina *de qua* trasformando da obbligatorio a facoltativo il differimento della pena per le madri di prole di età inferiore ad un anno.

2. La decisione

La decisione del Magistrato di sorveglianza di Bologna si snoda attraverso un rigoroso percorso interpretativo che affronta il tema della successione delle leggi penali nel tempo, con particolare riferimento alle recenti modifiche introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Al centro del percorso argomentativo della pronuncia vi è l’indagine riguardante la natura della riforma, la quale ha sensibilmente modificato il trattamento riservato alla maternità in fase di esecuzione penale. In effetti, mentre la disciplina previgente (art. 146 c.p.) configurava come obbligatorio il differimento della pena per le donne incinte o madri di prole infra-annuale, la novella legislativa del 2025 ha ricondotto tali ipotesi nel perimetro del differimento facoltativo di cui all’art. 147 c.p.

Il Magistrato pone in luce come tale “slittamento” modifichi «sensibilmente la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi». La nuova disciplina, infatti, sottrae l’esito del procedimento a un automatismo legale per consegnarlo alla discrezionalità del giudice, il quale è ora chiamato a un bilanciamento tra l’interesse del minore e le esigenze di difesa sociale, potendo negare il differimento qualora dovesse ravvisare un profilo di pericolosità sociale dell’interessata.

In applicazione dei principi sanciti dall’art. 25 della Costituzione e dall’art. 7 della Cedu, nonché richiamando le decisioni della Corte Costituzionale ([sent. n. 32 del 2020](#)) e della giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, Grande Camera, [Del Rio Prada c. Spagna](#), 21 ottobre 2013, ric. n. 42750/09), l’ordinanza sancisce l’irretroattività della nuova disciplina. Poiché le norme introdotte dal D.L. 48/2025 incidono sulla qualità delle limitazioni della libertà personale e sulla stessa sottoposizione all’esecuzione della pena, esse non possono trovare applicazione ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore.

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Dunque, nel caso di specie, il Magistrato ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 146 c.p. nel testo vigente al momento della commissione del reato, che impone il differimento obbligatorio in presenza di prole di età inferiore ad un anno.

Dopo aver accertato la sussistenza della condizione soggettiva (essendo il figlio della donna detenuta nato nel dicembre 2024) e ravvisato il *periculum in mora* derivante dall'imminente scadenza del precedente titolo cautelare, il Magistrato ha disposto la proroga del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare.

3. Il commento

Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna affronta il delicato snodo interpretativo determinato dall'entrata in vigore del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina del differimento dell'esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole infra-annuale.

In particolare, il decreto è intervenuto a modificare gli artt. 146 e 147 c.p., trasformando il rinvio dell'esecuzione della pena nei casi indicati da obbligatorio a facoltativo e, dunque, subordinandolo a una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla pericolosità sociale e al rischio di commissione di ulteriori reati.

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, nella decisione in commento, ha qualificato tale intervento normativo come modifica in *malam partem*, in quanto idonea a determinare un trattamento esecutivo più afflittivo rispetto alla disciplina previgente. Esso, infatti, consente l'esecuzione intramuraria anche nei confronti di donne incinte o madri di figli di età inferiore a un anno: ipotesi in precedenza sottratte alla detenzione in forza dell'automatismo previsto dal previgente art. 146 c.p. nn. 1 e 2, c.p. e dal D.L. n. 48 del 2025 ricondotte nell'alveo dell'art. 147 c.p.

Affermando la natura sostanziale della disciplina del differimento della pena, il Magistrato di sorveglianza ha escluso l'operatività del principio *tempus regit actum* e ritenuto applicabile, invece, il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 Cedu).

Il percorso argomentativo si fonda sul consolidato orientamento della Corte costituzionale (v., tra le altre, [sent. n. 32 del 2020](#)), secondo cui la garanzia di irretroattività si estende anche alle disposizioni dell'esecuzione penale che incidono in modo sostanziale sulla qualità della pena, determinando una trasformazione della concreta incidenza della sanzione sulla libertà personale.

Sul piano sovranazionale, in relazione all'art. 7 Cedu, i giudici di Strasburgo hanno affermato che «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso» (v. sul punto Corte Edu, Grande Camera, [Vinter e altri c. Regno Unito](#), 9 luglio 2013, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10).

In tale prospettiva, la modifica normativa introdotta dal “Decreto sicurezza” del 2025 viene interpretata come un cambio di paradigma nel rapporto tra protezione della maternità e logiche securitarie, con il passaggio da una tutela automatica del rapporto madre-figlio a un modello fondato sulla discrezionalità del giudice.

Proprio tale trasformazione qualitativa del regime esecutivo rende la disciplina sopravvenuta non applicabile ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore, poiché l'assoggettamento della condannata a un trattamento detentivo più gravoso rispetto a quello prevedibile al momento del *tempus commissi delicti* violerebbe il principio di legalità penale.

Ne consegue che il regime del differimento facoltativo introdotto dal “Decreto sicurezza” del 2025 può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai fatti successivi alla sua entrata in vigore;



per i casi pregressi continua a operare la disciplina previgente dell'art. 146 c.p., in coerenza con i principi costituzionali e convenzionali e con la tutela del migliore interesse del minore, che costituisce la *ratio* sottesa all'istituto del differimento dell'esecuzione della pena nei confronti delle detenute madri.



Anna Maratea*

Sovraffollamento carcerario e spazio minimo vitale: criteri di computo della superficie calpestabile e incidenza della proiezione dei mobili pensili

[Trib. Sorv. di Roma, ord. 26 maggio 2025 \(dep. 22 luglio 2025\), n. 27041](#)

1. Il caso

La vicenda trae origine dal reclamo proposto da un detenuto ristretto presso la Casa Circondariale “Regina Coeli” di Roma ai sensi dell’art. 35-ter ord. penit. In particolare, il reclamante ha dedotto di aver subito un trattamento contrario all’art. 3 Cedu (divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti), lamentando condizioni detentive caratterizzate da sovraffollamento carcerario e da plurime criticità strutturali dell’istituto, tra cui l’insufficienza del riscaldamento, la carenza di acqua calda, l’inadeguatezza delle condizioni igieniche, la necessità di cucinare all’interno del bagno e la mancanza di attività trattamentali e ricreative.

2. La decisione

All’esito dell’istruttoria, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha accertato che la persona detenuta è stata ristretta in diverse celle nelle quali lo spazio individuale disponibile è risultato inferiore a 3 mq per complessivi 987 giorni.

Il giudice ha ritenuto che la presunzione di trattamento inumano e degradante non fosse superata da fattori compensativi idonei, non risultando dalla documentazione dell’amministrazione penitenziaria elementi significativi relativi a libertà di movimento o a un adeguato svolgimento di attività trattamentali.

Nella decisione, il Magistrato di sorveglianza ha richiamato i principi elaborati dalla Corte di cassazione ([sent. n. 6551 del 2021](#)) in materia di tutela compensativa per condizioni detentive inumane o degradanti. In particolare, il giudice ribadisce che la disponibilità di uno spazio individuale inferiore a 3 mq integra una forte presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu, superabile solo in presenza congiunta di fattori compensativi quali: la breve durata della detenzione, la dignità complessiva delle condizioni carcerarie e la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività. Invece, quando lo spazio disponibile è compreso tra 3 e 4 mq, la valutazione deve essere complessiva e riferita all’insieme delle condizioni detentive.

Di conseguenza, in applicazione dell’art. 35-ter ord. penit., è stata riconosciuta una riduzione della pena residua nella misura di 98 giorni, calcolata secondo il criterio contenuto nella citata disposizione di un giorno di detrazione ogni dieci giorni di pregiudizio subito. Per i restanti 7 giorni, non compensabili mediante detrazione della pena, è stato liquidato un indennizzo monetario pari a 56 euro, corrispondente a 8 euro per ciascun giorno di violazione.

Il reclamo è stato invece rigettato con riferimento agli altri periodi di detenzione, nei quali lo spazio individuale è risultato superiore a 3 mq e le condizioni complessive di detenzione, sono state ritenute compatibili con l’art. 3 Cedu.

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l’Università degli Studi Roma Tre.

3. Il commento

L'ordinanza in commento si colloca in linea di continuità con il quadro interpretativo delineato dalla Corte di cassazione con la sentenza [n. 6551 del 2021](#), in materia di rimedi compensativi per trattamenti detentivi inumani o degradanti ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit.

Il provvedimento affronta la complessa disciplina del rimedio risarcitorio previsto dall'ordinamento penitenziario, con riferimento alla posizione di un detenuto ristretto presso la Casa circondariale "Regina Coeli" di Roma, il quale ha denunciato di essere stato sottoposto a condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità, in violazione dell'art. 3 Cedu, riconducibili alla situazione di "cronico" sovraffollamento dell'istituto e a significative carenze strutturali dello stesso.

La decisione assume particolare rilievo per l'analitica ricostruzione dei criteri di determinazione della superficie individuale disponibile e per la puntuale valutazione della funzione dei cd. fattori compensativi, secondo l'elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalla [Corte di Cassazione](#), «i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit.».

Ulteriore profilo di particolare interesse dell'ordinanza in commento riguarda l'affinamento del metodo di calcolo della superficie calpestabile, intesa come spazio effettivamente funzionale alla libertà di movimento della persona detenuta. In conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dal computo devono essere detratti non solo i servizi igienici e gli arredi stabilmente ancorati al suolo - quali, in particolare, i letti a castello - ma anche la proiezione degli arredi pensili allorquando questi ostacolano concretamente il libero movimento della persona nello spazio sottostante. Tale impostazione mira a garantire la disponibilità di un'area idonea a consentire il «normale movimento» all'interno della stanza di pernottamento. Nel caso di specie, ciò ha comportato una detrazione di 0,18 mq per ciascun detenuto in ragione dell'ingombro degli stipetti pensili.

L'Amministrazione penitenziaria, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza di fattori compensativi idonei a superare la presunzione di trattamento degradante. L'accertamento giudiziale, invece, ha evidenziato la presenza di ulteriori elementi negativi - quali l'insufficienza del riscaldamento, la carenza di acqua calda e la collocazione dell'angolo cottura all'interno del bagno - che hanno aggravato il quadro detentivo, impedendo di ravvisare quelle condizioni dignitose richieste dalla giurisprudenza di legittimità per bilanciare la ridotta disponibilità dello spazio vitale.



Anna Maratea*

Tutela della salute in carcere e misure alternative: l'incidenza del sovraffollamento nella valutazione del Tribunale di sorveglianza di Torino

[Trib. sorv. di Torino, ord. 5 agosto 2025 \(dep. 7 agosto 2025\), n. 3394](#)

1. Il caso

La vicenda trae origine dall'istanza presentata da un detenuto ristretto presso la Casa circondariale di Torino, finalizzata all'ottenimento della detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. c) della legge n. 354 del 1975.

Il soggetto è gravato da un cumulo di pene pari a 4 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione, con fine pena previsto per il giugno 2027 per reati di particolare gravità, tra cui plurime rapine aggravate, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L'istanza viene presentata al Magistrato di sorveglianza attraverso la procedura d'urgenza prevista dall'art. 47-ter, comma 1-quater, ord. penit., (attivabile in presenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo); la stessa viene rigettata principalmente sulla base della documentazione sanitaria acquisita, ritenendo che le condizioni di salute non integrassero «né il presupposto dell'urgenza [...] né acuzie di patologie tali da rendere le condizioni di salute del detenuto incompatibili con lo stato di detenzione».

Nello specifico, dalla relazione del presidio medico della Casa circondariale di Torino emergevano una cardiopatia ischemica cronica, una grave obesità e gli esiti di precedenti interventi chirurgici. Il quadro clinico veniva, tuttavia, qualificato come complessivamente «discreto» e suscettibile di gestione sanitaria in ambito intramurario.

La questione veniva, dunque, rimessa alla valutazione collegiale del Tribunale di Sorveglianza di Torino.

2. La decisione

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto l'istanza presentata dalla persona detenuta.

In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto soddisfatto il requisito quantitativo richiesto ai fini dell'accesso alla misura alternativa trattandosi di un residuo di pena da scontare inferiore ai quattro anni (cfr. art. 47-ter, comma 1, ord. penit.).

Inoltre, pur non ravvisando un'incompatibilità «in senso stretto» con il regime carcerario, il Tribunale ha rilevato come protrarre lo *status detentionis* di soggetti affetti da gravi patologie in una situazione di cronico sovraffollamento come quella che affligge le strutture penitenziarie, determinerebbe un «*surplus* di sofferenza e disagio [...] che potrebbe essere evitato – o, quantomeno, significativamente alleviato – da una misura alternativa».

Inoltre, osserva il Tribunale, la cronicità del sovraffollamento affiancata dalla cronica carenza di personale interno agli istituti, impedirebbe una gestione tempestiva ed efficace qualora fosse necessario accompagnare i detenuti ad effettuare visite mediche all'esterno.

Il Collegio, infine, ha valorizzato il percorso trattamentale del condannato, il quale ha mantenuto una condotta regolare durante la detenzione, conseguendo 180 giorni di liberazione anticipata, e ha individuato un domicilio situato lontano dai luoghi di commissione dei reati. Tale circostanza,

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università degli Studi Roma Tre.

unitamente alle precarie condizioni di salute, è stata ritenuta idonea a neutralizzare il rischio di recidiva.

La concessione della misura è stata, infine, subordinata all'osservanza di rigide prescrizioni, la cui eventuale violazione ne comporterebbe la revoca nonché la preclusione all'accesso di ulteriori benefici penitenziari. Il Collegio ha ritenuto che tale apparato prescrittivo costituisca un elemento idoneo a contenere il pericolo di reiterazione del reato.

3. Il commento

Il tratto di maggiore interesse dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino risiede nella capacità di superare una valutazione meramente "matematica" della condizione di salute attraverso un'interpretazione evolutiva in grado di colmare il divario tra la rigidità delle norme e la realtà fattuale della detenzione.

La decisione, infatti, non si limita a un "asettico" riscontro clinico riguardante la stabilità delle patologie e l'assenza di un imminente pericolo di vita, ma utilizza un ragionamento sistemico di ampio respiro che pone in relazione la vulnerabilità del singolo e l'effettiva capacità assistenziale all'interno delle mura del carcere.

Si attribuisce così centralità alla situazione di cronico sovraffollamento carcerario quale fattore incidente sulla concreta possibilità di garantire un'adeguata tutela del diritto alla salute della persona detenuta, determinando un «*surplus* di sofferenza» illegittimo poiché contrario al principio di proporzionalità «fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» ([Corte cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313](#)).

La verifica deve essere condotta valorizzando la funzione rieducativa della pena nella sua concreta incidenza rispetto al percorso del condannato, così da preservarne la finalità costituzionale ed evitare involuzioni di segno meramente retributivo. In effetti, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale in tema di finalismo rieducativo, l'inflizione di una pena qualitativamente (e quantitativamente) irragionevole e sproporzionata violerebbe il principio rieducativo laddove «ingenera nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso, sentimento che osta all'inizio di qualunque efficace processo rieducativo» ([Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236](#)).

Sotto il profilo della pericolosità sociale, il Tribunale supera i rigidi automatismi legati alla gravità del titolo di reato, operando una valutazione in concreto del rischio di recidiva, il quale non può esaurirsi nell'astratta considerazione dei precedenti penali o degli eventuali carichi pendenti. Infatti, in coerenza con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile del reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento» ([Corte cost. sent. 11 luglio del 2018, n. 149](#)).

L'esigenza di difesa sociale viene dunque temperata con il diritto alla salute attraverso la valorizzazione di un progetto territoriale concreto e di un percorso intramurario regolare.

Infine, l'ordinanza in commento valorizza la dimensione responsabilizzante delle misure alternative, cogliendo il significato più profondo della finalità rieducativa della pena e ponendo al centro dell'esecuzione la capacità del condannato di conformare la propria condotta alle prescrizioni imposte, senza fondare la concessione del beneficio su una presunzione assoluta di "innocuità". La decisione, infatti, riconduce la concessione della misura a un giudizio di affidabilità personale, fondato sulla consapevolezza delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni e sul percorso trattamentale già intrapreso.



La misura alternativa assume così il significato di uno strumento di verifica della capacità del condannato di gestire spazi di libertà progressivamente più ampi, nel quadro di un'esecuzione penale orientata al reinserimento sociale, «costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione» ([Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239](#)).



Anna Maratea*

La rilevanza temporale delle condotte disciplinari nell'applicazione delle Linee Guida DAP sull'intimità intramuraria

Mag. Sorv. di Spoleto, ord. 24 settembre 2025 (dep. 30 settembre 2025), n. 1309

1. Il caso

La vicenda da cui trae origine l'ordinanza in esame riguarda un detenuto inserito nel circuito Alta Sicurezza AS3 presso la Casa circondariale di Terni, il quale ha presentato reclamo contro il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che negava l'autorizzazione a svolgere colloqui intimi con la moglie senza il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria.

Nel febbraio 2026, era già intervenuto un rigetto della Direzione, giustificato da difficoltà organizzative e strutturali dell'istituto ai fini della predisposizione di uno spazio idoneo allo svolgimento dei colloqui intimi.

Un secondo rigetto è invece intervenuto nel giugno 2026, successivamente all'apertura di una camera dell'affettività all'interno dell'istituto. Il diniego era basato su diversi elementi tra cui: il parere negativo della DDA e del Commissariato di P.S. alla collocazione del soggetto nel circuito AS3 in ragione dei reati commessi, ad una infrazione commessa dall'interessato nel dicembre 2023 e legata al rinvenimento di un telefono cellulare nonché ai precedenti penali della moglie, ritenuta vicina a contesti di criminalità organizzata.

Nella presentazione del reclamo al Magistrato di sorveglianza di Spoleto, la difesa ha posto in luce come il detenuto abbia mantenuto una condotta regolare per oltre un anno e otto mesi successivi all'infrazione disciplinare, conseguendo con profitto il diploma di maturità nell'estate 2025 e abbia partecipato attivamente al percorso trattamentale. È stato inoltre rilevato che l'interessato già fruisce regolarmente di colloqui ordinari con la coniuge, i quali si svolgono senza particolari restrizioni oltre al comune controllo visivo.

2. La decisione

Il Magistrato di Sorveglianza ha accolto il reclamo, rilevando come il provvedimento di rigetto adottato dall'amministrazione penitenziaria determini «un grave ed attuale pregiudizio all'esercizio del diritto all'affettività del condannato».

L'ordinanza si colloca nel solco della nota sentenza [n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedeva la possibilità di colloqui senza il controllo visivo diretto del personale di custodia, ulteriormente rafforzata dalla successiva sentenza [n. 8 del 2025](#) della Corte di cassazione, la quale ha qualificato il godimento dell'intimità intramuraria come un vero e proprio diritto soggettivo, e non come una mera aspettativa di fatto.

In via preliminare, il Magistrato chiarisce che l'appartenenza del detenuto al circuito di Alta Sicurezza non costituisce causa automatica di esclusione dal beneficio. Richiamando espressamente la citata pronuncia della Corte costituzionale, l'ordinanza pone in luce come, anche con riferimento ai detenuti per reati ostativi, «in linea di principio non sussistano impedimenti normativi che precludano l'esercizio dell'affettività intra moenia», essendo tale preclusione limitata ai soggetti

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università degli Studi Roma Tre.

sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. o alla sorveglianza particolare ex art. 14-*bis* ord. penit. Per tutti gli altri detenuti, l'amministrazione penitenziaria è tenuta a verificare in concreto l'eventuale sussistenza di specifiche ragioni di sicurezza, di mantenimento dell'ordine e della disciplina o, nel caso di imputati, di esigenze giudiziarie ostative.

Particolare rilievo assume, nella motivazione, l'analisi delle [Prime Linee Guida](#) del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'11 aprile 2025, con specifico riferimento al paragrafo 7, ove si prevede che «in ogni caso l'autorizzazione potrà essere negata nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento [...] di telefoni cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non è consentito». Il Magistrato si sofferma sull'espressione «in ogni caso», la quale, se interpretata in senso letterale, sembrerebbe introdurre una preclusione automatica in presenza di condotte disciplinarmente rilevanti.

Nell'ordinanza, al contrario, si propone un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione amministrativa, escludendo che tale locuzione possa tradursi in una «forma di preclusione perdurante a tempo indeterminato», incompatibile con la natura di diritto soggettivo riconosciuta al colloquio intimo dalla richiamata giurisprudenza. Anche in tali ipotesi, pertanto, deve trovare applicazione il limite temporale di sei mesi di rilevanza della condotta negativa previsto dalle stesse Linee Guida, con la conseguenza che, decorso tale termine e in assenza di ulteriori elementi ostativi, il diniego non può essere fondato su fatti disciplinari risalenti.

Il Magistrato, inoltre, osserva che l'uso del plurale nella formulazione relativa ai telefoni cellulari o agli oggetti non consentiti potrebbe riferirsi a condotte reiterate nel tempo, circostanza diversa rispetto all'episodio isolato contestato nel caso di specie. Una diversa interpretazione della circolare amministrativa, tale da determinare una preclusione indefinita, risulterebbe difficilmente conciliabile con la qualificazione del colloquio intimo come diritto fondamentale della persona detenuta.

Infine, l'ordinanza pone in luce una contraddizione logica nel provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione penitenziaria, rilevando come il detenuto già fruisca di colloqui visivi con la coniuge soggetti esclusivamente al controllo visivo (e non auditivo). In tale contesto, l'eventuale rischio di trasmissione di comunicazioni illecite potrebbe già realizzarsi nell'ambito dei colloqui ordinari autorizzati. Ne consegue che consentire tali colloqui e, al contempo, impedire quelli intimi «non sembra innalzare in misura proporzionata il livello di sicurezza garantito».

Per tali ragioni, il Magistrato di Sorveglianza ordina all'istituto penitenziario di consentire i colloqui riservati entro il termine di quindici giorni, disapplicando le disposizioni amministrative ritenute incompatibili con il quadro costituzionale e giurisprudenziale di riferimento.

3. Il commento

L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto rappresenta un significativo tassello nell'attuazione del diritto all'intimità intramuraria, consolidando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. [10 del 2024](#) – e rafforzati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. [8 del 2025](#) – offrendo indicazioni rilevanti soprattutto con riferimento all'interpretazione applicativa delle [Linee Guida](#) del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In particolare, la decisione in commento ribadisce che l'accesso ai colloqui riservati non può essere escluso sulla base di criteri automatici, richiedendo una valutazione concreta delle esigenze di sicurezza e dell'evoluzione del percorso trattamentale della persona detenuta.

Un primo profilo di interesse riguarda l'affermazione secondo cui l'inserimento nel circuito di Alta Sicurezza non costituisce, di per sé, causa automatica di esclusione dall'accesso ai colloqui intimi. L'ordinanza richiama la distinzione tra i circuiti penitenziari, il regime differenziato di cui all'art. 41-



bis ord. penit. e alla sorveglianza particolare *ex art. 14-bis* ord., sottolineando come solo gli ultimi due possano giustificare una limitazione nell'accesso ai colloqui intimi, come esplicitamente disposto dalla Corte costituzionale. Per tutti gli altri detenuti, l'amministrazione è tenuta a procedere con una verifica individualizzata delle condizioni di sicurezza e disciplina.

Di particolare rilievo, inoltre, è l'interpretazione delle Prime Linee Guida del DAP dell'11 aprile 2025, e in particolare del paragrafo 7, nella parte in cui si prevede che «in ogni caso l'autorizzazione potrà essere negata» in presenza di determinate violazioni disciplinari, tra cui il rinvenimento di telefoni cellulari o di oggetti non consentiti. Il Magistrato di sorveglianza si confronta con la portata di tale espressione, escludendo che essa possa interpretarsi come una preclusione automatica e indefinita all'accesso ai colloqui intimi.

L'ordinanza riconduce l'interpretazione delle Linee Guida entro i limiti dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, valorizzando il carattere temporaneo della rilevanza delle condotte disciplinari previsto dalle stesse disposizioni amministrative. Infatti, secondo l'interpretazione fornita nella decisione, il limite dei sei mesi individuato nelle Linee Guida DAP viene assunto come parametro interpretativo idoneo a evitare che un episodio disciplinare isolato si traduca in una forma di esclusione permanente dal beneficio.

La decisione, inoltre, pone in luce come l'uso del plurale nella formulazione relativa ai telefoni cellulari o agli oggetti non consentiti possa essere riferito a condotte reiterate, distinguendole dall'episodio singolo contestato nel caso concreto. L'interpretazione adottata dal Magistrato appare dunque orientata a preservare il carattere individualizzato della valutazione amministrativa, evitando letture della circolare suscettibili di produrre effetti rigidamente preclusivi.

L'ordinanza, ancora, evidenzia una contraddizione logica nel provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione penitenziaria, rilevando come il detenuto già fruisca di colloqui visivi con la coniuge soggetti unicamente a controllo visivo. Pertanto, è logico dedurre che l'eventuale rischio di trasmissione di comunicazioni illecite potrebbe già realizzarsi nell'ambito di tali colloqui. Il divieto di incontri intimi, dunque, non appare idoneo a determinare un incremento del livello di sicurezza.

Infine, inserendo la pronuncia in una dimensione più ampia, essa conferma il ruolo del Magistrato di sorveglianza quale garante, in concreto, dell'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti della persona detenuta, in un ambito — quello dell'affettività-intimità intramuraria — caratterizzato da una non sempre semplice relazione tra fonti legislative, pronunce giurisprudenziali e strumenti amministrativi di regolazione.

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE



Lorenza Grossi*

Niort c. Italia: riconosciuta la violazione dell'art. 3 Cedu per il mantenimento in carcere di un soggetto affetto da malattia mentale

Corte Edu, I sez., 27 marzo 2025, Niort c. Italia

1. Il caso

La vicenda con cui si confronta la Corte Edu trae origine dal ricorso presentato da Simone Niort (nato nel 1997), persona detenuta all'interno del carcere di Sassari, relativo, tra gli altri, alla violazione degli artt. 3, 5 § 1 lett. a) ed e), 6 Cedu.

Niort è affetto da un disturbo *borderline* e si trova, dopo vari trasferimenti, all'interno della casa circondariale di Sassari, perché condannato alla pena di dieci anni e venti giorni per aver commesso delitti particolarmente gravi (tra gli altri, sequestro di persona, tentato omicidio, omicidio colposo), in relazione ai quali è stato riconosciuto anche socialmente pericoloso.

Sin dall'inizio della esecuzione della pena carceraria presso il carcere di Cagliari, Niort pone in essere una serie di condotte violente nei confronti degli altri e, soprattutto, di se stesso.

Sebbene la relazione di sintesi per la proposta di un programma di trattamento mostrasse preoccupazioni per le condizioni di salute di Niort, il giudice di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza respingono le ripetute richieste di accesso a misure alternative alla detenzione, ritenendo, in particolare, che (i) Niort era adeguatamente seguito dagli operatori sanitari e svolgeva regolari colloqui con lo psichiatra; (ii) le sue condizioni erano compatibili con la detenzione carceraria.

A fronte di un'altra istanza volta a ottenere l'accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari (22 novembre 2022), pur riconoscendo la incompatibilità tra le condizioni detentive e la malattia di Niort (§ 22 «deve comunque rilevarsi che la attuale condizione detentiva del soggetto risulta assolutamente inidonea e incompatibile con le condizioni di salute mentale del soggetto»), ritiene indispensabile individuare un altro istituto penitenziario, maggiormente idoneo a far fronte alle esigenze di cura della persona detenuta (§ 22 «per cui appare indispensabile individuare, con urgenza, altro istituto di pena, nel quale il detenuto possa ricevere cure e trattamento adeguato con riferimento alle particolari patologie dalle quali risulta affetto»). Niort ricorre per Cassazione evidenziando l'assoluta contraddittorietà della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che, da un lato, esclude qualsiasi compatibilità tra il suo stato di salute e la detenzione carceraria, ma, al contempo, richiede il suo trasferimento in altra struttura. Il ricorso, però, viene respinto: Niort resta all'interno del carcere di Cagliari e la richiesta relativa al trasferimento in una struttura più idonea alle sue esigenze di cura, pur reiterata anche dal giudice di Sorveglianza, rimane lettera morta.

Dopo altri episodi particolarmente gravi che si consumano all'interno delle mura penitenziarie, il ricorrente viene trasferito presso la Casa circondariale di Torino, dove, però, il suo quadro clinico è destinato a peggiorare: Niort risulta particolarmente aggressivo, in ragione del desiderio di ritornare in Sardegna, più vicino ai suoi familiari.

Dopo sei mesi, verrà nuovamente trasferito nella casa circondariale di Cagliari.

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

2. La decisione

Nell'incardinare il ricorso lungo i binari tracciati dall'art. 3 Cedu, la Corte muove dalla propria giurisprudenza registratasi in tema di malattia mentale e detenzione carceraria.

Il riferimento principale resta la nota sentenza [Rooman c. Belgio](#) (Corte Edu, GC, 31 gennaio 2019, ric. n. 18052/11), con cui la Corte Edu ha avuto modo di chiarire tre fattori sulla base dei quali valutare la conformità del trattenimento in carcere di una persona malata all'obbligo inderogabile espresso dall'art. 3 Cedu:

- (i) lo stato di salute della persona detenuta e gli eventuali effetti che ne derivano in ragione della detenzione. La Corte puntualizza, al proposito, che la malattia mentale impone esigenze di tutela ulteriori, dovute alla particolare vulnerabilità dei soggetti che ne sono affetti;
- (ii) l'adeguatezza delle cure, da cui deriva a contrario il ricovero o trasferimento in strutture specializzate nel caso in cui i trattamenti all'interno delle mura carcerarie non risultino appropriati;
- (iii) il mantenimento in carcere, nonostante l'accertato stato di malattia, che richiede un costante e puntuale controllo delle esigenze sanitarie richieste dal malato.

L'inizio di prova fornito dalla persona detenuta relativo a un trattamento che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 Cedu – puntualizzano, poi, i giudici di Strasburgo – sottopone il Governo ad un onere specifico: quello, cioè, di fornire elementi credibili e convincenti per dimostrare che il ricorrente abbia ricevuto un trattamento medico completo e adeguato durante la detenzione.

Nella vicenda in esame, non pare contestata la malattia di Niort, il quale, pur sostenendo la incompatibilità del suo stato di salute con la detenzione, non lamenta in maniera specifica le modalità di esecuzione della pena.

Quanto all'adeguatezza delle cure, le informazioni fornite dal Governo permettono alla Corte di ritenere che Niort sia stato sufficientemente seguito dal personale medico.

I giudici, in ogni caso, non esitano a definire preoccupante il fatto che la documentazione medica allegata non comprenda l'intero periodo di detenzione contestato da Niort, elemento che indubbiamente concorre all'accertamento della violazione sul versante dell'art. 3 Cedu.

Per ciò che attiene al mantenimento in carcere, infine, la Corte, valorizzando nuovamente i suoi precedenti sul tema, chiarisce che, se da un lato le condizioni di salute di Niort non imponevano di per sé la liberazione del condannato, quanto sostenuto dal ricorrente basta ad integrare quell'inizio di prova valido a riconoscere la violazione dell'art. 3 Cedu, sì che è eventualmente il Governo a dover fornire ulteriori elementi, idonei ad escludere la qualificazione del fatto come trattamento inumano.

Questa controprova, però, manca nella vicenda in esame. L'esito allora è "obbligato": violazione dell'art. 3 Cedu.

Ma non basta. Pur senza riconoscere, in questa vicenda, la violazione dell'art. 5, § 1 lett. a) ed e) Cedu, la Corte ritiene fondata la censura del ricorrente rispetto all'art. 6 Cedu (Diritto ad un giusto processo). Il riferimento è in particolare alla mancata esecuzione delle decisioni del Tribunale e del Giudice di Sorveglianza, che richiedevano il trasferimento di Niort in un istituto più adatto alle sue esigenze di salute.

La condanna, poi, coinvolge anche l'art. 38 Cedu: il Governo ha omissso di allegare la documentazione necessaria al corretto esame della vicenda, in violazione dell'obbligo, derivante dall'articolo 38 Cedu, di fornire ogni facilitazione necessaria all'accertamento dei fatti.



3. Il commento

Il caso *Niort c. Italia* offre ancora una volta spunti per interrogarsi sul controverso tema della detenzione carceraria di persona affetta da malattia mentale. L'impressione, in generale, è che la Corte Edu continui a mostrare particolare attenzione rispetto al diritto alla salute delle persone detenute, anche attraverso l'individuazione di meccanismi probatori volti a introdurre una vera e propria presunzione relativa rispetto alla violazione dell'art. 3 Cedu. Sebbene l'accertato stato di salute del detenuto non basti da solo ad integrare un trattamento inumano ex art. 3 Cedu, l'inversione dell'onere della prova sottopone il Governo ad un controllo peculiare sull'esecuzione della pena nei confronti di queste persone, il cui stato di salute non deve essere aggravato dalla detenzione intramuraria.

Il *thema probandum* difficilmente regge alla prova dei fatti: la detenzione carceraria, in effetti, reca con sé necessariamente un contenuto afflittivo, che rischia di porsi in termini di incompatibilità con il dovere dello Stato di garantire il diritto alla salute del paziente-detenuto, specie nei casi in cui si abbia a che fare con una malattia mentale.

Sembrerebbe, poi, che le osservazioni rese con riferimento alla mancata violazione dell'art. 5 § 1 lett. a) ed e) Cedu indichino in maniera sicura la direzione da intraprendere quanto ai ricorsi futuri.

Il ricorrente, in particolare, lamentava la violazione dell'art. 5 § 1 lett. a) ed e) Cedu perché, rispettivamente: (i) le sue condizioni di salute non gli permettevano di comprendere la finalità rieducativa della pena; (ii) la pena era stata eseguita in luoghi inadatti al trattamento della sua patologia. La Corte Edu individua nell'art. 5 § 1 lett. a) Cedu il parametro convenzionale del caso concreto e ribadisce che l'assenza di cure può portare ad una violazione di questo articolo, nei casi in cui la patologia sia talmente grave da escludere qualsiasi comprensione rispetto al contenuto rieducativo della pena. Ciononostante, nel caso in esame, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia fornito elementi validi a provare la propria incapacità di comprendere lo scopo della pena e, per questo motivo, esclude la violazione dell'art. 5 Cedu.

L'impressione, però, è che l'assenza di un contenuto rieducativo apprezzabile da parte del condannato possa rappresentare la base per nuove pronunce della Corte di Strasburgo, a favore di una sempre maggiore tutela dei diritti delle persone detenute, a partire da una (non scontata) valorizzazione della finalità rieducativa della pena, addirittura intesa, in una dimensione "soggettiva", come necessaria partecipazione consapevole, da parte della persona privata della libertà personale, al contenuto risocializzante del trattamento.



Lorenza Grossi*

Regime detentivo speciale e pericolosità sociale nel tempo dell'Alzheimer: la Corte Edu condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu nell'affaire Morabito

Corte Edu, I sez., 16 aprile 2025, *Morabito c. Italia*

1. Il caso

Giuseppe Morabito, 88 anni al momento del ricorso (2022) e 90 alla data della sentenza, è stato condannato per associazione di stampo mafioso, perché a capo di una 'ndrina calabrese. Dopo una lunga latitanza, viene arrestato il 18 febbraio 2004 e, da allora, è sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41-bis, co. 2, ord. penit.

L'età avanzata del ricorrente porta con sé una serie di malattie, più o meno gravi: Morabito è costretto all'uso del catetere da oltre dieci anni, soffre di ernia inguinale, è affetto da cardiopatia e poliartrite e, più di recente, gli è stato diagnosticato un progressivo deterioramento cognitivo.

I primi accertamenti relativi allo stato di salute neurologico del ricorrente si svolgono nel 2014. I medici del carcere, pur riconoscendo un rallentamento delle funzioni cognitive, sono concordi nel ritenere che Morabito fosse lucido e in grado di orientarsi da un punto di vista spazio-temporale. Solo nel 2022, quando il ricorrente verrà ricoverato in ospedale perché in profondo stato confusionale, gli verrà diagnosticata la malattia di *Alzheimer*.

Parallelamente agli accertamenti svolti dai medici del carcere, Morabito si rivolge anche a privati. A partire dal 2015, molti specialisti confermano la diagnosi relativa ad un inizio del morbo di *Alzheimer* e consigliano attività idonee a mantenere attive le capacità cerebrali del paziente.

Le proroghe del regime ex art. 41-bis, co. 2, ord. penit. dal 2018 in poi vengono puntualmente impugnate da Morabito, sulla base della considerazione per cui il suo stato di salute non gli permetterebbe di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di provenienza.

Nel 2020, nell'ambito dell'impugnazione di un'ulteriore proroga del regime, il Tribunale di Sorveglianza di Roma nomina un perito, affinché esamini il quadro clinico dell'interessato. Dalla perizia emerge chiaramente che Morabito è affetto da un progressivo deterioramento cognitivo e il medico nominato ritiene che i sintomi del paziente siano stati sottovalutati da parte dei colleghi del carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Roma (18 ottobre 2020), tuttavia, non ritiene fondata l'impugnazione proposta: dalle conversazioni captate con i suoi familiari, Morabito continua a mostrare una mentalità tipicamente mafiosa e appare lucido e razionale (§ 30 «*As to the applicant's cognitive state, the Rome sentence supervision court observed that – despite the expert's conclusions – the applicant's behaviour in prison and the content of his conversations with his family members showed that he had no remorse about his past, was anchored to a typical mafia mentality and still showed a strong and rational personality. The cognitive deterioration, therefore, was having less impact than had been suggested by the expert and did not affect the applicant's capacity to maintain contact with the criminal organization*»). La Corte di Cassazione (8 luglio 2022) confermerà la sentenza del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nel 2024, sempre nell'ambito di impugnazioni relative alle proroghe del regime ex art. 41-bis, co. 2, ord. penit., il perito dichiarerà che la capacità di intendere e di volere di Morabito è gravemente limitata, se non del tutto assente.

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Morabito, inoltre, a partire dal 2015 e fino al 2022, chiede in diverse occasioni di poter accedere alla detenzione domiciliare c.d. in deroga (art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit.), in ragione del suo stato di salute. Le istanze saranno tutte rigettate.

Nel 2020, infine, Morabito è indagato per alcune condotte poste in essere durante la detenzione, ma verrà assolto perché ritenuto incapace di intendere e di volere.

Il ricorso, che coinvolge in ogni caso la violazione dell'art. 3 Cedu, si articola, lungo due distinti piani: il primo attiene all'incompatibilità dello stato di salute di Morabito con la detenzione carceraria in generale e col regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit. in particolare; il secondo concerne l'illegittimità del regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit. nei suoi confronti in ragione del deterioramento cognitivo, che gli impediva di mantenere legami con l'ambiente criminale di provenienza. Si tratta, quindi, di una vicenda che sembra avere molti punti di tangenza con il caso [*Provenzano c. Italia*](#) (Corte Edu, I sez., 25 ottobre 2018, ric. n. 55080/13), anche rispetto alle valutazioni offerte nel merito dalla Corte di Strasburgo.

2. La decisione

La Corte di Strasburgo, nel valutare il ricorso secondo questi due piani, sembrerebbe operare un'ulteriore distinzione, specie per ciò che attiene alle malattie di Morabito.

Il punto di partenza è rappresentato dalle sue condizioni (psico-)fisiche e, quindi, l'esame coinvolge in maniera specifica la compatibilità fra salute e detenzione intramuraria. Il ricorso alla sentenza [*Rooman c. Belgio*](#) (Corte Edu, GC, 31 gennaio 2019, ric. n. 18052/11) è obbligato, così come alle condizioni che definiscono l'ambito di (il)legittimità della esecuzione della pena relativamente all'art. 3 Cedu: (i) lo stato di salute del detenuto e gli effetti che ne derivano in conseguenza delle modalità di esecuzione della pena (*«the prisoner's state of health and the effect on it of the manner of execution of his or her imprisonment»*); (ii) la qualità delle cure fornite (*«the quality of care provided»*); (iii) se la persona detenuta debba o meno essere trattenuta in carcere, tenuto conto delle sue condizioni di salute (*«whether or not the applicant should continue to be detained in view of his or her state of health»*).

Quanto al primo profilo, la Corte di Strasburgo ritiene di valutare separatamente le questioni relative alla malattia neurologica e quelle connesse agli eventuali effetti che ne siano derivati rispetto alla sottoposizione al regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit. Quest'ultimo piano, cioè, atterrebbe alla legittimità delle proroghe del regime detentivo speciale.

Quel che resta, allora, non basta a ritenere accertata la violazione dell'art. 3 Cedu: appare dimostrato che, durante il lungo periodo di detenzione, sia pur sotto il particolare regime previsto dall'art. 41-bis, co. 2, ord. penit., il quadro clinico di Morabito sia rimasto tendenzialmente stabile e, in ogni caso, il detenuto è stato costantemente monitorato, anche attraverso visite specialistiche. Per ciò che attiene, poi, al mantenimento in carcere, la Corte di Strasburgo ricorda che non sussista un generale e generico obbligo per gli Stati parti della Convenzione di rilasciare il detenuto che sia affetto da una malattia, ma si tratterebbe di valutare in maniera puntuale le condizioni cliniche del paziente, offrendo adeguati trattamenti anche all'interno delle mura carcerarie. Del resto, anche il perito nominato dal Tribunale di Roma nel 2020, pur riconoscendo che i sintomi del ricorrente non siano stati adeguatamente valutati dai medici del carcere, non sembra offrire indicazioni sicure circa la incompatibilità dello stato di salute del condannato con la detenzione intramuraria.

Il discorso, però, è destinato ad assumere accenti ben diversi una volta che la Corte deve considerare il particolare regime cui è sottoposto Morabito da oltre vent'anni.

Il ricorrente, in particolare, lamenta la mancata valutazione delle sue condizioni cliniche rispetto alla costante sottoposizione al regime speciale di cui all'art. 41 bis co.2, che sostiene abbia



comportato un trattamento inumano, in violazione dell'art. 3 Cedu: Morabito non solo non sarebbe pericoloso in ragione delle sue condizioni neurologiche, ma le limitazioni previste dal regime speciale avrebbero aggravato la sua malattia.

Nel valutare questi aspetti, la Corte di Strasburgo ribadisce che la previsione di regimi penitenziari speciali non violi di per sé l'art. 3 Cedu, nella misura in cui lo Stato sia in grado di assicurare il rispetto della dignità umana, senza comportare un grado di afflittività maggiore a quello insito nella detenzione e purché siano garantiti la salute e il benessere della persona reclusa.

I giudici europei muovono dalla loro giurisprudenza sul tema, specificando che la violazione dell'art. 3 Cedu debba essere valutata sulla base di molteplici fattori: la severità della misura, la durata, lo scopo perseguito e gli effetti che ne derivano sulla persona detenuta (§ 126: «[...] *the stringency of the measure, its duration, the objective pursued and the effects of the measure on the person concerned*»).

Viene, poi, specificato che ogni regime da cui derivi un isolamento, anche relativo, non possa essere applicato senza limite di tempo e che necessiti di una serie di garanzie sostanziali e procedurali, volte a evitare ogni forma di abuso. In quest'ambito, si richiede una valutazione puntuale delle esigenze che fanno da sfondo ad una scelta "estrema", come quella del regime detentivo speciale, in particolare quando si tratti di prorogarne la durata. L'assenza di stimoli da un punto di vista fisico e mentale, in effetti, è molto probabile che a lungo termine comporti danni alla salute mentale del detenuto, sì che occorre tener conto di tutta una serie di circostanze (dalla salute della persona alle altre questioni emerse durante la sottoposizione al regime), sulla cui base valutare la legittimità o meno delle restrizioni.

Il fattore temporale sembrerebbe caratterizzare questa vicenda sotto un duplice piano: da un lato, Morabito, 88 anni al momento della presentazione del ricorso, è più anziano rispetto agli altri ricorrenti con cui la Corte Edu ha avuto modo di confrontarsi relativamente ai regimi speciali; dall'altro lato, anche il periodo di sottoposizione al regime appare particolarmente significativo (20 anni).

Ciò comporta la necessità di una giustificazione ben più stringente, specie per la disciplina prevista dall'ordinamento italiano, in cui ogni proroga determina l'estensione del regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit. per un periodo di due anni.

Ora, se le valutazioni sulla associazione criminosa di appartenenza, ancora attiva sul territorio, potrebbero confermare la opportunità di proroga della misura, non sembra che lo stesso possa dirsi quanto alla particolare situazione di Morabito, il cui decadimento cognitivo non pare comportare quel pericolo di mantenimento dei rapporti con l'ambiente criminale di provenienza, che funge da base per la legittimità delle restrizioni.

Preso atto del quadro clinico allegato, della sentenza di assoluzione dovuta alla incapacità di intendere e di volere di Morabito, la Corte ritiene che le ragioni poste a sostegno della proroga del 2022 non bastino a ritenere legittima la misura, con conseguente violazione dell'art. 3 Cedu (§143 «*the Court fails to see how a person suffering from an undisputed cognitive decline – and even diagnosed with Alzheimer's disease – and who was incapable of understanding his own conduct or following a court hearing could at the same time maintain sufficient capacity to keep or resume – at such an advanced age, after almost twenty years spent under a particularly restrictive regime – meaningful contact with a criminal organisation. It considers that, at the very least, it would have required more detailed reasoning, based on thorough specialist examination, to reach such a conclusion*»).

3. *L'opinione in parte concorrente e in parte dissenziente del giudice Balsamo (nominato ad hoc ex art. 29 § 1 del Regolamento della Corte)*

Il giudice Balsamo condivide l'impostazione seguita dai giudici di maggioranza e relativa all'inquadramento del regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit., che troverebbe la propria *ratio* in esigenze di prevenzione e securitarie – e non punitive.

Dopo aver ripercorso la storia ed i tratti caratterizzanti del regime speciale *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit., il giudice, però, ritiene che in questa vicenda la Corte Edu abbia fatto applicazione di criteri diversi rispetto a quelli affermati nel caso *Provenzano*. L'impressione, cioè, è che una più attenta analisi di questa vicenda avrebbe dovuto portare all'esclusione della violazione dell'art. 3 Cedu.

In effetti, l'incapacità di mantenere legami con l'ambiente criminoso di provenienza era, nel caso *Provenzano*, impossibile secondo un duplice ordine di ragioni: da un lato, la salute del ricorrente era gravemente compromessa, al punto di necessitare di un supporto sanitario nell'alimentazione; dall'altro, il ruolo occupato da Bernardo Provenzano nella mafia siciliana era prevalentemente riferito al passato, senza che sussistessero ancora collegamenti con l'associazione.

Diversamente starebbero le cose con riferimento a Morabito, il quale continuava ad avere un ruolo di spicco nell'organizzazione alla quale era legato da un punto di vista familiare e "organizzativo": sarebbero diverse, in breve, tanto le condizioni soggettive e attuali del detenuto-malato, quanto quelle relative al legame con l'ambiente criminoso di provenienza.

Il giudice precisa, del resto, l'intensità dell'allarme sociale provocato oggi dalla 'Ndrangheta, dovuto sia alla diffusione del fenomeno a livello mondiale, sia alla struttura dell'associazione, che, basandosi su legami di tipo familiare, crea vincoli ben più stringenti, tanto da contare il minor numero di collaboratori di giustizia.

Non sono, perciò, condivise le valutazioni dei giudici di maggioranza relative all'incapacità di Morabito di mantenere legami con la propria associazione, specie perché non andrebbero sovrapposti piani che dovrebbero rimanere chiaramente distinti. La Corte Edu, in effetti, valorizza la (in)capacità di intendere e di volere del ricorrente, anche sulla base di quanto affermato dal Tribunale di Milano nel giudizio celebratosi nel 2020, deducendo da questo l'impossibilità di mantenere legami con l'ambiente criminoso di provenienza. Questa impostazione, secondo il giudice Balsamo, non appare del tutto convincente: la capacità di intendere e di volere vale a motivare la sentenza di assoluzione, perché il soggetto non può essere considerato responsabile, ma dall'altro non ne esclude la pericolosità sociale. Proprio tenuto conto di questo profilo e della curvatura prevalentemente preventiva/securitaria del regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit. non sembra di per sé incompatibile una applicazione del regime detentivo speciale anche nei confronti di chi sia affetto da una malattia neurologica. Ciò vale, a maggior ragione, nei confronti di Morabito, le cui condizioni avrebbero richiesto, come correttamente stabilito dai giudici nazionali, la proroga del regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit.

4. *Il commento*

Con questa pronuncia, i giudici di Strasburgo valutano nuovamente la compatibilità tra art. 3 Cedu e regimi detentivi speciali, come quello stabilito dall'art. 41-bis, co. 2, ord. penit.

L'impressione, in generale, è che le esigenze di sicurezza che fanno da sfondo al regime detentivo speciale continuano ad avere un peso significativo nelle valutazioni della Corte Edu, la cui giurisprudenza sembra essere molto cauta e, almeno per certi versi, meno decisiva di quanto avvenga in riferimento ad altri aspetti della legislazione penitenziaria italiana.



I giudici di Strasburgo, in effetti, escludono la violazione dell'art. 3 Cedu rispetto alla compatibilità dello stato di salute del ricorrente e la detenzione intramuraria: si tratta di una valutazione che, in linea di principio, lascia aperti alcuni dubbi, basati sia sull'età avanzata del ricorrente sia sul suo stato di salute. Le ragioni di ordine pubblico sembrerebbero, cioè, allentare la morsa dell'art. 3 Cedu, che, in altre occasioni, rappresenta più nitidamente un vero e proprio baluardo dei diritti della persona detenuta.

Quanto alle osservazioni rese sul regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit., sebbene la Corte mostri estrema cautela nel valutare se e in che misura il regime detentivo speciale abbia aggravato la malattia di Morabito (§ 144 «*The Court cannot speculate as to whether the special regime has indeed aggravated the progress of that disease, although it is possible that the restrictions on socialisation may have had an impact on it [...]. In any event, it notes that the allegation that limited interactions could be detrimental for the applicant's mental state was not addressed either by the Minister's orders or in the court decisions, which merely stated that the applicant's access to medical treatment was unrestricted*»), l'impressione è che i giudici vadano oltre le precedenti pronunce registratesi in tema, come segnalato anche nella opinione in parte dissenziente del giudice Balsamo.

La compatibilità in astratto tra art. 3 Cedu e regimi speciali è confermata, a patto che in concreto ogni circostanza che caratterizza la vicenda specifica sia stata adeguatamente valutata, e ciò vale ancor di più nei casi in cui si tratti di estendere la durata delle restrizioni, per periodi temporali lunghi come accade in Italia. Rispetto al caso [*Provenzano c. Italia*](#), la Corte Edu sembra mostrare un approccio volto ad entrare maggiormente nel merito delle valutazioni offerte dai giudici nazionali. In quella occasione, in effetti, i giudici di Strasburgo avevano riconosciuto la violazione dell'art. 3 Cedu solo per l'ultima proroga del regime *ex art. 41-bis*, co. 2, ord. penit.: sebbene quella precedente fosse stata disposta in presenza di un declino cognitivo avanzato, la Corte non ne aveva riconosciuto l'illegittimità, visto che, in ogni caso, i giudici nazionali si erano confrontati con lo stato di salute del detenuto ([*Provenzano c. Italia*](#), cit., § 154).

Nel caso Morabito, viceversa, come affermato anche nella *dissenting opinion* del giudice Balsamo, la Corte Edu decide di confrontarsi direttamente con le ragioni poste a base della proroga, ribaltando la valutazione offerta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Nella vicenda in esame il fattore temporale pare abbia rivestito un ruolo cruciale per accertare la violazione dell'art. 3 Cedu ed è ragionevole immaginare che a questo criterio potranno conformarsi le successive pronunce, sempre che le esigenze di sicurezza non siano sufficientemente motivate dai giudici nazionali. Il timore, detto altrimenti, è che anche in ambito europeo le ragioni di sicurezza rappresentino il maggiore ostacolo al pieno esercizio (e riconoscimento) dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.



Lorenza Grossi*

In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia si pronuncia sulla non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C-305/22, C.J.

1. Il caso

La Corte d'appello di Bucarest emetteva un mandato d'arresto europeo nei confronti di C.J., che veniva arrestato dopo poco più di un mese in Italia. La Corte d'appello di Roma, giudice dell'esecuzione, rifiutava la consegna di C.J. e, riconosciuta la sentenza di condanna del giudice rumeno, ne disponeva l'esecuzione nel territorio italiano. Lo Stato di emissione, però, esprimeva il proprio disaccordo rispetto al riconoscimento di questa sentenza e all'esecuzione della pena nel territorio italiano.

Il giudice italiano, più precisamente, riteneva che la situazione di C.J. rientrasse tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo ex art. 4, n. 6 della Decisione quadro 2002/584/GA, sulla base del quale «l'autorità giudiziaria dell'esecuzione *può* rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo [...] se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno». C.J., in effetti, risiedeva legalmente e stabilmente in Italia, e l'esecuzione della pena all'interno dello stesso Paese avrebbe aumentato le opportunità di reinserimento sociale dello stesso (punto 26 della sentenza). Successivamente, veniva inviato allo Stato emittente il mandato di esecuzione di C.J. (arresti domiciliari con contestuale sospensione condizionale). Le autorità rumene ribadivano il diniego all'esecuzione della pena nel territorio italiano, ritenendo che, fino a quando non sarebbe stata eseguita la pena detentiva, mantenevano il loro diritto di eseguire la sentenza di condanna. In sede di opposizione all'esecuzione, la Corte d'appello di Bucarest sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sugli esatti confini applicativi dell'art. 4 della decisione quadro 2002/584, anche rispetto alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. La decisione

La Corte di Giustizia muove dall'inquadramento del principio di riconoscimento reciproco, individuato come il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale (punto 40): la regola, perciò, è quella per cui gli Stati membri debbano dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo; il rifiuto di esecuzione rappresenta invece un'eccezione, che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente. La decisione quadro 2002/584 individua due classi di eccezioni: l'art. 3 chiarisce i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d'arresto europeo, mentre l'art. 4 i motivi di non esecuzione facoltativa. Proprio sull'esatta interpretazione di quest'ultimo articolo si concentra la decisione dei giudici di Lussemburgo. L'art. 4 della decisione quadro 2002/584, infatti,

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

consente allo Stato destinatario di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ove sussistano due condizioni: (i) la prima, di carattere soggettivo, attiene al fatto che la persona attinta dal MAE risieda, dimori, o sia cittadino dello Stato dell'esecuzione; (ii) la seconda, di carattere sostanziale, richiede che lo Stato si impegni a eseguire la pena o la misura di sicurezza conformemente al proprio diritto interno.

Queste due condizioni, però, sono necessarie ma da sole non sufficienti a fondare il rifiuto facoltativo. La Corte di Giustizia precisa, infatti, che occorre valutare se esistano ragioni valide a giustificare l'esecuzione della pena in altro territorio. Dall'art. 3, § 1 della decisione quadro 2008/909/GAI e dalla costante giurisprudenza della stessa Corte si tratterebbe di valorizzare le maggiori possibilità di reinserimento sociale del condannato.

Se questa è la premessa, le conclusioni lasciano in realtà stupiti. La Corte di Lussemburgo, infatti, precisa che restano in ogni caso applicabili, anche nel caso del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'art. 4 della decisione quadro 2002/584, le disposizioni previste dalla più recente decisione quadro 2008/909/GAI. Proprio valorizzando le indicazioni presenti in quest'ultima decisione quadro, la Corte di Giustizia ribadisce la necessità di ottenere il consenso del giudice dello Stato emittente, che trasmette la sentenza di condanna, corredata dal certificato con tutte le informazioni relative all'esecuzione della pena. Il consenso, poi, potrebbe essere legittimamente revocato, attraverso il ritiro del certificato, fino a quando la sentenza non abbia avuto un principio di esecuzione.

Sui piatti della bilancia, allora, si trovano, da un lato, il rifiuto facoltativo, fondato sul reinserimento del condannato, e disciplinato dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, e, dall'altro, il potere discrezionale dello Stato membro e la cooperazione in materia penale, che impone il principio per cui gli Stati membri danno esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo.

Proprio a questo proposito, la Corte ribadisce il margine di discrezionalità estremamente ampio che è riconosciuto agli Stati membri, che possono opporre un rifiuto anche nelle ipotesi previste dall'art. 4 della decisione quadro 2002/584. Lo Stato emittente, infatti, può rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato tanto nei casi in cui ritenga «che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un'esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all'obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest'ultima è stata condannata», quanto in quelle, ben lontane da questo obiettivo, «relative alla politica penale propria dello Stato di emissione» (punto 72).

La Corte di Giustizia, poi, esamina anche la seconda questione pregiudiziale: si tratterebbe di comprendere se, pur in presenza di un rifiuto da parte dello Stato emittente, l'inizio di esecuzione ne pregiudichi la competenza. Il mandato d'arresto europeo, cioè, incontrerebbe un limite nel principio di esecuzione della sentenza di condanna. I giudici di Lussemburgo chiariscono che un'interpretazione di questo segno porterebbe ad una chiara elusione delle disposizioni già esaminate, con la conseguenza ulteriore per cui verrebbe pregiudicato il sistema semplificato su cui è basato il mandato d'arresto europeo. La conclusione, allora, è quella per cui lo Stato emittente conservi il diritto di eseguire la pena.

«In considerazione dell'insieme delle motivazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima, seconda e terza dichiarando che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che:

– da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le



condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e

– dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo» (punto 87).

L'ultima questione su cui i giudici si pronunciano attiene invece alla natura della decisione di rifiuto da parte dello Stato emittente. Il timore del giudice del rinvio, in effetti, è quello per cui si tratterebbe di una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», da cui deriverebbe una violazione del principio del *ne bis in idem*. Il problema, però, precisa la Corte, si pone solo con riferimento al motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall'art. 3, punto 3 della decisione quadro 2002/584 e non anche rispetto ai motivi facoltativi.

«L'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che:

non costituisce una "sentenza definitiva per gli stessi fatti", ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione».

3. Il commento

Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia specifica i contenuti e gli scopi della cooperazione giudiziaria in materia penale. Come osservato dal [Gruppo per l'attuazione dei Protocolli con la Corte Edu e con la Corte di Giustizia della Corte di cassazione](#), i giudici di Lussemburgo cambiano il proprio orientamento rispetto al contenuto dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Nella precedente sentenza del 13 dicembre 2018, C-514/17, *Marin Simion Sut*, la Corte riconosceva un ruolo di spicco ai motivi di non esecuzione facoltativa, che in alcun modo potevano essere pregiudicati dalla decisione quadro 2008/909. In questa vicenda, invece, sembrerebbe che le maggiori opportunità di reinserimento sociale del condannato debbano necessariamente cedere innanzi agli ampi margini di discrezionalità dello Stato emittente del mandato d'arresto europeo. Si tratta di un bilanciamento per niente scontato che, nel tutelare la cooperazione in materia giudiziaria e le esigenze di speditezza del mandato d'arresto europeo, rischia di sacrificare istanze ben più significative, relative non già alla pretesa punitiva dello Stato emittente, quanto piuttosto ai diritti del condannato.



Lorenza Grossi*

Violazione dell'art. 3 Cedu sul piano sostanziale e procedurale nei casi di violenze gravi subite da manifestanti illegittimamente privati della libertà personale

Corte Edu, I sez., 5 giugno 2025, Cioffi c. Italia

1. Il caso

Il ricorso, incardinato presso la Corte di Strasburgo relativamente agli artt. 3, 5, 6 e 13 Cedu, attiene alle violenze subite da Andrea Cioffi per mano di alcuni agenti di polizia.

La vicenda si colloca nel marzo 2001, a Napoli, nei giorni del Terzo Forum globale sulla reinvenzione del Governo. Venne pianificata una manifestazione alla quale parteciparono molti attivisti: il centro della città fu individuato come “zona rossa” e furono schierati agenti delle forze dell’ordine in protezione del luogo dell’incontro. Alcuni manifestanti, però, tentarono di oltrepassare la zona rossa, provocando uno scontro con le forze pubbliche. Il notevole numero di feriti impose la chiamata dei soccorsi e molte di queste persone vennero portate in ospedale.

I manifestanti e gli accompagnatori furono identificati presso il pronto soccorso. Gli agenti presenti negli ospedali ricevettero poi l’ordine di trasferire gli identificati dagli ospedali presso la caserma, all’interno della quale si consumarono gli atti di violenza.

85 persone in totale furono condotte alla caserma, alcune completamente estranee ai fatti della manifestazione. Secondo la sentenza di primo grado, le persone furono costrette a camminare attraverso un corridoio composto dalle forze dell’ordine (c.d. “tunnel di agenti”) subendo schiaffi, calci e sputi; tutti, compresi quelli gravemente feriti o disabili, dovettero inginocchiarsi con le mani dietro la testa per lungo tempo e furono spogliati e perquisiti su un pavimento coperto di sangue e urina. In alcun modo era stato loro concesso di contattare avvocati o familiari né di poter mangiare o usare i bagni.

Il Tribunale di Napoli condanna gli agenti pubblici alla reclusione, nel massimo, fino a 2 anni e 8 mesi, per il reato di sequestro di persona aggravato: non esisteva alcuna giustificazione per trattenere le persone in caserma e la privazione della libertà personale era stata attuata mediante “pratiche operative inaccettabili”. Alcuni ufficiali, però, beneficiarono dell’indulto.

Contestualmente, il giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente ai reati di lesioni personali aggravate, violenza privata, perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie e danneggiamento. Solo tre agenti rinunciarono alla prescrizione e, mentre dagli atti emerse che uno di loro non si trovava nella caserma al momento dei fatti, due furono condannati.

A seguito dell’impugnazione, la Corte di appello di Napoli riformò in parte la sentenza di primo grado, dichiarando l’intervenuta prescrizione per il reato di sequestro di persona e annullando le pene accessorie comminate dal giudice di prime cure.

Il ricorrente, per queste vicende, lamenta la violazione degli artt. 3, 5, 6 e 13 Cedu. Quanto agli artt. 3 e 6 Cedu, Cioffi ritiene che:

- (i) le condotte poste in essere dagli agenti di polizia non solo sarebbero avvenute in violazione dell’art. 3 Cedu, ma le indagini volte a condannare questi fatti sarebbero state inadeguate, permettendo l’impunità degli agenti. Si lamenta, quindi, la lesione dell’art. 3 tanto sul piano sostanziale quanto su quello procedurale.;
- (ii) il diritto di difesa del ricorrente (e degli altri manifestanti) sarebbe stato violato, visto che non era stato concesso di poter avvertire o anche solo chiamare un avvocato.

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi Roma Tre.

2. La decisione

La Corte di Strasburgo decide di esaminare il ricorso esclusivamente con riferimento all'art. 3 Cedu, nella duplice dimensione sostanziale e procedurale. La tesi del ricorrente è quella per cui i fatti consumatisi ai suoi danni debbano essere qualificati come tortura (obbligo sostanziale derivante dall'art. 3 Cedu) e che, pur innanzi a condotte così gravi, nessuno sia stato punito, ora per l'intervenuta prescrizione ora per l'indulto (obbligo procedurale derivante dall'art. 3 Cedu).

Sotto il versante sostanziale, muovendo dalle affermazioni per cui il trattamento si qualifichi come "inumano", perché premeditato ed applicato per ore consecutive, e "degradante", perché in grado di suscitare nelle vittime sentimenti di angoscia e paura, la Corte definisce quanto subito dal ricorrente trattamento inumano e degradante. Viene, quindi, accertata la violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu.

Sul versante procedurale, il riferimento principale è al caso [*Cestaro c. Italia*](#) (Corte Edu, IV sez, 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11), con cui la vicenda in esame ha punti di contatto evidenti. Il tema, più ampio, è quello relativo al fatto che fino al 2017 l'Italia non disponeva di un reato autonomo di tortura: l'assenza di una fattispecie *ad hoc*, in grado di punire gli autori di fatti di tortura o maltrattamenti, ha rappresentato la base su cui edificare la violazione procedurale dell'art. 3 Cedu, posto che su reati minori ben potrebbero trovare applicazione istituti quali la prescrizione. Nella vicenda in esame non solo si è trattato di fatti rimasti sostanzialmente impuniti, ma anche le pene applicate nei confronti di chi aveva rinunciato alla prescrizione erano state sospese, con non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La conclusione allora è immediata: «la Corte non è persuasa che la risposta complessiva delle autorità ai maltrattamenti contestati nel caso di specie possa essere considerata adeguata in termini di capacità di punire il trattamento inumano e degradante in questione e di avere un sufficiente effetto deterrente per impedire la commissione di futuri atti simili a quelli lamentati dal ricorrente. Ne consegue che, nel caso di specie, i requisiti di un'indagine efficace non sono stati soddisfatti pienamente» (punto 99).

La Corte, infine, precisa che le questioni affrontate coinvolgano anche alcuni aspetti sollevati ai sensi dell'art. 5 (per quanto attiene alla illegittima detenzione) e 13 (relativa al risarcimento del danno) Cedu e non ritiene di affrontare nel merito queste le doglianze.

3. L'opinione parzialmente dissenziente dei giudici Serghides e Adamska-Gallant

Il mancato esame delle questioni sollevate sul versante degli artt. 5 e 13 Cedu è ciò che impone ai giudici Serghides e Adamska-Gallant di prendere le distanze dalla decisione della maggioranza.

L'opinione parzialmente dissenziente, in effetti, è fondata sugli effetti che, anche in futuro, potrebbe produrre questa decisione. L'art. 5 Cedu attiene ai requisiti di legittimità della privazione della libertà personale: il riconoscimento, in questa vicenda, di un sequestro di persone avrebbe imposto un esame prima sulla ricevibilità e poi nel merito della questione, specie in ragione dell'importanza del diritto in questione. I giudici censurano con forza la decisione della maggioranza ritenendo che «[r]igettare una doglianza senza esaminarne la ricevibilità o il merito non solo viola l'obbligo di fornire decisioni motivate, ma può anche creare un precedente preoccupante che indebolisce la funzione protettiva del quadro giuridico nel suo complesso» (punto 3 della opinione parzialmente dissenziente).

I giudici, infine, ritengono erronea la valutazione della maggioranza di ritenere "assorbite" nell'art. 3 Cedu le questioni sollevate con riferimento all'art. 6 Cedu: vista «la natura autonoma e



indipendente di tali due articoli, la nozione di ricorso individuale, il principio dello stato di diritto o la legittimità della Corte» (punto 5 dell'opinione parzialmente dissenziente).

4. Il commento

La vicenda in questione, che sembra in alcuni punti sovrapporsi alla più decisa (e decisiva) sentenza [*Cestaro c. Italia*](#), ripropone il tema della violazione del divieto di tortura.

Rispetto al caso *Cestaro* sembrerebbe che i giudici di Strasburgo adottino un'interpretazione meno forte dei diritti tutelati dalla Convenzione. Il punto più interessante è quello per cui, nel *climax* discendente previsto all'art. 3 Cedu (tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti), la Corte decida di qualificare i fatti oggetto della vicenda non come tortura, ma come trattamento inumano e degradante. Per quanto da questo non dipendano particolari effetti sul piano della disciplina, visto che in ogni caso sarebbe violato l'art. 3 Cedu, è innegabile che il riconoscimento della tortura avrebbe avuto un impatto maggiore da un punto di vista politico.

La accertata violazione dell'art. 3 Cedu apre la strada, in ogni caso, ad un esame nel merito sul versante dei c.d. obblighi procedurali. Si tratta della dimensione più innovativa degli obblighi convenzionali di tutela penale, che completa la tutela offerta rispetto a quei diritti che, più di altri, attengono alla dimensione più pregnante dell'uomo: il riferimento è alla vita e alla dignità umana, che trovano espressa tutela agli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura) e 4 (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) Cedu. Sulla base degli obblighi procedurali, non si tratta solo di accertare se lo Stato abbia violato un diritto convenzionale, commettendo fatti di tortura (violazione dell'obbligo sostanziale negativo) o omettendo di predisporre un quadro normativo efficace (violazione dell'obbligo sostanziale positivo), quanto piuttosto di verificare se ed in che misura abbia condotto indagini efficaci, volte a identificare e punire gli autori del reato.

La condanna dell'Italia, in questa vicenda, segue alla sostanziale impunità degli agenti. Non diversamente dall'*affaire Cestaro*, il meccanismo della prescrizione ha potuto trovare applicazione proprio per la contestazione di reati minori, non esistendo al tempo una fattispecie in grado di intercettare l'offensività delle gravi condotte realizzate dalle autorità pubbliche. Anche il caso *Cioffi*, in breve, si inserisce nel solco dell'ineffettività dei diritti creato dall'assenza di una fattispecie di tortura. L'introduzione dell'art. 613-bis c.p., all'esito della prima vicenda, ha con evidenza ovviato a problemi di questo tipo, anche se l'impressione è quella per cui si poteva e doveva insistere sulle questioni sollecitate attraverso il riferimento all'art. 5 Cedu.

Quest'ultimo articolo, per certi versi sovrapponibile all'art. 13, primo comma, Cost., ammette la privazione della libertà personale solo ad alcune condizioni. Il perno attorno cui ruota l'eccezione è quello della "regolarità" dell'arresto/detenzione. Il testo inglese sembra essere più immediato rispetto alla traduzione italiana, facendo riferimento al *lawful detention/arrest*. Il contenuto del termine *lawful*, nella interpretazione della Corte di Strasburgo, è ben più ampio del mero aggettivo "legale": non si tratterebbe solo di ammettere la privazione della libertà personale in presenza di una base legale che la autorizzi, ma la stessa misura dovrebbe rispondere a requisiti validi a fondarne la legittimità sostanziale e non solo formale (proporzionalità, certezza del diritto, tutela dagli atti arbitrari).

Come riconosciuto dai giudici nella opinione parzialmente dissenziente, le vicende che fanno da sfondo al ricorso avrebbero imposto un esame appropriato sul versante dell'art. 5 § 1 Cedu, posto che è proprio dalla illegale (e illegittima) detenzione che gemma il trattamento inumano e degradante. Esaminare il fusto senza avere cura delle radici, del resto, significa incoraggiare interpretazioni dimidiate tanto dei diritti fondamentali dell'uomo quanto dello Stato di diritto.



Lorenza Grossi*

Art. 3 Cedu, salute e art. 41-bis, secondo comma, ord. penit.: la decisione con cui la Corte di Strasburgo dichiara inammissibile il ricorso presentato da Cospito

Corte Edu, I sez., Decisione 25 settembre 2025, Cospito c. Italia

1. Il caso

La decisione in commento attiene alla declaratoria di inammissibilità della domanda presentata da Alfredo Cospito. La questione, in particolare, riguarda la compatibilità tra il regime speciale ex art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, d'ora in poi ord. penit.) e lo stato di salute del ricorrente.

A seguito dell'applicazione del regime detentivo speciale, Cospito ha iniziato uno sciopero della fame, lamentando la violazione dei suoi diritti fondamentali. Le impugnazioni del provvedimento che applicava il regime, tempestivamente presentate dal ricorrente, sono state rigettate sia dal Tribunale di sorveglianza di Roma sia dalla Corte di Cassazione.

Lo sciopero della fame, che è durato diversi mesi, ha provocato inevitabilmente dei problemi di salute nel ricorrente, sulla base dei quali veniva chiesta la sospensione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, però, rigetta la richiesta, ritenendo, anche in ragione del parere espresso dagli esperti nominati e dal personale medico, che i problemi fisici fossero dovuti in via diretta allo sciopero della fame volontariamente iniziato e che, in ogni caso, l'assistenza medica fosse adeguata a salvaguardare la salute del ricorrente.

Cospito presenta ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell'art. 3 Cedu, sotto due distinti versanti: anzitutto, ritiene illegittima l'applicazione del regime speciale nei suoi riguardi, perché non adeguatamente motivata; altrettanto illegittima, poi, sarebbe la detenzione carceraria, perché incompatibile con il suo stato di salute. Le doglianze, sempre relative al regime speciale, vengono sollevate anche con riferimento agli artt. 3 e 8; 6; 7; 8 e 13 Cedu.

2. La decisione

La Corte ritiene di esaminare il ricorso solo sulla base offerta dell'art. 3 Cedu e lo dichiara inammissibile. Muovendo dalla propria giurisprudenza in materia di regimi detentivi speciali, osserva che il provvedimento di applicazione della misura era basato su diversi elementi di prova, esaminati ed indicati in maniera dettagliata. I giudici di Strasburgo, poi, non riscontrano alcuna violazione dell'art. 3 Cedu da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma e della Corte di Cassazione che, nuovamente, si sono confrontati in maniera puntuale sui fatti da cui era derivata l'applicazione del regime ex art. 41-bis, secondo comma, ord. penit.

Risultano, infine, di particolare interesse le osservazioni rese dalla Corte con riferimento allo stato di salute del ricorrente. Non sfugge, infatti, che il quadro clinico di Cospito si era aggravato proprio come conseguenza dello sciopero della fame iniziato per denunciare una violazione dei diritti fondamentali nei suoi riguardi. Su questo punto, i giudici di Strasburgo muovono dall'idea per cui gli atti che mettono a rischio la vita e con i quali si persegue l'obiettivo di creare pressioni nei confronti dell'autorità pubblica non possano portare alla violazione della Convenzione, nei casi in cui le autorità abbiano agito correttamente (punto 23: «*the Court reiterates that, with regard to the*

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

specific case of detainees who voluntarily put their lives at risk, facts prompted by acts of pressure on the authorities cannot lead to a violation of the Convention, provided that those authorities have duly examined and managed the situation»). Nella vicenda in esame, inoltre, Cospito sarebbe stato continuamente monitorato dai medici e le autorità avrebbero adottato tutte le misure necessaria ad evitare qualsiasi rischio per la salute. Per questi motivi, il ricorso viene ritenuto inammissibile.

3. Il commento

La decisione, qui riportata specie per l'interesse mediatico suscitato dal "caso Cospito", chiude la vicenda sulle denunce mosse dalla persona detenuta rispetto all'operato delle autorità italiane.

Se, del resto, lo stato di pericolo originato dallo stesso soggetto difficilmente potrebbe portare alla violazione dell'art. 3 Cedu (fatta eccezione per la persona malata affidata all'autorità pubblica), è estremamente interessante l'eccezione che, sia pur tra le righe, i giudici stessi riconoscono: gli atti pericolosi volontariamente posti in essere non violano la Convenzione, se le autorità abbiano agito legittimamente. L'idea, allora, è quella per cui l'azione dello Stato debba essere sempre valutata dai giudici europei, esaminando se ed in che misura possa esser stata "causa" dell'azione autolesionistica realizzata dalle persone (non solo) detenute.

Lorenza Grossi*

Salute e carcere. La Corte di Strasburgo riscontra la violazione dell'art. 3 Cedu per l'interruzione delle cure necessarie all'integrità fisica della persona detenuta

Corte Edu, I sez., 9 ottobre 2025, Crea c. Italia

1. Il caso

La vicenda da cui trae origine il ricorso attiene alla violazione dell'art. 3 Cedu nei confronti di Teodoro Crea. Il ricorrente, in particolare, lamenta la incompatibilità del suo stato di salute con la detenzione carceraria.

Crea, 87 anni al momento della decisione, è detenuto presso il carcere di Milano, perché condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Il ricorrente è affetto da varie patologie che gli impongono l'utilizzo della sedia a rotelle e assistenza per tutti gli atti della vita quotidiana. Da diversi anni, in ragione del suo stato di salute, Crea richiede la sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari, mai accordata dalle autorità giudiziarie. Sin da 2014, un esperto nominato dal Gip di Reggio Calabria nell'ambito di un procedimento a suo carico ammette la compatibilità della situazione clinica di Crea con la detenzione carceraria a tre condizioni:

1. Assistenza quotidiana da parte del personale sanitario;
2. Cure costanti da parte di un chinesiterapista;
3. Sottoposizione a una terapia farmacologica adatta al suo stato di salute.

A distanza di quattro mesi, nessuna di queste condizioni era soddisfatta. Anche il medico del carcere riconosce, nello stesso anno, che il ricorrente necessitava di una continua assistenza e che l'istituto penitenziario nel quale scontava la pena non era adatto alle sue condizioni di salute, a causa delle barriere architettoniche. Nel 2016, Crea viene trasferito nella casa di reclusione di Milano-Opera e collocato in una cella per persone disabili all'interno del Servizio Assistenza Intensiva. Nel 2019 e nel 2020 viene nuovamente esaminata la compatibilità fra lo stato di salute del ricorrente e la detenzione carceraria: nella relazione del 2020, in particolare, vengono ribadite le stesse condizioni già individuate dal medico nel 2014, aggiungendo che, in assenza di un istituto penitenziario in grado di garantire le cure necessarie a Crea, sarebbe stato opportuno trasferirlo in un istituto di cura.

Dal fascicolo medico emerge che il ricorrente abbia seguito la chinesiterapia dal 2014 al 2019 e, tra il 2015 e il 2022, sia caduto circa diciassette volte, nel tentativo di spostarsi in autonomia. In questo lasso di tempo, tutte le richieste di sostituzione della detenzione carceraria con la misura degli arresti domiciliari vengono respinte, sulla base della considerazione per cui lo stato di salute di Crea sarebbe compatibile con la detenzione.

2. La decisione

La Corte, come in tutte le pronunce che attengono alla compatibilità tra lo stato di salute del ricorrente e la detenzione carceraria, muove dalle condizioni già espresse in *Rooman c. Belgio*.

Nella vicenda in esame, gli esperti, che in più occasioni hanno valutato la situazione di salute di Crea, hanno ritenuto compatibile il suo quadro clinico e la detenzione inframuraria. Per questo

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

motivo, è escluso dai giudici di Strasburgo una incompatibilità assoluta fra detenzione e salute del ricorrente, apprezzabile come violazione dell'art. 3 Cedu.

I medici, tuttavia, avevano condizionato il mantenimento in carcere del ricorrente al soddisfacimento di alcune condizioni (assistenza continua, terapia farmacologica e chinesiterapia). Si tratta allora di comprendere se le autorità nazionali abbiano soddisfatto le esigenze di cura di Crea. Da questa angolazione, le emergenze del fascicolo medico mostrano che la chinesiterapia sia stata interrotta nel 2019 né il Governo ha allegato elementi dai quali dedurre che queste cure siano riprese dopo la pandemia da Covid-19. Per questi motivi, la Corte ritiene che lo Stato italiano non abbia adempiuto all'obbligo, previsto dall'art. 3 Cedu, di proteggere l'integrità fisica del ricorrente: la mancata terapia costituirebbe, infatti, un «trattamento inumano e degradante», con conseguente violazione dell'art. 3 Cedu.

3. *Il commento*

La sentenza in esame si pronuncia nuovamente sulla compatibilità fra detenzione inframuraria e stato di salute del ricorrente. La Corte di Strasburgo prosegue verso quel cammino ormai sufficientemente battuto, volto a tutelare in maniera sempre più effettiva i diritti della persona detenuta, specie quando affetta da una malattia (psichica o fisica).

In questa vicenda, l'aspetto maggiormente interessante è quello che attiene alla minuziosa indagine relativa alle terapie effettivamente somministrate a Crea. Sebbene, infatti, molte delle richieste cui era condizionata la compatibilità fra le condizioni cliniche del ricorrente e la detenzione carceraria fossero state soddisfatte, l'assenza della terapia specifica indicata dai medici ha comportato un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu.

I giudici nazionali, del resto, avevano rigettato le domande di sostituzione della pena proprio in ragione dell'assistenza continua su cui poteva fare affidamento il ricorrente e la detenzione all'interno di un istituto idoneo ai suoi problemi di deambulazione. La Corte di Strasburgo, d'altro canto, sembrerebbe ribadire che le esigenze di cura della persona detenuta non possano essere compensate dal soddisfacimento di altre condizioni, che pure contribuiscono all'integrità fisica della persona detenuta.



ELENCO DEGLI AUTORI DEI CONTRIBUTI

MICHELA CICINO

Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale
Università degli Studi Roma Tre

STEFANIA DE DOMINICIS

Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale
Università degli Studi di Camerino

LORENZA GROSSI

Assegnista di ricerca in diritto penale
Università degli Studi Roma Tre

ANNA MARATEA

Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto
Università degli Studi Roma Tre

SILVIA PIERGIOVANNI

Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale
Sapienza Università di Roma

Questo fascicolo è il n. 1 dell'Osservatorio semestrale sulla giurisprudenza di interesse per l'esecuzione penale curato dal Centro di Ricerca "European Penological Center" in collaborazione con la Rivista Consulta OnLine.

A fronte di un certo "immobilismo" normativo, almeno sul piano di un più compiuto riconoscimento dei diritti delle persone private della libertà personale, la conoscenza della giurisprudenza, ai suoi vari livelli, è di fondamentale importanza per consentire la comprensione di una "verità ordinamentale" che difficilmente può essere ingabbiata in formule legislative risalenti e che da esse può emergere solo per il tramite dell'interpretazione evolutiva. Proprio quest'ultima, affiancata dalla significativa opera di integrazione giurisprudenziale, ha consentito l'evoluzione del diritto penitenziario in una direzione chiaramente orientata al soddisfacimento di bisogni non espressamente contemplati quali diritti nella legge penitenziaria del 1975.

L'Osservatorio ha dunque l'ambizione di fornire uno strumento utile alla conoscenza del diritto dell'esecuzione penale nella sua concreta vita giurisprudenziale.



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892

